



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

55^a seduta pubblica
mercoledì 7 novembre 2018

Presidenza del vice presidente Rossomando,
indi del presidente Alberti Casellati
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	73
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	97

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

PRESIDENTE.....6, 10, 23
 UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV))6
 DE PETRIS (Misto-LeU)8
 CIRIANI (FdI)10
 PARRINI (PD)13
 ROMEO (L-SP-PSd'Az)16
 *GASPARRI (FI-BP)20
 PATUANELLI (M5S)24
 DE FALCO (M5S)27
 FATTORI (M5S)28
 NUGNES (M5S)29
 LA RUSSA (FdI)30

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....32

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....32

Votazione nominale con appello32

Discussione dalla sede redigente:

(690) PATUANELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(494) URSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori (Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 690:

PRESIDENTE.....35
 DI PIAZZA, relatore.....35

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....38

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 690 e 494:

PRESIDENTE.....39, 40, 51
 ERRANI (Misto-LeU)40
 URSO (FdI)40
 D'ALFONSO (PD)42
 STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))44
 SAVIANE (L-SP-PSd'Az)45
 SCIASCIA (FI-BP)46
 PARAGONE (M5S)47
 CASINI (Aut (SVP-PATT, UV))50

Discussione dalla sede redigente:

(535) CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(92) BOLDRINI e IORI. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 535:

PRESIDENTE.....51, 54, 64
 PISANI GIUSEPPE, relatore.....51
 SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri54
 LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV))55
 ERRANI (Misto-LeU)55
 BOLDRINI (PD)56
 FREGOLENT (L-SP-PSd'Az)58
 RAUTI (FdI)59
 STABILE (FI-BP)61
 CASTELLONE (M5S)62

ASSEMBLEE PARLAMENTARI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DELLA NATO, DELL'OSCE E DELL'InCE

Convocazione delle delegazioni parlamentari italiane65

COMMISSIONI BICAMERALI

Convocazione.....65

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Convocazione.....65

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE.....67

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*).....65MORONESE (*M5S*).....66PILLON (*L-SP-PSd'Az*).....68BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*).....68MORRA (*M5S*).....69IORI (*PD*).....70**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018.....71***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 840**

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 73

Correzioni all'emendamento 1.900 recepite dal Governo..... 73

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 74

DISEGNO DI LEGGE N. 690

Articoli da 1 a 7 nel testo formulato dalla Commissione in sede redigente..... 75

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO N. 494

Articoli da 1 a 7 81

DISEGNO DI LEGGE N. 535

Articoli da 1 a 8 nel testo formulato dalla Commissione in sede redigente 86

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO N. 92

Articoli da 1 a 7 91

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 98****SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .. 105****CONGEDI E MISSIONI 106****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati 106

Annunzio di presentazione 107

INTERROGAZIONI

Interrogazioni..... 109

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del

Regolamento 114

Con richiesta di risposta scritta 116

ANNESSI 129

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale) (ore 9,38)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, è stata respinta una richiesta di non passare all'esame degli articoli, il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, al primo voto di fiducia su questo Governo il nostro Gruppo si era astenuto, ma in questi mesi ci sono stati gli attacchi all'Europa, l'azzardo sui conti pubblici con la manovra di bilancio, la legge sulla legittima difesa, il decreto-legge Di Maio che penalizza le imprese, la presentazione di un provvedimento socialmente regressivo come quello sull'affido condiviso e adesso questo decreto-legge. Questa volta, allora, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario.

Voteremo contro anche perché non ci piace il metodo che avete scelto: blindare un provvedimento così importante è poco rispettoso nei confronti del Parlamento, che vorrebbe almeno discutere i propri emendamenti e invece viene privato di questa prerogativa a causa di problemi tutti interni alla maggioranza.

Come ha affermato il sottosegretario Molteni, gli sbarchi sono diminuiti dell'83 per cento, passando dai 50.000 arrivi dello scorso anno agli 8.000 di adesso. Le domande d'accoglienza accettate sono state il 41 per cento. Questo dimostra che non c'è alcuna emergenza per un provvedimento sulla gestione dei migranti nel nostro Paese.

L'immigrazione è un fenomeno complesso, che non può essere disciplinato con decretazione d'urgenza. Siamo d'accordo con una mano più dura nei confronti dei migranti che commettono reati e che il giorno dopo essere stati arrestati escono dal carcere. Ma questo è un problema del sistema giudiziario, non della migrazione. Quello che è inaccettabile è equiparare l'immigrazione alla criminalità, se non addirittura al terrorismo, come alcuni colleghi della Lega continuano a fare. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

A loro vorrei ricordare che sono soprattutto il settore dei servizi e le imprese del Nord ad avere bisogno della manodopera straniera.

Abbiamo ascoltato attentamente le sue parole, sottosegretario Molteni: quello che dice potrebbe essere teoricamente condivisibile, il problema è la prassi. Finché non ci saranno le possibilità di rimpatrio, tutta la vostra nuova disciplina resterà lettera morta. Non ci sarà quindi più sicurezza, ma accadrà esattamente il contrario. Il decreto porta una serie di persone che già si trovano in Italia nell'illegalità. Non avranno più la possibilità di cercare un lavoro, di partecipare a corsi per imparare la lingua, di perseguire la strada dell'integrazione. Diventeranno facili prede della criminalità che li utilizzerà per le sue attività illegali.

Signori del Governo, non siete riusciti a dare risposte convincenti a tutti quelli che in quest'Aula vi hanno chiesto che fine faranno queste persone.

Come tanti hanno già sottolineato la migrazione è la questione del secolo. Siamo vicini a un'Africa scossa da guerre e catastrofi naturali, da regimi oppressivi senza libertà di parola e diritti per le donne e gli omosessuali.

La migrazione esisterà sempre, si deve trovare un modo per gestirla. Ed allora sicuramente bisogna lavorare sulle cause e per prevenire le partenze... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice sta intervenendo, cercate di mantenere un po' di silenzio, abbassate il tono della voce e cercate di mantenere liberi i banchi del Governo. Proseguiamo in modo rispettoso.

Senatrice Unterberger, può proseguire il suo intervento.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ci vuole però anche un approccio costruttivo per le persone che sono già in Italia. La parola chiave è integrazione, che è del tutto assente nei discorsi di questo Governo. Al contrario, voi tagliate drasticamente i fondi per i progetti che finora hanno funzionato bene e non tenete conto che le nostre società, che invecchiano e non fanno figli, hanno bisogno di migranti integrati, che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla tenuta del sistema pensionistico.

È inutile promettere agli italiani terreni incolti come incentivo alle nascite. Dubito che questo servirà a qualcosa.

Piuttosto che portare centinaia di migliaia di migranti nell'illegalità, sarebbe invece necessario affrontare altre questioni, come la ripartizione sul territorio nazionale anche dei migranti che arrivano dal Nord.

In Commissione, su richiesta del nostro presidente di Provincia Arno Kompatscher, abbiamo presentato un emendamento che riflette anche la volontà della Conferenza Stato-Regioni per una distribuzione equa anche di questi migranti. Il tutto con la logica della collegialità, simile a quella che l'Italia chiede all'Europa, ma anche per scongiurare l'insorgere di tensioni sociali nelle Regioni settentrionali. L'avete respinto, come avete respinto quello legato alle clausole di salvaguardia e quello che puntava a un rafforzamento degli strumenti di controllo del territorio.

È un fatto che ci colpisce, perché viola le specificità e le prerogative dei nostri territori. A parole vi dite sempre favorevoli a una maggiore autonomia, ma al primo banco di prova ne riducete gli spazi.

Con questa legge cercate di limitare la discrezionalità del giudice, come nella legittima difesa o nella proposta sull'affido condiviso. Una legge deve però essere astratta e generale, una scatola vuota che in riferimento ai singoli casi viene riempita di contenuto dalla magistratura. Pensate che i giudici concedano troppi permessi umanitari e per questo volete costringerli a limitare queste pronunce. Fare leggi che non sono interpretabili dai tribunali, come vi augurate voi, è assurdo; applicare la legge vuol dire interpretarla.

Chi ha l'onore di governare, dovrebbe agire sempre secondo quel famoso proverbio che dice: «cambia quello che puoi cambiare e accetta ciò che non puoi cambiare». E quindi, fino a quando non riuscirete a stabilire nuovi accordi bilaterali per il rimpatrio, dovete accettare che i migranti che sono in Italia rimangano qui, cercando di gestire il fenomeno nel modo migliore possibile.

In conclusione, signor Presidente, a non convincerci è l'idea alla base del provvedimento, che riduce drasticamente le risorse per le politiche di inclusione, inquadra ed alimenta la paura di fronte al fenomeno migratorio, mettendo sullo stesso piano migrazione e criminalità. Riteniamo questo decreto-legge un atto di propaganda inutile se non dannoso, perché non affronta le questioni, ma andrà ad aumentare le tensioni e i problemi.

Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).*

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, i senatori di Liberi e Uguali voteranno no alla fiducia a questo Governo. Voteranno no, lo diciamo con forza, a questo provvedimento su cui avete posto la fiducia. Mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle: è la vostra prima volta, pensateci; è la prima volta che ponete la questione di fiducia su un provvedimento, una fiducia che potremmo chiamare come? Come "frutto di una trattativa non conclusa", di uno scambio non concluso, sulla prescrizione?

Intanto il decreto-legge sicurezza, il decreto Salvini, il decreto manifesto della Lega arriva alla conclusione del proprio *iter* in Senato e ancora una volta ribadiamo quanto abbiamo detto anche in occasione dell'insediamento di questo Governo, quando ci rivolgemmo ai 5 Stelle dicendo: ricordatevi che nasce sotto l'insegna politica, la caratterizzazione politica e ideologica della Lega. Questo provvedimento cosiddetto sicurezza, ma che potremmo chiamare Salvini, è esattamente questo: è ancora una volta il raggiungimento di un obiettivo della Lega a cui voi avete ceduto in modo strutturale. Il vostro cedimento strutturale - mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle - ormai è sotto gli occhi di tutti e, per di più, sul provvedimento in esame sono stati messi in discussione pesantemente i valori costituzionali. Abbiamo dimenticato il monito della lettera del Presidente della Repubblica, rivolta an-

che a questo ramo del Parlamento, che ci richiamava all'articolo 10 della Costituzione. Questi valori sono messi in discussione.

Soprattutto, però, il cedimento strutturale lo stiamo vedendo anche su altri temi. Pensate a quello che sta accadendo: adesso è arrivato all'esame del Senato, dopo l'approvazione alla Camera, il cosiddetto decreto Genova, con due condoni edilizi in un Paese che, come stiamo vedendo, sta morendo di abusivismo e di condoni edilizi. State mettendo in discussione quello su cui i cittadini vi avevano dato fiducia.

Ma torniamo al nostro no forte al decreto-legge in esame. Signor Presidente - lo dico a lei come a tutti coloro che sono intervenuti sul provvedimento in discussione - ieri lei, nel suo intervento, ha giustamente richiamato gli elementi che dovrebbero essere fondamentali per garantire il governo di un fenomeno, quello migratorio, che certamente non scomparirà dopo l'approvazione del provvedimento in discussione e che ci accompagnerà, perché, ahimè, è un elemento strutturale per il nostro Paese e per il mondo intero. Quali dovrebbero essere a nostro avviso gli elementi per un governo vero del fenomeno migratorio? Le dico tre parole: legalità, diritti e coesione sociale. In questo modo si governa seriamente il fenomeno migratorio, senza alimentare le pulsioni razziste e il conflitto sociale. Il decreto-legge in esame fa esattamente il contrario.

Parliamo della legalità. Con questo decreto-legge, con l'eliminazione della protezione umanitaria, con la riduzione di fatto ai minimi termini del sistema di accoglienza diffuso a favore dei grandi centri, con l'induzione all'irregolarità e alla clandestinità non produrrete più legalità. Voi state spingendo coscientemente migliaia e migliaia di persone verso il limbo dell'irregolarità, con tutte le conseguenze che ciò produrrà. Sapete infatti meglio di me che delle persone che, all'improvviso, con un decreto-legge, vengono messe nelle condizioni di non avere più un titolo, rischiano di diventare preda e manovalanza della criminalità e vengono spinte sempre di più ai margini e quindi fuori dalla legalità. Tutto ciò non produrrà più legalità, ma più illegalità: lo chiamate decreto sicurezza, ma produrrà più insicurezza.

Quanto ai diritti, ho richiamato l'articolo 10 della Costituzione, ma con il decreto-legge in esame mettete in discussione pesantemente un lungo elenco di diritti. È presente in Aula il ministro Bongiorno, che forse dovrebbe sapere qualcosa di cosa significano il diritto alla difesa e la violazione sistematica, fatta nel decreto-legge, dell'articolo 13 della Costituzione. Invece, state sistematicamente e irreparabilmente spezzando il binomio legalità e diritti, che è invece necessario per dare un governo razionale e serio al fenomeno migratorio.

Quanto ai diritti, torno a ricordare la violazione sistematica non solo dell'articolo 10, ma anche dell'articolo 3 della Costituzione: con la revoca della cittadinanza contenuta nel decreto-legge si mette in discussione l'architrave della nostra Costituzione, ovvero l'articolo 3. L'articolo 3 è l'architrave del nostro patto repubblicano. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*). È infatti quello che consente la certezza della coesione ed è il riconoscimento reciproco di una società seria, che riesce a dare opportunità a tutti e che riconosce l'uguaglianza. Voi fate invece una cosa che ho definito incredibile, ma che sapete perfettamente non potrà reggere neanche cinque minuti davanti

alla Corte costituzionale. I delinquenti sono delinquenti, siano essi italiani per nascita o italiani per acquisizione della cittadinanza: sono delinquenti allo stesso modo. I criminali sono criminali allo stesso modo. Voi invece introduce una differenza tra coloro che si sono macchiati di reati gravissimi, ma che non sono italiani di nascita, e coloro che, anche se criminali e mafiosi, siccome sono italiani, secondo il provvedimento in esame non perdono la cittadinanza. Quindi ci sono delle violazioni sistematiche.

Quanto alla coesione sociale, fate un'operazione incredibile e distruggete scientemente l'unico sistema che stava dando dei frutti, dei risultati, ovvero il sistema di accoglienza degli SPRAR, organizzato in piccoli nuclei diffusi sul territorio e capace di dare integrazione. Qualcuno, anche della maggioranza, ha parlato in questa sede di integrazione: come pensate di farla? Pensate di fare integrazione togliendo diritti e riducendo gli spazi, destinandoli solo ai titolari dell'integrazione, ma tutti gli altri, che all'improvviso si vedono cancellati il titolo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, quelle 100.000 o 120.000 persone, dove andranno a finire? Avete scelto scientemente, con il provvedimento in esame, di privilegiare ancora una volta l'ottica dell'emergenza. Quindi togliere spazi, risorse e possibilità all'integrazione e al sistema diffuso, per privilegiare i grandi centri. E parlate di trasparenza? Grandi centri, quindi un insieme, tantissime persone che avranno un impatto fortissimo sul territorio. State scegliendo scientemente di alimentare il conflitto sociale.

Ecco la terza parola: coesione sociale. Voi invece fate esattamente il contrario. Questo provvedimento, questo decreto-legge, il decreto Salvini, non produrrà più sicurezza, produrrà più insicurezza e conflitto sociale, perché state privilegiando un'ottica emergenziale. Avete raccontato in campagna elettorale (e continuate in questa narrazione) che voi avreste rimandato a casa 500.000 persone. Invece, ancora una volta, state producendo un'operazione che è semplicemente quella di far sembrare che volete usare questo strumento e queste modifiche per favorire questo, ma sapete perfettamente che ciò non è possibile, perché non siete in grado di avere i patti per il rimpatrio. State raccontando bugie e illusioni, ma scientemente, perché a voi interessa alimentare il conflitto sociale sull'immigrazione, in quanto avete l'interesse elettorale di alimentare le pulsioni razziste in questo Paese. Vi state assumendo una grande responsabilità.

Per quanto ci riguarda, nell'annunciare con forza il nostro no a questo decreto-legge, vi diciamo con altrettanta chiarezza che in questo Paese ci sono tantissimi italiani, tantissime brave persone che dalla mattina alla sera militano nella solidarietà e militano sui valori. Noi staremo da quella parte e continueremo a combattere, perché crediamo in una società aperta, libera e di coesione sociale. Questo è il nostro impegno nel dirvi no. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. Prima di procedere, invito per l'ultima volta in modo generico i colleghi a lasciare libero il banco del Governo. Poi, mi vedrò costretta a chiamarli singolarmente e nominalmente.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, il voto del Gruppo di Fratelli d'Italia (non è una novità annunciarlo) sul provvedimento sarà di astensione. È una scelta per noi quasi obbligata, a cui ci avete indotto e a cui ci avete praticamente costretti nel momento in cui il Governo e la maggioranza hanno scelto di mettere la fiducia sul provvedimento. Mettere la fiducia su un decreto-legge come questo significa, metaforicamente, mettere il filo spinato intorno al perimetro della maggioranza e dire che chi è dentro deve rimanere dentro (ed è meglio che non disturbi troppo), mentre chi è fuori deve rimanere fuori e non può avvicinarsi. Abbiamo tentato di migliorare, di emendare, di contribuire a rendere il testo più coerente con quelli che erano il nostro mandato elettorale e i nostri impegni assunti con i cittadini, ma non ci siamo riusciti. Lo abbiamo riscontrato subito in sede di Commissione, signor Presidente, quando i nostri emendamenti sono stati tutti inevitabilmente bocciati e addirittura considerati inammissibili, secondo procedure che noi riteniamo molto discutibili, forse addirittura arbitrarie. Non è infatti possibile che tutto quello che è suscettibile di creare imbarazzo all'interno della maggioranza in termini di emendamenti venga sottoposto alla ghigliottina dell'articolo 81 in 5ª Commissione o venga considerato estraneo alla materia, quando emendamenti simili se non uguali della maggioranza vengono tranquillamente accolti e posti in votazione.

Non avendo avuto la possibilità politica né tecnica di discutere nel merito, la maggioranza ha deciso di chiudersi a riccio e di tentare di risolvere i propri problemi. In questo, registriamo anche uno svilimento oggettivo del ruolo del Senato e delle Camere in generale. Non è certamente un argomento nuovo, se n'è parlato moltissimo anche negli anni scorsi, però registro il fatto che, oltre a discutere ormai soltanto di decreti-legge, su questi viene addirittura posta la questione di fiducia. Qual è dunque il ruolo che noi possiamo esercitare? Mi rivolgo anche ai colleghi che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, che adesso sono in maggioranza e che avevano annunciato di voler riformare il Parlamento, aprendolo come fosse una scatola di tonno. Ma, in realtà, più che aprire il Parlamento, lo hanno svuotato. Loro stessi che, ahimè non se ne rendono conto, sono vittime di questo modo di procedere che rende i nostri sforzi spesso vani e inutili. Certo, rimangono agli atti le proposte che abbiamo avanzato, tuttavia l'impossibilità di incidere su provvedimenti il cui contenuto viene deciso non in quest'Aula, ma fuori tra un arrivo di aereo e l'altro, non rende il nostro lavoro all'altezza di quanto probabilmente i cittadini si attendevano.

Abbiamo la sensazione che il cosiddetto decreto sicurezza abbia perso un po' di peso tra la campagna elettorale, l'elaborazione del testo presso il Ministero e, poi, il faticoso accordo di maggioranza. Registriamo oggi anche la retromarcia sulle occupazioni abusive di cui si occupa Confedilizia.

Noi non potevamo fare di più, per lanciare alla maggioranza un messaggio di disponibilità alla collaborazione. Tuttavia - lo dico ancora una volta - deve essere chiaro che sui temi della lotta all'immigrazione clandestina e

della sicurezza dei cittadini Fratelli d'Italia e la destra politica italiana ci sono, ci sono stati e ci saranno ancora.

Condividiamo lo spirito originario del provvedimento, volto a rovesciare il *mainstream* culturale e politico degli ultimi cinque o sei anni, che si può così sintetizzare: accogliamo tutti gli stranieri, li andiamo a prendere al largo delle coste libiche, li portiamo in Italia e li ospitiamo a carico dei contribuenti con 35 euro al giorno, facciamo entrare in Italia 600.000 giovani uomini a cui non sappiamo che lavoro dare, mentre, contemporaneamente ogni anno 100.000 giovani italiani abbandonano il Paese per cercare fortuna altrove. Questo è quello che è successo negli ultimi anni: avete consentito che il volto e la struttura della nostra società e delle nostre comunità e città venissero trasfigurati a causa di episodi di violenza e criminalità. È infatti evidente che centinaia di migliaia di persone che non hanno un lavoro e non sanno cosa fare diventano presto, anzi prestissimo, manovalanza criminale.

Abbiamo condiviso la filosofia e lo spirito che avevano informato il provvedimento, però poi, al dato finale, ci sono alcune cose che sarebbe stato meglio non ci fossero e altre che, in realtà, mancano. Manca, ad esempio - lo ripetiamo ancora una volta, dopo che lo hanno già detto i colleghi in discussione generale - il riferimento al reato di integralismo islamico.

C'è la necessità di un atteggiamento molto duro e severo rispetto a chi, in maniera anche occulta, finanzia centri culturali e religiosi e moschee in cui si può predicare l'odio contro le istituzioni e la democrazia di questo Paese e al riguardo chiedevamo un impegno più forte anche nei confronti dei finanziamenti esteri a queste moschee e centri culturali.

C'è il problema, emergente e drammatico, della mafia cinese e, soprattutto, di quella nigeriana (ne hanno parlato le cronache per settimane intere) e chiedevamo una specializzazione delle procure su questo fenomeno ma, ancora una volta, non abbiamo avuto una sola parola di risposta.

Visto che si è parlato spessissimo della ruspa e dei campi rom, abbiamo chiesto di fare un accordo tra noi, forze politiche di centrodestra, in coerenza con quanto detto soprattutto dalla Lega Nord: bonifichiamo, censiamo e mettiamo i campi rom sotto il controllo delle Forze dell'ordine e di sicurezza, estendendo l'operatività dell'operazione Strade sicure, e assumiamoci, con legge, l'impegno di chiuderli entro il 2019. Portiamo fuori dall'autorimessa questa ruspa e mettiamola in azione. Abbiamo offerto anche questa disponibilità, ma non ci è stata data risposta.

Infine, signor Presidente, colleghi, c'è la questione della protezione umanitaria, che esiste soltanto nel nostro Paese e che ha consentito il regime di permessi facili per tutti. La cancellazione della protezione umanitaria è un nostro cavallo di battaglia fin dalla scorsa legislatura; il problema è che voi non avete cancellato l'istituto della protezione umanitaria, al massimo l'avete riformato, perché avete chiuso la porta di tale forma di protezione ma avete al contempo aperto almeno quattro o cinque finestre. Mi riferisco alle deroghe riguardanti il cittadino, magari proveniente da un Paese sahariano o subsahariano, che possa dimostrare di correre il rischio di subire violenza domestica o sfruttamento lavorativo nel Paese di origine, di incorrere in straordinarie avversità climatiche oppure di avere necessità di cure mediche. Voi vi renderete conto che ognuna di queste fattispecie rende possibile l'ac-

coglimento della domanda di permesso umanitario. In più c'è il problema delle norme transitorie, che inevitabilmente consentono a chi ha già il permesso di poterne godere, e che consentono a chi ha fatto domanda di poter ricevere la protezione umanitaria secondo le vecchie disposizioni.

Quindi il rischio è che la cancellazione di questo strumento non sia efficace; ma anche se così fosse - purtroppo noi crediamo che non sia così - rimane il grande problema di questo provvedimento, che noi sappiamo non si può risolvere in un mese o in poche settimane di attività governativa, delle espulsioni. Infatti, anche se queste persone non godranno più di un permesso per rimanere in Italia, rimane il problema che l'accompagnamento alla frontiera non è sufficiente: dobbiamo riportare queste persone nei Paesi di origine; senza le espulsioni il provvedimento è monco e rischia di non funzionare.

Il nostro appello, quindi, al Governo, è quello di impegnarsi di più in sede legislativa e normativa su questo fronte, di più, altrimenti la protezione umanitaria, cancellata in parte, non risolverà il problema soprattutto sociale e di ordine pubblico nelle nostre città.

Un'ultimissima considerazione, se ho ancora del tempo a disposizione, riguarda la rendicontazione delle spese e dei soldi ricevuti dalle Onlus e dalle cooperative. Il *business* criminale intorno all'accoglienza ha consentito alle associazioni "senza scopo di lucro" di non dover mai rendicontare quello che facevano. Registro la volontà di introdurre una norma in questa direzione, ma ricordo che una norma di questo genere esiste già ed è stata inserita nel cosiddetto decreto Minniti, il decreto-legge n. 50 del 2017, grazie all'impegno del presidente Meloni e di Fratelli d'Italia. Non serve scrivere una nuova norma, serve semplicemente applicare quella che esiste già.

Per tutti questi motivi noi ci asterremo su questo provvedimento, a malincuore. Avremmo preferito votare a favore, se ci fossero state offerte possibilità politiche attraverso il dialogo parlamentare. Così non è stato, quindi il nostro sarà un voto di astensione, con la speranza che questa non sia un'occasione perduta. *(Applausi dal Gruppo Fdi)*.

PARRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la fiducia a questo Governo e voterà contro questo provvedimento. Lo farà non solo perché ci è impossibile avere fiducia in questo Governo, ma anche perché su questo provvedimento il nostro giudizio è fortemente negativo. Diciamo questo con rammarico e con dispiacere, perché noi riteniamo fondamentali le questioni della sicurezza, acutamente avvertite da molti cittadini del nostro Paese: questioni sulle quali sarebbe opportuno che ci fossero scelte unificanti e non divisive. Purtroppo noi di scelte unificanti non ne abbiamo viste. Avremmo preferito tenere un atteggiamento diverso di fronte a scelte diverse, ma questo non è stato possibile.

Il nostro giudizio è fortemente negativo per quattro ragioni. Nel merito: perché questo provvedimento è pericoloso; perché questo provvedi-

mento è insufficiente; perché è illiberale e in più parti palesemente in contrasto con la Costituzione; perché è stato portato avanti in questo ramo del Parlamento dando prove di arroganza, di improvvisazione sconclusionata e di mortificazione del ruolo del Parlamento.

Il provvedimento è pericoloso perché aumenterà l'insicurezza e l'illegalità nel nostro Paese: infatti, tutti sappiamo che una sua conseguenza certa sarà l'aumento della presenza di immigrati irregolari in Italia. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ed aumenteranno l'irregolarità e l'illegalità perché, mentre non fa niente per migliorare le politiche di integrazione esistenti, fa molto per peggiorarle. Lo smantellamento del sistema dello SPRAR non solo è assurdo ma avrà questo effetto.

Al Governo e ai colleghi della maggioranza vorrei ricordare quello che è successo con un altro decreto che abbiamo affrontato prima della pausa estiva, il cosiddetto decreto dignità. Quando esaminammo quel provvedimento ci venne raccontato che si chiamava decreto dignità perché avrebbe ridotto la precarietà e aumentato i posti di lavoro. Noi rispondemmo che il nome giusto di quel decreto era decreto disoccupazione. Da pochi giorni è entrato pienamente in vigore, la fase transitoria si è conclusa e stiamo vedendo che non soltanto non riduce la precarietà e non aumenta i posti di lavoro, ma sta ottenendo l'effetto esattamente contrario: aumenta la precarietà e sta aumentando la disoccupazione in questo Paese. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV)*). Come quel provvedimento non meritava di chiamarsi decreto dignità ma decreto disoccupazione, il provvedimento al nostro esame non merita di chiamarsi decreto sicurezza ma piuttosto decreto clandestinità. Questa è la verità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il provvedimento, poi, è insufficiente perché non contiene niente, per esempio, che possa permettere a questo Paese di governare seriamente i flussi migratori e di accelerare i rimpatri. A tale proposito vorrei dire qualcosa di molto preciso: noi sappiamo che in campagna elettorale molti voti sono stati conquistati con una promessa roboante, cioè quella che sarebbero stati rimpatriati in pochi mesi 500.000 immigrati irregolari presenti in questo Paese. Subito dopo le elezioni sono iniziate le marce indietro: prima il sottosegretario Giorgetti, poi lo stesso ministro Salvini ci hanno detto che si sono sbagliati e che non ci vorranno alcuni mesi ma probabilmente ottant'anni. Ci saremmo aspettati che di fronte ad una realtà come questa e anche dopo un'ammissione come questa, in questo provvedimento e in generale nell'azione del Governo si facesse qualcosa di serio per accelerare e intensificare i rimpatri. Non c'è niente di tutto ciò. Non ci sono più fondi per i rimpatri, non c'è niente per gli accordi bilaterali che sono fondamentali per eseguire i rimpatri; non c'è niente che ci possa garantire che su questo fronte si faranno dei progressi.

Come non c'è niente per aiutare i Comuni - e i nostri emendamenti andavano in questo senso - che in conseguenza di questo provvedimento dovranno fronteggiare maggiori oneri e si troveranno di fronte ad una situazione assurda. Per questo il provvedimento è insufficiente, ma lo è anche per un'altra ragione. Noi tutti sappiamo - l'abbiamo detto molte volte in quest'Aula - che per un'efficace politica di governo dei flussi migratori quel

che principalmente occorre è una Politica con la "P" maiuscola, non la propaganda con la "p" minuscola. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi oggi non siamo in grado di dire che abbiamo fatto un solo passo avanti verso la ricollocazione in ambito di Unione europea, non possiamo dire di aver fatto un solo passo in avanti verso la creazione delle condizioni per la modifica del Trattato di Dublino e tutti sappiamo quanto sia fondamentale tale modifica per un governo nazionale dei flussi migratori. E non abbiamo fatto alcun passo in avanti, colleghi della maggioranza e del Governo, perché non siamo in grado di fare una politica estera degna di questo nome; non siamo in grado di costruire relazioni internazionali degne di questo nome. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi oggi siamo solo più isolati, meno rispettati e meno in grado di far valere le nostre ragioni.

Ho sentito da parte di molti oratori della maggioranza dire «finalmente si passa dalle parole ai fatti»: non è vero, con questo provvedimento si passa dalle parole alle parole e le ultime parole sono peggiori delle prime. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il provvedimento, infine, è illiberale e contrario alla Costituzione. La deriva illiberale - cominciata non appena questo Governo si è formato, con gli attacchi al Capo dello Stato e gli assalti alle istituzioni di garanzia, di cui non si sono rispettate le prerogative e verso le quali si è mostrato disprezzo - continua con questo provvedimento; si è deciso di ignorare anche la lettera del Capo dello Stato, richiamata da alcuni colleghi, che ne ha accompagnato la presentazione.

I punti in contrasto con la Costituzione sono qualificanti: il rispetto degli obblighi internazionali, le restrizioni della libertà personale e la questione della cittadinanza. Come si può credere che si avrà più sicurezza, se ci sarà meno rispetto delle libertà civili fondamentali in questo Paese? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sicurezza è libertà: se non c'è libertà, non c'è sicurezza; dobbiamo capirlo in maniera molto chiara.

Aggiungo che le prove di arroganza dimostrate durante la discussione parlamentare di questo provvedimento ci inquietano: non avete il diritto di svilire il ruolo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché è successo questo? Facciamo un rapido racconto dell'accaduto. La settimana scorsa abbiamo iniziato l'esame del provvedimento in Commissione; mercoledì, per una gestione pasticciona dei lavori in Commissione - non nella mia, voglio dirlo - ci avete costretti ad abbandonarne i lavori, perché non era più possibile proseguire in quelle condizioni; a cinque giorni di distanza da quell'episodio, dopo tre rinvii, è stata posta la questione di fiducia su questo decreto-legge; nel sesto giorno, dopo l'approvazione in Commissione, votiamo la fiducia. Non si può procedere così: non è serio, come ha detto molto bene ieri il collega Zanda. La Presidenza avrebbe dovuto avvertire, più di quanto abbia fatto, la lesione inferta alle prerogative del Parlamento da tale maniera di agire. La fiducia in sé, in queste condizioni, è una scelta grave.

Comprendiamo politicamente quanto sta avvenendo: ci sono cose che stanno imbarazzando la maggioranza e i singoli partiti che la compongono. Ci si è presentati come il partito della legalità, ma si fanno condoni a ripetizione *(Applausi dal Gruppo PD)*; ci si è presentati come il partito del «no» alla TAP, al MUOS, a tutto il mondo e poi, giorno dopo giorno, si fa il

contrario di quello che si è promesso. Si vede che ormai i cittadini hanno di fronte partiti delle promesse tradite e tutto questo crea nervosismo.

Fino a ieri c'era una cosa che metteva sempre d'accordo MoVimento 5 Stelle e Lega, ossia come occupare scientificamente ogni posto di potere: anche su quel fronte, si registrano le prime crepe. Mi si lasci dire che quello che è successo circa l'Agenzia spaziale italiana è una cosa vergognosa, indecorosa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dico allora che...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PARRINI *(PD)*. Concludo, signor Presidente.

Le divisioni nella maggioranza e nel Governo possono starci e le spaccature capitano; stanno affiorando crepe del MoVimento 5 Stelle molto grandi, tanto che si è dovuta usare la ghigliottina della fiducia per impedire che tali contraddizioni esplodessero. Cari colleghi della maggioranza e del Governo, c'è però una cosa che il Gruppo del Partito Democratico vuol dirvi con grande chiarezza: non avete il diritto di far pagare i vostri scontri, le vostre divisioni e le vostre spaccature all'opposizione in Parlamento e al Paese. Questo diritto non c'è e per tale ragione voteremo contro alla fiducia e a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni. Applausi ironici del senatore Lanzi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come è nostra abitudine, iniziamo la nostra dichiarazione di voto con un ringraziamento al Ministero dell'interno, a tutti i sottosegretari coinvolti, Molteni, Candiani, Sibilia, al MoVimento 5 Stelle, che ha portato con numerosi emendamenti un contributo migliorativo al testo, alla faccia di chi sosteneva che era un testo blindato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Invece, c'è stata una grande disponibilità. Rispettiamo anche chi è portatore di posizioni di dissenso. Nonostante tutto ciò che si continua a dire e tutte le pressioni esterne che hanno l'obiettivo di smontare la manovra economica e di rompere il collante Lega e MoVimento 5 Stelle, vi assicuriamo che non ce la farete mai. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ringrazio anche Forza Italia e Fratelli d'Italia per il loro contributo. Anche nel loro caso è stato accolto qualche emendamento. Certo, loro dicono che si poteva fare di più. Quando si è minoranza è più facile dire che si poteva fare di più. Quando si è maggioranza, tendenzialmente si dice che si è fatto ciò che si poteva fare. Insomma, il gioco delle parti è questo. Lo accettiamo; sappiamo che è così e sarà sempre così, ma è giusto. Il Parlamento e la democrazia sono anche questi. L'importante era cercare di dare una risposta per rendere più efficace e più efficiente la gestione del fenomeno migratorio.

Avendo ascoltato con grande attenzione le reprimende arrivate da una parte della minoranza e, soprattutto, avendo letto la relazione di minoranza, ho sentito dire in quest'Assemblea che abbiamo smontato dei pezzi di integrazione che funzionano. Mi domando, allora, se gli stessi della minoranza che oggi dicono questo si sono mai andati a leggere la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta della precedente legislatura, quando voi eravate maggioranza, che dice esattamente il contrario. Leggo: la prassi adottata determina l'aberrante conseguenza di creare una massa enorme di irregolari. Voi li avete creati gli irregolari, non noi con il nostro decreto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Il dato oggettivo è una carenza di posti disponibili nei centri di trattenimento. Parlo di quei centri di trattenimento che questo decreto-legge vuole potenziare, proprio per venire incontro a questa esigenza. Non è tutto, però, perché il problema principale sul funzionamento del sistema dei rimpatri è la mancanza di accordi con i Paesi di origine degli stranieri irregolari. Certo che ci vogliono gli accordi bilaterali, però è anche vero che non piovono dal cielo. Bisogna lavorare per portarli avanti. Ce ne sono solo quattro? Vorrà dire che ne faremo di più. Lo stesso ministro Salvini proprio ieri è tornato dal Ghana per andare a creare magari un accordo bilaterale in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Sono quattro? Facciamone nove o dieci.

Non è vero che non è possibile rimpatriare. Abbiamo sentito dire per anni che non era possibile fermare l'immigrazione. Oggi tutti a dire che si è ridotta di più dell'80 per cento. Basta con questi mantra e tabù. Così come è stato smentito quel fatto, sarà smentito anche il fatto che i rimpatri non si possono fare perché c'è un precedente: tra il 2008 e il 2011 eravamo noi al Governo e in tre anni ci sono stati 71.000 rimpatri. Non è vero che non si possono fare. Si possono fare se si vogliono fare! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

La relazione parlava anche della famosa accoglienza e integrazione e, a tal proposito, diceva che bisognerebbe ripensare a un miglioramento delle misure di accoglienza, che troppo spesso si dimostrano fallimentari perché non producono una vera inclusione delle persone accolte. L'accoglienza nel nostro Paese spesso non sembra improntata a favorire l'accompagnamento e l'integrazione, ma piuttosto limitata esclusivamente alle funzioni di soccorso e di prima accoglienza. È come se si dicesse: li abbiamo accolti; ci siamo lavati la coscienza; ora lasciamoli pure in mezzo alla strada e chi se ne importa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È troppo comodo pensare che questa sia integrazione.

Guardate che le cose che ho appena detto le ha certificate una Commissione di inchiesta antimafia nella precedente legislatura: siete voi stessi che l'avete certificato e avete detto che non siete stati capaci di gestire il fenomeno. Quindi, oggi, prendersela con noi è un pregiudizio, come spesso avviene per qualsiasi provvedimento arrivi in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

FARAONE (PD). La Bossi-Fini è tua!

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Non puoi stare zitto una volta? Ascolta che magari impari qualcosa!

FARAONE (*PD*). Non ascolto nulla. Le fesserie non le ascolto. Vergognati! (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio. Proseguo, senatore Romeo.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Grazie Presidente, cercherò anche di recuperare i trenta secondi che ho perso.

Quindi, ancora prima di chiedere che cosa faremo noi dei 500.000 irregolari, mi sembrerebbe perlomeno giusto, da parte vostra, fare un minimo di autocritica, dicendo che cosa avete fatto voi di questi 500.000. Certo che non sarà facile e anche qui sono state raccontate un sacco di bugie, come sulla protezione umanitaria: capisco che tutte le volte che oggi viene toccata la parola «umanitaria» si va a toccare la nuova religione mondiale dell'umanitarismo (a tal proposito, vi consiglio di leggere il libro di Robert Hugh Benson «Il padrone del mondo», che consiglia anche Papa Francesco), per cui ai valori cristiani e alla carità cristiana si sostituisce un generico umanitarismo. Andate a leggere quel libro per capire bene come si possa veramente fare accoglienza e integrazione e dove bisognerebbe indirizzare queste misure.

Riguardo alla protezione umanitaria, dite che abbiamo violato la Costituzione e che abbiamo toccato un elemento fondamentale. Ricordiamo, per la cronaca, che la protezione umanitaria fu introdotta nel 1998 dal governo italiano, allora guidato da Prodi, quando, a livello di protezione internazionale c'era solo lo *status* di rifugiato. L'Unione europea è intervenuta in un secondo momento e ha introdotto la protezione sussidiaria, che di fatto sostituisce la protezione umanitaria, motivo per cui tutti i Paesi europei non hanno adottato la terminologia «protezione umanitaria». Quindi è uno strumento di cui si potrebbe fare a meno, perché c'è l'alternativa della protezione sussidiaria. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Poi che si sia abusato di questo strumento è un dato di fatto. È possibile che sia solamente un caso il fatto che ci sono un sacco di criminali e di persone che vengono arrestate e alla fine risulta che hanno in tasca questo permesso? Sì, perché qui il problema non è di creare nuovi irregolari; qui bisogna superare quell'ideologia secondo la quale è sufficiente un pezzo di carta per integrare una persona. Non è così che si fa l'integrazione! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per integrare le persone occorrono un lavoro e una prospettiva di vita, non un pezzo di carta, e non bisogna lasciarle alle stazioni, ai giardini pubblici o agli angoli delle strade fregandosene assolutamente anche delle condizioni igieniche in cui vivono. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Ho ben chiara l'immagine allegata a un articolo pubblicato su «l'Espresso», dove si mostrava come da un centro di accoglienza scappavano, scavalcando la rete, un sacco di immigrati e l'Esercito faceva finta di niente. Dai, facciamo finta di non vederli i cosiddetti centomila invisibili, così ma-

gari vanno negli altri Paesi. Già, ma le condizioni di salute? A proposito del tema delle vaccinazioni, lì ce ne siamo ben poco occupati! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Protezione umanitaria che non abbiamo cancellato, ma abbiamo solo ristretto e limitato ad ambiti più corretti e più giusti, che alla fine sono i cosiddetti permessi speciali. Così come non è vero che vengono cancellati gli SPRAR: questa è un'altra bugia che è stata raccontata per confondere le acque e - in questo caso sì - per rompere il collante di maggioranza, per creare dissidio e seminare zizzania. Gli SPRAR restano. Chi oggi è nello SPRAR continuerà a essere nello SPRAR. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Certo, un domani sarà riservato solo a coloro che hanno lo *status* di rifugiato politico, a quelli che hanno i permessi speciali e ai minori non accompagnati. I richiedenti asilo finiranno nei centri di prima accoglienza e quelli che devono essere espulsi nei centri per il rimpatrio che verranno potenziati. Questo è un sistema civile di gestire l'immigrazione clandestina, non «entrate e poi andate dove volete, intanto io mi sono messo la mano sul cuore», «vi ho salvato dalla traversata e siamo assolutamente tutti felici e contenti». (*Commenti dal Gruppo PD*).

Concludo velocemente, visto che penso di avere poco tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Lo avrebbe esaurito, infatti.

ROMEIO (*L-SP-PSd'Az*). Desidero ricordare anche altri aspetti di questo decreto-legge che sono stati messi poco in evidenza, perché è chiaro che i *mass media* sono concentrati soprattutto sul tema dell'immigrazione e i fari sono proiettati su questo, ma c'è una parolina magica che non ha mai fatto parte del DNA del nostro Paese, che è «prevenzione». Questo decreto-legge parla di misure di accesso al Centro elaborazione dati interforze, a cui possono accedere anche le polizie locali dei Comuni capoluogo, che è una cosa fondamentale per rintracciare malviventi come quelli che rubano le auto e delinquenti di altro genere, quindi utili anche nel contrasto al terrorismo internazionale. La sperimentazione di armi ad impulso elettrico è un'altra novità che viene introdotta, anche se qualcuno diceva che non ci sono misure per la sicurezza in questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ROMEIO (*L-SP-PSd'Az*). Ci sono ancora i trenta secondi che devo recuperare.

PRESIDENTE. Li ha ampiamente oltrepassati.

ROMEIO (*L-SP-PSd'Az*). C'è la questione legata all'*intelligence*, al potenziamento degli strumenti informativi: quando capitano gli attentati terroristici, si sente dire che ci vuole l'*intelligence*; ebbene, anziché dirlo dopo, usiamo l'intelligenza di farli prima questi interventi, che sono quelli che sono contenuti in questo provvedimento, a proposito di saggezza! (*Applausi*)

dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dei senatori Malpezzi e Mirabelli). Per non parlare dell'estensione dei DASPO per le manifestazioni sportive, del contrasto alle occupazioni abusive, del potenziamento dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, di cui parlano sempre tutti, ma nessuno ha messo in evidenza che noi la potenziamo.

FARAONE (PD). Tempo!

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Mi perdoni, faccio solo un appunto, visto che ora gridano «Tempo!»: più di una volta in quest'Aula ho dovuto sorbirmi interventi di colleghi della minoranza che avevano già abbondantemente terminato il loro tempo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD).* Quindi, se per una volta chiedo un minuto in più, per favore silenzio!

PRESIDENTE. Senatore Romeo, qui nessuno sorbisce niente. Siamo nell'Aula del Senato e qui si ascolta con attenzione. Le ho dato più di un minuto aggiuntivo per concludere il suo pensiero, la prego di farlo.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Termino dicendo che con tutti questi provvedimenti che riguardano il tema della sicurezza, su cui tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo (e mi sembra che in questo emiciclo la stragrande maggioranza sia assolutamente d'accordo), ovviamente sono utili al Paese. Poi si vedrà, si valuterà, si monitorerà strada facendo, ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, che è la strada del buon senso e non della propaganda.

Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP. Molte congratulazioni).*

*GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia comincia col dire che apprezza, di questo provvedimento, ciò che contribuisce ad accrescere la sicurezza degli italiani. All'inizio della vicenda di questo Governo, la nostra Capogruppo, nell'esprimere un voto che non dava la fiducia al Governo, disse che noi avremmo giudicato i provvedimenti nella loro concretezza: quando fossero stati coincidenti con il programma del centrodestra li avremmo condivisi, quando se ne fossero allontanati, non li avremmo votati.

In questo provvedimento sicuramente ci sono cose che attingono al programma del centrodestra con il quale ci siamo presentati alle elezioni e quindi le apprezziamo. Noi, colleghi della sinistra, condividiamo la stretta sull'immigrazione clandestina e nella scorsa legislatura, ministro Salvini, fu-

rono anche i nostri Gruppi (fra cui quello di Forza Italia), a portare all'approvazione, in una Commissione di questo Senato, il regolamento contro le ONG per far cessare un'attività che non era di soccorso umanitario, ma era di supporto a chi faceva traffico di clandestini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi le Diciotti di turno le abbiamo combattute anche nella passata legislatura, smascherandole. Su tutto ciò, quindi, siamo distanti dalla sinistra, anche in merito al controverso tema della cittadinanza.

Si dice che si toglie la cittadinanza allo jihadista che viene da qualche Paese arabo e non la si leva all'italiano che ha le stesse colpe; ma guardi, Ministro, se levassero la cittadinanza a Brusca, che scioglieva i bambini nell'acido, invece di dargli il sussidio, la cosa non ci impressionerebbe affatto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Abbiamo presentato emendamenti estensivi, così se c'è il dubbio di fare discriminazioni noi siamo pronti ad allargare il campo.

Queste cose non ci impressionano e le condividiamo.

I nostri emendamenti, ministro Salvini, chiedevano di abolire *tout court* la protezione umanitaria di cui ha parlato adesso il collega Romeo, come abbiamo scritto nel programma elettorale che lei certamente ricorda. Avete dovuto fare un compromesso per ridisegnarla, perché un Governo di coalizione (risparmio la lettura dei giornali di questa mattina) deve avere dei compromessi. Noi l'avremmo voluta abolire del tutto.

Vede, la differenza tra noi e voi è che noi non abbiamo firmato contratti con gente che sostanzialmente è di sinistra: noi abbiamo il programma del centrodestra, come nostro orizzonte, come nostro momento di verifica morale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Ho detto che apprezziamo molte cose. Se non ci fosse stata la fiducia, avremmo fatto una battaglia di miglioramento sugli emendamenti, per approvare insieme un decreto-legge migliore, più ricco di proposte e di soluzioni per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Perché è stata messa la fiducia? La fiducia si mette o quando vi è l'ostruzionismo (e non c'era ostruzionismo da parte di alcuno: era il Governo stesso ad allungare i tempi), o quando la maggioranza non si fida di se stessa.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Credo che sia la seconda che ho detto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Bisognava allora mettere il bavaglio.

Mi rivolgo ai dissidenti del MoVimento 5 Stelle: io li rispetto. Come quando il capitano di fregata De Falco diceva di risalire a bordo, ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni, per fare politiche omogenee e serie. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Senatore De Falco, ho l'impressione che lì il

dissidente non sia lei, ma siano forse gli altri, che si dimenticano i vostri programmi iniziali, per fare il compromesso in cui si annacqua da una parte e dall'altra. Noi restiamo sul centrodestra che, come diceva il presidente Berlusconi giorni fa, si dovrà ricomporre.

Attendiamo un altro decreto-legge, speriamo con un Governo di centrodestra, che approvi i nostri emendamenti che sono stati bocciati; alcuni sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri della maggioranza, sulle stesse materie, venivano dichiarati ammissibili: abolire la protezione umanitaria e introdurre norme più severe per chi aggredisce gli appartenenti alle Forze di polizia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Perché non sono state introdotte? Non lo capisco. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Occorre rivedere la legge sulla tortura. Do atto al sottosegretario Molteni di aver detto in Commissione che Gasparri ha ragione. Abbiamo fatto insieme, con Molteni e con molti di voi, queste battaglie, perché quella norma non punisce la tortura, ma perseguita le Forze di polizia quando garantiscono la sicurezza di tutti. Il sottosegretario Molteni ha detto che non la possono cambiare, perché non è previsto nel contratto. Ma noi di Forza Italia non siamo vincolati da quel contratto. Il nostro contratto è il centrodestra e il suo programma. Questo è il nostro orizzonte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non sono state inserite le norme per il decoro urbano, per far ripulire i quartieri ai teppisti che li sporcano, per sanzionare più severamente lo spaccio della droga, per combattere i finanziamenti dall'estero al fondamentalismo (temo che ne arrivino anche dal Qatar, ministro Salvini, o da altri Paesi). Tutte queste norme non sono state introdotte. Potenziare l'attività investigativa dei Carabinieri presso l'anagrafe tributaria, dare più mezzi e risorse ai Vigili del fuoco, che non si elogiano solo nelle catastrofi, ma si supportano quando si fanno le leggi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Infine, cosa manca? Ringrazio il sottosegretario Molteni che ieri si è rivolto a me e al nostro Gruppo nella sua replica. Noi chiediamo più assunzioni e più risorse. Lo so che lo dice anche il Vice Presidente del Consiglio, ma quest'estate Tria non ha firmato le assunzioni e in questo decreto-legge non ci sono. Verranno nella legge di bilancio. Ma attenzione: si parlava di un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa; è diventato mezzo miliardo, che servirà per il comparto sicurezza e difesa, per la giustizia e per il pubblico impiego. Si dimezza la cifra e si amplia la platea. Noi vogliamo almeno un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Lo volevamo in questo provvedimento e lo chiederemo nella legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vice presidente Salvini, se non metterete la fiducia potrà accogliere molte nostre proposte, che sono state anche le sue. Ecco perché abbiamo contestato la fiducia e avremmo voluto un confronto di merito.

Non votiamo la fiducia - e mi rivolgo anche a qualche altro collega - perché la fiducia è una promozione al Governo nel suo complesso e noi di Forza Italia non la possiamo dare a un Governo che, con gli alleati che ha, rischia di bloccare la TAV, di introdurre il reddito di cittadinanza dello sperpero, di aumentare le tasse, di bloccare i cantieri; un Governo che ha imposto in questo decreto-legge di reintrodurre una norma che ostacolerà gli

sgomberi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ministro Salvini, da lei mi aspetto (perché so che lo farà) sgomberi a San Lorenzo e a Borgo Mezzanone, dove si andarono a rifugiare gli assassini di quella ragazza uccisa a Roma. Lei lo ha annunciato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Noi aggiungiamo argomenti e proposte. Sappiamo che non le mancano la forza e l'energia, ma lo faccia. Borgo Mezzanone è infatti uno sconcio a cui non si può più assistere. A San Lorenzo tutti abbiamo pianto e lei è andato giustamente a portare la voce delle istituzioni, ma vanno fatti gli sgomberi e la norma che è stata reintrodotta all'ultimo li ostacola, rendendoli difficili. È stato un errore reinserire l'articolo 31 nel maxiemendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mi avvio alla conclusione; ministro Salvini, non possiamo votare la fiducia perché anche sulla giustizia oggi, non gli imputati, ma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati - i cui presidenti non sono mai stati vicino alla mia parte politica, anche se prima o poi succederà - in un'intervista sul quotidiano «La Stampa», afferma che lo *stop* alla prescrizione è pensato male dal Governo e i processi saranno infiniti. È quello che diciamo noi e allora se la fiducia serve (perché poi ci sono i compromessi sulla prescrizione, che rende i processi infiniti) noi non possiamo votarla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il "fine processo mai" penalizza infatti le vittime dei reati; di essa non ne beneficiano solo gli imputati. Se una persona infatti deve avere un risarcimento perché ha subito un reato e non si arriva alla sentenza, le vittime dei reati non avranno mai soddisfazione con la prescrizione eterna o, meglio, che non arriverà mai a far chiudere il processo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Restando al provvedimento, molte misure le abbiamo approvate, altre ce le aspettiamo; i no che ci sono stati detti ci rammaricano, perché sono pezzi di programma politico del centrodestra. Ci sarà prima o poi un altro Governo quando ognuno sarà risalito sui suoi vascelli, perché le navi con equipaggi misti rischiano di andarsi a infrangere sugli scogli ed è un lusso che il Paese non si può permettere. Ricordo infatti che soprattutto l'economia sta soffrendo molto in queste ore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco allora la ragione della nostra posizione sugli sgomberi, sulla giustizia e sulla prescrizione e, nel merito del provvedimento, soprattutto sulla tutela delle Forze di polizia e della sicurezza dei cittadini. Ciò che c'è e va in quella direzione va benissimo, siamo rammaricati di ciò che manca e l'apposizione della questione di fiducia non ci consente di concederla.

Noi non parteciperemo al voto; non vogliamo che si possa dire nei bar italiani che non votiamo per la sicurezza; noi non possiamo votare per il Governo. Per questa ragione la nostra posizione sarà molto chiara: noi oggi, in quest'Aula, diciamo sì alla sicurezza, ma no al Governo. Questa è la posizione di Forza Italia. *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*. *(I senatori del Gruppo FI-BP espongono cartelli recanti la scritta: «Sì alla sicurezza. No al Governo»)*.

PRESIDENTE. Senatori, mettete giù i cartelli. Sapete benissimo che non è possibile esporli e che gli assistenti provvederanno, come stanno già facendo, immediatamente a ritirarli.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, qualcuno ha ricordato che è la prima volta che in quest'Aula viene posta la questione di fiducia. Ritengo allora doveroso e corretto fare il punto anche sulle tante cose che la maggioranza e il Governo hanno fatto in questi mesi; le tantissime cose che stiamo facendo e le molte cose che abbiamo in programma di fare per i prossimi quattro anni e mezzo della legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non mi sono mai iscritto e non lo faccio oggi al partito di chi indica soltanto quello che è stato fatto nel passato, andando a cercare gli errori di chi ha governato. Sono consapevole che oggi il Governo e la maggioranza hanno la responsabilità e il dovere di dimostrare di essere in grado di far meglio di chi ci ha preceduto.

È evidente però che le elezioni di marzo hanno dato qualche indicazione chiara: i cittadini hanno chiesto di cambiare ricette, invertire la rotta, perlustrare vie alternative per dare impulso al Paese. Noi abbiamo iniziato proprio dai più deboli, anche per un fatto forse casuale: il primo testo che abbiamo dovuto affrontare è stato il disegno di legge di conversione in legge dell'ultimo atto del Governo Gentiloni Silveri, quel decreto terremoto di cui ci siamo occupati e ci stiamo occupando anche oggi nel decreto emergenze di Genova. In quel decreto-legge, occupandoci dei più in difficoltà, di persone in uno stato di debolezza, abbiamo voluto prorogare le scadenze più urgenti e gli sgravi più importanti per i singoli cittadini e per le imprese. Abbiamo sbloccato tutti i passaggi burocratici per far sì che possa finalmente partire la ricostruzione pubblica e privata; abbiamo nominato una persona che è al di fuori delle *governance* politiche, ma che è un tecnico che conosce quelle zone e i problemi dei terremotati, il professor Farabollini, cui va un augurio di buon lavoro credo di tutta l'Assemblea.

In questi primi mesi di Governo ci siamo dovuti occupare di una immensa tragedia, quella di Genova, conseguenza purtroppo dell'incuria in cui versa gran parte del tessuto infrastrutturale di questo Paese. Anche su questo l'Esecutivo ha lavorato pensando esclusivamente all'interesse dei cittadini genovesi, la cui vita è stata stravolta dall'assurdo crollo del ponte Morandi.

Pochi giorni fa è stato approvato dalla Camera ed è approdato al Senato il cosiddetto decreto emergenze che, con la sua conversione in legge, prevederà di destinare 72 milioni di euro per le famiglie sfollate, 55 milioni per le imprese danneggiate, 30 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori, 50 milioni per la mobilità comunale e regionale, 20 milioni in favore gli autotrasportatori e 45 milioni per la logistica e il porto e tutto questo in una situazione emergenziale di difficoltà dei conti dello Stato. Io credo che meglio di così il Governo e la maggioranza non potevano fare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Abbiamo sempre detto, signor Presidente, che

nell'Italia che vogliamo nessuno deve rimanere indietro e men che meno può rimanerci chi è rimasto vittima di una situazione così tragica ed evitabile.

Non solo, la solidarietà per noi va storicamente di pari passo con la dignità; parola che ha dato il nome al decreto-legge, citato da qualche intervento che mi ha preceduto. Io desidero ricordare a chi ha parlato prima che grazie al decreto dignità un'impresa molto importante che stava delocalizzando in Polonia ha deciso di investire nuovamente in questo Paese, spostando la produzione in Italia (*Applausi dal Gruppo M5S*) e un'altra impresa più piccola, forse meno conosciuta ma che è della mia città, la Flex del gruppo Flextronics, che aveva 407 dipendenti e 227 interinali in lavoro somministrato, un terzo della forza lavoro...

BELLANOVA (PD). Per i blocchi stradali sei anni di arresto! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PATUANELLI (M5S). Grazie al Governo quell'azienda ha aderito alla stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato di 100 persone.

PRESIDENTE. Collegli, lasciamo proseguire il senatore Patuanelli. Senatrice Bellanova, per cortesia.

PATUANELLI (M5S). Solidarietà e diritti sono due pietre angolari dell'impianto valoriale del MoVimento 5 Stelle che con questo Esecutivo metteremo al centro dell'Italia che vogliamo costruire. Fra pochi giorni daremo definitiva forma alla manovra del popolo, una legge di bilancio che dopo anni di *austerità* fallimentare ha deciso giustamente di puntare, entro certi limiti, sul *deficit spending* per rilanciare il prodotto interno lordo.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,50)

(*Segue PATUANELLI*). Non possiamo certamente tacere che il PIL è ancora troppo lontano dai livelli pre-crisi e della media di crescita europea. Proprio i recenti dati sulla crescita italiana ed europea del terzo trimestre 2018 dimostrato quanto sia indispensabile un cambio di passo. Ci dicono che con un rapporto deficit-PIL al 2,4 per cento nel 2019 violiamo le regole europee, come se la Francia non lo avesse fatto nove volte negli ultimi dieci anni, violando lo stesso parametro che oggi ci dicono che dobbiamo rispettare (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), come se la Germania non violasse costantemente i limiti europei sul *surplus* commerciale. Noi per la prima volta proponiamo una manovra che mette in discussione gli astrusi calcoli europei del deficit strutturale e del PIL potenziale; calcoli - giova ricordarlo - contestati anche dall'allora *premier* Renzi e dall'allora ministro Padoan, che però non hanno avuto il coraggio di portare fino in fondo le loro critiche.

Nella nostra manovra espansiva investiamo sul reddito di cittadinanza e sulla riforma dei centri per l'impiego, misure che serviranno a far diminuire la disoccupazione - ancora oggi al 10 per cento, mentre la media europea è del 7 per cento - e a contrastare la povertà. (*Commenti dal Gruppo*

PD). Avete lasciato 5 milioni di poveri in questo Paese. Chiedo almeno il rispetto di ascoltare, quando qualcuno sta parlando (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*). Investiamo sul superamento dell'odiosa legge Fornero, che per inseguire l'*austerità* ha creato un balzo secco nel raggiungimento dell'età pensionabile, costringendo le persone a sacrifici immani. (*Commenti dei senatori Bellanova, Faraone e Ferrazzi*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciatelo terminare.

PATUANELLI (*M5S*). Colleghi, cerco di tacere sui disastri che avete fatto, ma sulla vostra maleducazione mi è difficile non dire nulla (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone*).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Patuanelli.

PATUANELLI (*M5S*). Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro... (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*).

FARAONE (*PD*). Sei schiavo di Salvini! (*Vivaci commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, provo a continuare.

Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio, che potranno essere utilizzati per migliorare e creare infrastrutture materiali, immateriali e per proteggere il nostro fragile territorio: sono sotto gli occhi di tutti le risposte che il territorio sta dando alle piogge. Siamo ben consapevoli che non c'è solo un problema di stanziamenti, ma c'è anche un problema di capacità di spendere quei soldi, che spesso sono stanziati e non spesi. Per questo prevediamo anche una riforma del codice degli appalti che tuteli comunque gli appalti dalla corruzione ma metta nelle condizioni gli enti locali di spendere.

LAUS (*PD*). Parla del decreto!

PATUANELLI (*M5S*). Vogliamo un'economia più dinamica, più vitale e soprattutto più equa e un Paese più solidale, ma anche più giusto. Nel nostro Paese da troppi anni chi sbaglia non paga come dovrebbe e chi invece è vittima incontra ostacoli insormontabili per avere giustizia. La legge spazzacorrotti, in discussione alla Camera dei deputati, è un segnale netto in questo ambito (*Commenti della senatrice Bellanova*), che lancia un avvertimento a chi finora ha fatto il furbo: la pacchia è finita. (*Commenti del senatore Laus*). Un Paese che vuol tornare a correre non può farsi imbrigliare dalla corruzione. Per avere una giustizia che sia davvero tale, dobbiamo giocoforza togliere quel nascondiglio obsoleto chiamato prescrizione, rifugio per troppi decenni di furbi e malfattori.

Siamo per un'Italia all'insegna della solidarietà, dei diritti, della dignità e della legalità e, ovviamente, ministro Salvini, anche della sicurezza. Dopo anni di irresponsabile indifferenza vestita da pietà, questo Governo ha avuto il senso di responsabilità di intervenire per fronteggiare l'emergenza strutturale creata da una politica migratoria miope, che ha sovraffollato e portato al collasso il sistema nazionale di accoglienza, con costi economici e sociali altissimi, generando clandestinità di massa, criminalità diffusa e sistematico sfruttamento lavorativo e sessuale dei migranti, creando un'emergenza permanente che ha favorito un *business* cinico e criminale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Sono tutti problemi che il decreto in esame affronta con la massima serietà possibile, senza la pretesa di risolverli con un colpo di bacchetta magica, e su cui il Governo continuerà a lavorare, compreso il più volte richiamato problema dei rimpatri delle centinaia di migliaia di irregolari presenti sul nostro territorio, attraverso la stipula dei necessari trattati bilaterali con i Paesi d'origine. Dopo anni di Governi che svendevano l'Italia per 80 denari, come ricordava la senatrice Maiorino (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), questo Governo ha avuto la forza di rivendicare in Europa il nostro diritto a non essere lasciati soli a farci carico della gestione dei flussi migratori diretti verso il nostro Continente, ottenendo per la prima volta che altri Paesi aprissero i loro porti, superando di fatto il Trattato di Lisbona. Dopo anni di Governi che andavano a Bruxelles a mendicare flessibilità tornando a casa a mani vuote, questo Governo ha avuto finalmente il coraggio di ribellarsi ai *diktat* dell'Europa e alle sue fallimentari ricette economiche, contrapponendo l'interesse del popolo italiano a quello dei burocrati e dei banchieri, senza farsi spaventare dalle minacce e dai ricatti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Ho voluto ricordare le cose che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo e mi scuso per aver dovuto leggere un testo, perché la febbre non mi consentiva un'alternativa. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Febbre che ho io, ma che non hanno la maggioranza e il Governo, che godono di buonissima salute e per questo voteremo convintamente a favore della fiducia sul testo in esame. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

DE FALCO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE FALCO (*M5S*). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi, migliorare un provvedimento come il decreto sicurezza, incidente nel profondo dei valori etico-sociali e sui diritti civili, per renderlo un po' più aderente ai dettami costituzionali e più rispettoso degli impegni internazionali assunti dal Paese non era una facoltà: era un preciso dovere, al quale la più alta carica dello Stato ci aveva richiamati. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani*).

Il Parlamento, e in particolare questa maggioranza che sostiene il Governo, non può ritenere che la propria responsabilità possa essere assolta ed esaurita in un grigio compito di ratifica, sordo alle istanze istituzionali e insensibile alla responsabile valutazione degli effetti concreti del provvedimento sull'ordinamento costituzionale, come sul tessuto sociale del Paese.

Io continuo a sostenere questo Governo nell'ambito della sua azione generale. Ho ascoltato con molto interesse le parole del mio Capogruppo ed è per questo e per quei programmi, per quei progetti, per quelle aspettative che io continuo a sostenere questo Governo. Permane infatti il rapporto di fiducia che ho concorso a instaurare il 6 giugno: nei suoi fondamenti è immutato, nelle aspettative è immutato. Cionondimeno, devo tener conto delle gravi lesioni inferte all'ordinamento giuridico e potenzialmente anche alla sicurezza dei cittadini dagli effetti di queste norme. La libertà e la democrazia non sono valori umiliati dai loro nemici, ma dalle dimissioni e dalla resa degli amici. Pertanto, con serietà ma con ponderazione, annuncio che non parteciperò al voto e uscirò dall'Aula. (*Applausi dei senatori Errani e Nunges*).

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, grazie a tutti voi di questo confronto. Anche per me questo decreto-legge è discutibile sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché legiferare con decreto-legge su un complesso fenomeno strutturale come l'immigrazione non è serio ed è pericoloso e corrisponde purtroppo solo a esigenze di *spot* elettorale. Ma nel merito è ancora più discutibile, perché, come nella migliore tradizione dei decreti-legge approvati in Aula negli ultimi anni da un'altra maggioranza, il titolo, così come i programmi propagandistici, non corrisponde al contenuto. Non si garantisce sicurezza, ma si fa esattamente l'opposto.

Tutti noi siamo consapevoli e concordi sul fatto che la gestione fallimentare del fenomeno migratorio abbia prodotto emarginazione e tensioni sociali, che però saranno peggiorati da questo provvedimento: nuovi clandestini, in violazione dei più elementari diritti umani, che andranno a creare, senza piani di rimpatrio, forti tensioni nelle periferie; depotenziamento dello SPRAR a gestione pubblica; spostamento di risorse dal pubblico al privato, persino senza trasparenza nella gara d'appalto nella prima stesura; rafforzamento dei grandi centri straordinari affidati a privati. Tutto questo darà forza a chi sui migranti fa più soldi che con il traffico di droga, e che abbiamo già conosciuto, e fornirà personale da sfruttare per il traffico di droga e nelle campagne da caporali e padroni.

Tutto ciò è esattamente il contrario del programma 5 Stelle: è il contrario. E non esiste tutto ciò nel contratto di Governo. Perciò anch'io, pur rinnovando la fiducia a un Governo che ha ancora da fare in particolare la riforma della prescrizione e il reddito di cittadinanza, tuttavia non posso che

dire no a questo decreto-legge e pertanto uscirò dall'Aula al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Errani e Nugnes).*

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame non dà risposte alle premesse e ai proponenti contenuti nella relazione, non diminuisce il flusso degli immigrati, non combatte il *business* dell'immigrazione, non diminuisce la spesa e non aumenta la sicurezza, perché aumenterà certamente il numero degli irregolari, come oltre dieci ore di audizioni in Commissione e incontri con giuristi e operatori del settore ci hanno confermato.

È stato calcolato che saranno circa 120.000 gli irregolari in più nel 2019, tra le domande in attesa che saranno rigettate e rinnovi di scadenza, i quali andranno a rinforzare le fila della criminalità organizzata, del lavoro in nero e delle varie camorre presenti sul nostro territorio. Queste persone non spariranno per decreto, ma resteranno in Italia non integrate, irregolari e non integrabili nel tessuto sociale perché fuori da ogni programma di integrazione e progetto di inserimento e inclusione. Genti che non siamo, né saremo in grado di riportare, come dicono, a casa loro, perché mancano gli accordi internazionali con i Paesi di destinazione. Come sappiamo e come ammettono anche i proponenti del provvedimento, si tratta infatti di accordi non facilmente realizzabili. In Commissione il relatore ammette una fase di transizione per aumentare i rimpatri (oggi pari a circa 5.000 all'anno) di circa tre anni e credo che sia stato assolutamente ottimista. Ci sarà un interregno in cui aumenteranno solo la tensione sociale, il disagio, il rifiuto e la delinquenza. La verità vera l'ha detta lo stesso ministro Salvini: ci vorranno ottant'anni per rimpatriarli tutti.

Con il provvedimento in esame si tolgono soldi all'integrazione e agli SPRAR e si elimina la possibilità per i richiedenti di essere inseriti nei programmi, segregandoli in dormitori affidati ai privati in un regime di non attività e ozio. Colleghi, considerate che al momento gli SPRAR danno lavoro a circa 12.000 persone e permettono di redistribuire la pressione dell'accoglienza straniera. Certo, la situazione non era ottimale e, infatti, avevamo un progetto per migliorarli. Già dal 2014 esiste infatti - e si sarebbe dovuto incentivare - un programma di accoglienza diffusa, denominato «Tre su mille», che prevede l'inserimento di 3 immigrati ogni 1.000 cittadini italiani, su base volontaria per i Comuni che ne fanno richiesta.

Inoltre, l'accoglienza regolarizzata degli immigrati è il miglior modo di aiutarli a casa loro, perché questi ragazzi inviano in Africa e nel Terzo mondo molti più soldi di quanto l'Europa faccia con gli aiuti internazionali. È questa l'azione che nel tempo, finalmente, potrà produrre una diminuzione dei flussi. Illustri professori dell'Università cattolica di Lovanio (UCL) hanno criticato il provvedimento, così come l'ANCI e l'UPI e tante diverse

grandi città come Torino e Bologna, che ne chiedono la sospensione, al pari di giuristi come Carlassare, Montanari e Zagrebelsky.

Anche la parte riguardante la sicurezza non vede molti di noi concordi. La scorsa legislatura ci vide, come MoVimento 5 Stelle, opporci con grande forza in questa stessa Aula al cosiddetto decreto Minniti-Orlando. Tale provvedimento andava nella stessa direzione di quello in esame, con il DASPO, la criminalizzazione e un vero e proprio Stato di polizia. Tuttavia, la polizia non può sostituirsi agli obblighi dello Stato.

Voto no a questo provvedimento, ma continuo a dare fiducia a questo Esecutivo per le tante aspettative della maggioranza del Paese, che chiede con ansietà e speranza una diversa legge di stabilità, una manovra espansiva, il reddito di cittadinanza e operazioni per l'ambiente. Per questo motivo, non potendo fare dei distinguo, non parteciperò al voto sulla fiducia. *(Applausi dei senatori De Falco e Fattori).*

LA RUSSA *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LA RUSSA *(Fdi)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso perché con questa modalità tecnica posso prendere la parola anche perché effettivamente non ho ancora digerito fino in fondo alcuni comportamenti della maggioranza che hanno messo a dura prova il nostro desiderio di votare comunque a favore di un cambio di passo che - ne do atto - è presente nel provvedimento. Tuttavia, ci sono alcuni atteggiamenti che proprio non riesco a digerire. Poi magari mi asterrò dal voto, come il resto dei senatori del mio Gruppo, ma tecnicamente voglio almeno colmare un vuoto.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, lei sta intervenendo in dichiarazione in dissenso.

LA RUSSA *(Fdi)*. Sono in dissenso, ma mi riservo il diritto di cambiare idea.

PRESIDENTE. Però non è un contenuto; è la dichiarazione di voto che deve essere in dissenso.

LA RUSSA *(Fdi)*. Mi riservo il diritto di cambiare idea.

Voglio soprattutto colmare un vuoto, approfittando della presenza del ministro Salvini, a proposito di un emendamento bocciato dalla maggioranza - ed è il motivo che mi induce a essere molto dubbioso se astenermi o no - che riguarda l'operazione Strade sicure. Tale operazione che fu istituita durante l'ultimo Governo Berlusconi, si chiama così perché, accanto al tradizionale controllo dei siti sensibili, inseriva appunto la possibilità di rendere sicure le strade attraverso il pattugliamento e la perlustrazione di due uomini, uno delle Forze armate e uno delle Forze dell'ordine.

La sinistra ha sempre contestato questo meccanismo e ha conservato, *obtorto collo*, almeno il controllo nei siti sensibili. Ma ha detto: «No, noi i pattugliamenti non li vogliamo». Insieme a me ha protestato contro questo atteggiamento Forza Italia e hanno protestato Salvini e la Lega; ha protestato Maroni che, con me, volle questa procedura.

Ebbene, nel provvedimento in questione, il Governo e la maggioranza conservano sì il controllo dei siti, ma eliminano, esattamente come ha fatto la sinistra, la possibilità che i nostri cittadini abbiamo un *plus* di sicurezza attraverso il pattugliamento e la perlustrazione nelle vie delle città più insicure. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*). Ecco, è questo che mi ha reso particolarmente difficile il voto. Poi cambierò idea da qui a pochi minuti e voterò come il Gruppo.

VERDUCCI (*PD*). Buffone!

LA RUSSA (*FdI*). Stai zitto. Guarda che qui di buffoni ne ho visti diversi.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, il suo Gruppo ha dichiarato che si asterrà, quindi lei deve comunque avere un atteggiamento diverso nella dichiarazione di voto, altrimenti non è in dissenso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LA RUSSA (*FdI*). L'atteggiamento può essere diverso e lo è, difatti.

PRESIDENTE. No, è la votazione che deve essere diversa, non il contenuto del suo intervento. Quindi la prego, altrimenti non ha conquistato tre minuti in più.

LA RUSSA (*FdI*). Me lo dirà dopo che avrà guardato i precedenti. Me lo dirà dopo. (*Commenti dal Gruppo PD*). Intanto a me premeva sottolineare e colmare questa lacuna.

VERDUCCI (*PD*). È una pagliacciata!

LA RUSSA (*FdI*). Il ministro Salvini credo che abbia ascoltato.

VERDUCCI (*PD*). È una pagliacciata!

PRESIDENTE. Per cortesia, concluda.

LA RUSSA (*FdI*). Certamente, signor Presidente, ma ho avuto diverse interruzioni.

Pertanto, credo che questo provvedimento, che pure è un passo in avanti, poteva essere decisamente migliore e non essere frutto di una mediazione al ribasso come quella che abbiamo visto anche attraverso gli ultimi interventi. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico statale «Vincenzo Arangio-Ruiz» di Roma. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia (ore 11,09)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bongiorno, Stefani, Toninelli, Centinaio, Salvini, Barachini, L'Abbate, Mallegni e Bossi Umberto.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(*I predetti senatori rispondono all'appello*).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Mininno*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mininno.

(*Il senatore Segretario Castaldi e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello*).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Audino, Augussori

Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Cario, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Centinaio, Ciampolillo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucoli

D'Angelo, De Bonis, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Evangelista

Faggi, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Florida, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giroto, Granato, Grassi,

Guidolin

Iwobi

L'Abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo

Maiorino, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo, Mininno, Mollame, Montani, Montevecchi, Moronese, Morra Naturale, Nisini, Nocerino

Ortis, Ortolani, Ostellari

Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pillon, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia

Quarto

Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo, Rufa, Russo

Salvini, Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Solinas, Stefani

Taverna, Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco

Urraro

Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono

Zuliani.

Rispondono no i senatori:

Alfieri, Astorre

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino, Bressa

Casini, Cattaneo, Cerno, Collina, Cucca

D'Alfonso, D'Arienzo, De Petris, Durnwalder

Errani

Faraone, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi

Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grasso, Grimani

Iori

Laforgia, Lanièce, Laus

Magorno, Malpezzi, Manca, Marcucci, Margiotta, Marino, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani

Nannicini, Nencini

Parrini, Patriarca, Pinotti

Rampi, Richetti, Rojc, Rossomando

Sbrollini, Stefano, Steger, Sudano
Taricco
Unterberger
Valente, Verducci
Zanda.

Si astengono i senatori:

Balboni, Bertacco, Ciriani, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Martelli, Monti, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini.

(I senatori Aimi, Alderisi, Barachini, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Molles, Pagano, Papatheu, Paroli, Pichetto Fratin, Quagliariello, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali dichiarano di non partecipare al voto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	288
Senatori votanti	241
Maggioranza	112
Favorevoli	163
Contrari	59
Astenuti	19

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(690) PATUANELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(494) URSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori

(Relazione orale) (ore 12,20)

Approvazione del disegno di legge n. 690

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 690 e 494.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, senatrici, senatori, membri del Governo, l'istituzione della Commissione di vigilanza sul sistema bancario è necessaria per dare adeguata e compiuta attuazione ai principi sanciti dalla nostra Carta fondamentale all'articolo 47, secondo cui «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Questa tutela costituzionale del risparmio è stata voluta dai Padri costituenti perché in Italia il risparmio è stato sempre considerato una virtù civile. L'idea era ed è che l'intera comunità guadagna se quella virtù è diffusa. Questo è quanto ci hanno insegnato i nostri nonni e i nostri genitori. Il risparmio è, dunque, una virtù. L'attitudine a risparmiare va incoraggiata e tutelata.

Luigi Einaudi, primo governatore della Banca d'Italia del dopoguerra, anch'egli componente dell'Assemblea costituente, ribadiva in vari modi che addossare al contribuente le perdite di un dissesto bancario è azione moralmente riprovevole ed economicamente errata. Lo Stato è tenuto sempre a servire gli interessi pubblici, mai quelli privati, perché così facendo finirebbe per danneggiare lo stesso bene pubblico.

La Costituzione italiana, attraverso l'articolo 47, ci ha voluto dare un insegnamento chiaro: il risparmio è garanzia di sovranità. Anche il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale del risparmio dello scorso 31 ottobre, ha voluto ribadire che i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso è condizione essenziale dell'esercizio dell'effettiva sovranità del Paese.

È grazie alla cultura del risparmio che al 30 giugno 2018, da dati di Banca d'Italia, la raccolta complessiva diretta e indiretta degli italiani ammonta a 3.915 miliardi di euro, mentre il debito privato delle famiglie consumatrici italiane è di 536 miliardi di euro. Da una recente indagine dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI), realizzata in occasione della Giornata del risparmio, risulta che il desiderio di risparmiare è molto forte e riguarda l'86 per cento dei cittadini. Più dell'80 per cento degli italiani ritiene che il risparmio sia utile per lo sviluppo sociale e civile del

Paese e sono sempre di più coloro che, quando risparmiano, percepiscono di fare, oltre ai propri interessi, anche quelli del Paese. Ciò è possibile perché il popolo italiano è uno dei popoli più virtuosi del mondo. Ecco perché in Italia il risparmio è sovrano ed è tutelato dalla Costituzione.

Fino alla fine degli anni Ottanta la natura imprenditoriale delle banche italiane, così come risultava dalla legge bancaria del 1936, era in prevalenza a cornice pubblicistica. Le banche italiane erano per oltre il 70 per cento pubbliche. L'intermediazione creditizia si configurava sostanzialmente come un mercato amministrato. Il concetto di banca coincideva con quello di un produttore di credito a breve termine e separatamente, tramite le sezioni speciali, di credito a medio e lungo termine. La Banca d'Italia svolgeva il ruolo di custode e di arbitro supremo di un modello di specializzazione che comportava l'assegnazione a ogni singola banca di spazi e ambiti operativi protetti e non contendibili.

Con la globalizzazione dei mercati le banche hanno subito una profonda trasformazione. Negli Stati Uniti la *deregulation* reaganiana ha condotto alla definitiva affermazione del principio che la banca commerciale potesse esercitare congiuntamente l'intermediazione creditizia e quella mobiliare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,22)

(Segue DI PIAZZA, *relatore*). Anche in Italia, a inizio degli anni Novanta, si è affermato il modello di banca universale come impostazione organizzativa di riferimento. L'effetto è stato di allargare l'operatività della banca, tradizionalmente identificata con la raccolta del risparmio, su strumenti del mercato mobiliare e il progressivo venir meno della barriera di separazione tra banche commerciali (raccolgono depositi ed emettono prestiti) e banche d'affari (si occupano invece della compravendita dei titoli); barriera che venne definitivamente a cadere nel 1999, durante la presidenza Clinton, con la legge sulla modernizzazione finanziaria, che rendeva possibile la fusione tra i due tipi di banca. Sorsero in tal modo enormi *holding* finanziarie «*too big to fail*» (troppo grandi per poter fallire), le quali potevano esporre i depositi dei risparmiatori ai rischi del gioco della finanza. Aggiungiamo a quest'ultimo anche gli interessi delle agenzie di *rating* che sovrastimarono i titoli spazzatura e si visse, fino al 2007, un decennio di *boom* economico di cui si avvantaggiarono la finanza speculativa e diverse banche amministrare da cattivi banchieri.

La crisi investì il resto del mondo, perché tante banche si ritrovarono con una gran massa dei cosiddetti titoli salsiccia. Ovviamente la crisi finanziaria investì anche l'Italia, anche se, ad onor del vero, le banche italiane non erano avvelenate, se non in misura contenuta, da titoli tossici: il vero problema della malafinanza in Italia non sono le banche, ma i cattivi banchieri. Le banche ci sono sempre state. Le prime banche sorsero in Italia grazie ai Francescani che, nel XV secolo, per arginare il fenomeno dell'usura, fondarono i primi "Monti di pietà". Oggi le banche hanno una funzione un po' diversa, ma le finalità sono le stesse.

L'articolo 10 del Testo unico bancario che disciplina l'attività delle banche definisce la banca come «l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione del credito». Scriveva Raffaele Mattioli: « La Banca è un'impresa *sui generis*, che porta un'enorme responsabilità sulle sue spalle. Le sue cautele non sono mai troppe, i suoi errori sono sempre troppo gravi. La sua azione deve essere audace e cauta insieme, legata alla realtà di oggi, ma in armonia con la prevedibile realtà di domani». Mattioli fa riferimento soprattutto alle qualità etiche che deve avere un banchiere.

In Italia abbiamo tante banche con banchieri virtuosi. Vi è il sistema delle BCC: 278 banche con 4.246 sportelli presenti in 101 Province e 2.646 Comuni che utilizzano l'82 per cento della raccolta della clientela per finanziare le piccole e medie imprese e le famiglie nei propri territori. Vi è il sistema delle banche etiche, disciplinate dall'articolo 111-*bis* del Testo unico bancario. Vi sono poi le banche gestite da banchieri illuminati che hanno istituito, all'interno del proprio istituto di credito, sezioni dedicate a finanziare settori civili come il terzo settore.

Purtroppo, però, ci sono anche banchieri disonesti che hanno usato la finanza con scopi esclusivamente speculativi o di tornaconto personale. I fatti accaduti alla Cassa di risparmio di Ferrara, alla Banca delle Marche, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, alla Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti, alla Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ne sono una prova.

Per questo motivo, nel corso della XVII legislatura, il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi. Il legislatore, anche mediante provvedimenti d'urgenza, ha in primo luogo fronteggiato le difficoltà delle banche italiane: gli istituti bancari nazionali, a seguito della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, presentavano infatti ingenti quantità di crediti deteriorati (cosiddetti NPL) di cui si è inteso agevolare lo smaltimento.

È inoltre proseguita l'attività di recepimento della disciplina europea in materia bancaria e creditizia, soprattutto alla luce del nuovo quadro dell'Unione bancaria e della gestione delle crisi. Parallelamente, è stato avviato un complessivo processo di riforma del sistema bancario nazionale, che ha riguardato le banche popolari, le fondazioni bancarie e infine le banche di credito cooperativo.

Nel finire della legislatura è stata anche istituita una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, che ha concluso i propri lavori alla fine di gennaio 2018.

Appare con tutta evidenza che le soluzioni normative siano risultate inadeguate e insufficienti a garantire una piena tutela del risparmio dei cittadini, in linea con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 47.

Risulta quindi doverosa l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano che abbia il compito, in primo luogo, di tutelare il risparmio degli italiani ed evitare il profilarsi della cattiva finanza. La sfida è conservare ciò che c'è di buono nella finanza riducendo i rischi a cui ci possono esporre comportamenti poco corretti.

Per tale motivo, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha svolto l'esame in sede redigente riguardo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Il disegno di legge istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Le attività e i risultati dell'inchiesta sono presentati annualmente alle Camere attraverso una relazione che potrà contenere anche proposte di modifica al pertinente quadro normativo. Sono ammesse inoltre relazioni di minoranza.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dell'Assemblea in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver precedentemente svolto incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

Quanto alle competenze, i compiti della Commissione d'inchiesta sono specificati in dettaglio dall'articolo 3 del disegno di legge, che saranno analizzati più direttamente nel dibattito, ma ne voglio citare solamente alcuni: istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza; analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza; verificare la condizione del risparmio in Italia; analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze; analizzare la gestione degli enti creditizi e imprese di investimento; verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse al fine delle valutazioni.

Spetterà adesso a noi parlamentari adoperarci per far emergere sempre di più una finanza etica che sia finalizzata prevalentemente al sostegno dell'economia reale di famiglie e imprese.

Presidente, la conclusione del mio intervento la prendo in prestito dal poeta indiano Tagore, che è stato uno dei primi premi Nobel della letteratura del secolo scorso: «Quando tramonta il sole non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Gaetano Salvemini» di Sorrento, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge
nn. 690 e 494 (ore 12,34)**

PRESIDENTE. Colleghi, per organizzare i nostri lavori, poiché abbiamo all'ordine del giorno due provvedimenti provenienti dalla sede redigente, se l'Assemblea concorda, procederei a un esame in sequenza dei due provvedimenti, in modo tale che, orientativamente, intorno alle ore 15 le varie Commissioni possano avere la serenità e la tranquillità di procedere con i loro lavori.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 690, nel testo formulato dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, senatore. La sede redigente non prevede le dichiarazioni di voto sui singoli articoli. C'è stata una valutazione, che è stata sottoposta a un'analisi, e, alla luce di quanto accaduto nella fase di formazione del nuovo Regolamento, sono previsti gli interventi del relatore e quello del Governo e le dichiarazioni di voto solamente in occasione del voto finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

ERRANI (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il nostro voto ovviamente a favore, voglio aggiungere pochissime considerazioni.

Si tratta di continuare un lavoro avviato nella precedente legislatura; di fare chiarezza sulle responsabilità e sui fenomeni gravi verificatisi in alcuni istituti di credito; di ragionare se siano necessarie nuove norme per assicurare la trasparenza e tutelare i risparmiatori dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza e degli strumenti a tutela del risparmio.

Aggiungo, in conclusione, che spero che questa Commissione ci aiuti a uscire dalla retorica astratta dei buoni e dei cattivi e ci consenta di studiare nuove forme normative, che assicurino il risparmio dei cittadini italiani. (*Applausi del senatore La Forgia*).

PRESIDENTE. Senatore Errani, la ringrazio anche per la sintesi che mi auguro ispiri gli altri colleghi che intervengono.

URSO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, il mio Gruppo è pienamente soddisfatto del risultato raggiunto, che abbiamo fortemente voluto, dato che siamo stati i presentatori del primo disegno di legge che in questa legislatura e presso il Senato della Repubblica ha chiesto l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta per completare il lavoro svolto alla fine della scorsa legislatura.

Siamo soddisfatti - ancorché i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno poi presentato la loro proposta di legge, hanno voluto segnare la loro bandiera - perché nei lavori in Commissione si è fatto un buon lavoro e il testo finale è stato unanimemente condiviso. A noi interessava la sostanza e siamo riusciti a raggiungerla laddove ritenevamo fosse importante e laddove oggi nella Commissione, così come è stata istituita, consente di fare anche un lavoro preparatorio per l'attività legislativa.

Ci siamo battuti affinché la Commissione non fosse un ennesimo tribunale del popolo. Ci sono i tribunali dei popoli fortunatamente in democrazia, ma si esprimono con il voto e nelle urne al momento delle elezioni. In questo caso ci siamo battuti affinché la Commissione fosse un luogo in cui accertare le responsabilità e ciò che non è andato, ma anche e soprattutto dove individuare gli strumenti legislativi affinché già in questa legislatura si possa intervenire.

L'articolo 1 è stato infatti modificato inserendo una relazione annuale al Parlamento per consentire ad esso, nella sua compiutezza, di vedere quali modifiche si possano apportare nel quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta della Commissione. Questa innovazione con cui abbiamo contraddistinto la nostra attività è assolutamente importante, perché dà il senso di quello che ci proponiamo di fare. Vogliamo fare della Commissione lo strumento di analisi affinché poi il Parlamento possa apporre i rimedi legislativi, così come il Governo nella sua attività all'interno dell'Unione europea.

Sono state inoltre recepite altre nostre proposte, che noi riteniamo molto importanti e che erano contenute nel nostro disegno di legge originario. Mi riferisco - ad esempio - a quelle che riguardano l'indagine da realizzare sulle agenzie di *rating* e sulla loro attività, tanto più importante con il dibattito nato nelle ultime settimane - e non poteva essere altrimenti - sulle valutazioni delle agenzie di *rating* di origine statunitense su *rating* delle banche e dei Paesi anche europei.

Ciò vale altresì per l'attività che la Commissione dovrà svolgere sul debito sovrano, sulle fondazioni bancarie e sulle loro attività nelle realtà locali, sui derivati e sull'utilizzo che dei derivati si è fatto e hanno fatto anche istituzioni pubbliche, così come sui crediti deteriorati.

Questi argomenti e obiettivi che riteniamo importanti, con il positivo lavoro svolto insieme in Commissione - di cui ringrazio il presidente Bagnai, il relatore Di Piazza e per quanto ci riguarda il nostro rappresentante, senatore Andrea De Bertoldi - sono inseriti nel testo finale che abbiamo condiviso e scritto in tale sede. Su alcuni di questi abbiamo presentato anche dei disegni di legge, per esempio sui crediti deteriorati, che riteniamo molto importanti per consentire a centinaia di migliaia di persone e di imprese di riscattarli, così da poter tornare in *bonus*. Invitiamo la Commissione, il Parlamento e anche il Governo, qualora volesse fare una propria iniziativa, a intervenire in questo contesto.

È rimasto un neo, lo dico al Presidente della Commissione e al relatore: non è stata inserita nel testo una proposta con cui chiedevamo di indagare anche sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi. Questa proposta di indagare sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi, che noi ritenevamo sensata, tanto più con l'altalena dello *spread* che il nostro Paese deve affrontare, è stata esclusa dal testo finale. Non vorrei che ciò sia dovuto al timore di nascondere qualche altarino. Non vorremmo che questa maggioranza avesse ancora qualche altarino da celare.

A tal proposito peraltro - lo dico al Governo - vi è già un'attività in corso, vi è qualche provvedimento inserito nella manovra economica. È di pochi giorni fa la notizia di stampa che domani il vice *premier* Di Maio riceverà una delegazione delle associazioni delle vittime delle banche e non si può predicare bene e razzolare male: queste associazioni sostengono che quanto è stato inserito nella manovra economica a loro riguardo non era quello che il Governo e la maggioranza 5 Stelle avevano promesso e contrattato in campagna elettorale. Denunciano che si tratta sostanzialmente di una truffa, elettorale in questo caso, che hanno subito. Parliamo di 450.000

risparmiatori e obbligazionisti, per i quali è sì aumentato quel poco che era stato concesso dal Governo Gentiloni Silveri, ma con dei limiti che sostanzialmente ritengono rendano il provvedimento assolutamente insufficiente a riparare il danno subito. Domani il vice *premier* li riceverà e mi auguro dia loro sufficienti spiegazioni rispetto a quanto è scritto nel contratto di Governo e a quanto i 5 Stelle (e non soltanto) avevano promesso in campagna elettorale. Che le vittime, cioè i truffati dalle banche, diventino o si sentano vittime e truffati dal Governo al primo atto che li riguarda mi sembra davvero emblematico.

La seconda cosa che vorrei sottolineare è quella apparsa oggi su quello che era il giornale governativo per eccellenza (dico che era, evidentemente), cioè su «Il fatto quotidiano». Stamattina - credo che i parlamentari 5 Stelle lo abbiano letto e mi rivolgo a loro perché è il quotidiano di riferimento - il giornale titola: «Banche, i rimborsi ai truffati "salvano" Bankitalia & Consob» o meglio, in maniera specifica, si parla di truffati dalle banche, sostenendo che è intervenuta una manina in un codicillo alla norma, che difatti, in qualche misura, protegge i responsabili da eventuali azioni legali. Evidenzio questo perché la Commissione dovrà analizzare e proporre al Parlamento le soluzioni e non vorremmo che, nel frattempo, il Governo facesse altra cosa rispetto a quello che la Commissione si accinge a fare e il Parlamento a risolvere, cioè a essere un Governo che, di manina in manina, prosegue l'attività precedente.

Comunque, in conclusione, noi abbiamo svolto un lavoro propositivo e lo faremo sempre, perché al Paese serve porre fine a una situazione di fatto in cui le banche italiane, che sono deboli con i forti, sono arroganti con i deboli.

A noi servono banche forti e solide, autorità di vigilanza efficaci ed autorevoli, regole compatibili con il nostro sistema sociale, finanziario e produttivo, azionisti consapevoli, risparmiatori tutelati e quindi fiduciosi, soprattutto oggi che c'è bisogno del risparmio e degli investimenti dei risparmiatori anche nei titoli di Stato. Per questo abbiamo votato a favore e abbiamo contribuito in Commissione al disegno di legge al nostro esame, per questo voteremo a favore oggi e saremo vigili nella tutela del risparmio, che è la fonte della ricchezza degli italiani. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

D'ALFONSO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti prima di me, poiché, come in Commissione, siamo riusciti a mettere in evidenza quanto questa Commissione d'inchiesta possa aggiungere rispetto al lavoro della passata legislatura e quanto essa debba darsi delle regole di condotta, per non essere una Commissione solo a trazione politica, ma una Commissione d'inchiesta, che deve sapere anche produrre proposte. Non siamo all'anno zero, dal punto di vista del lavoro conoscitivo speditivo, che è entrato nel merito delle questioni, anche quelle patologiche, tanto che nella passata legislatura abbiamo messo sul tavolo e in

campo due attività di indagine conoscitiva, una nel 2015 e una nel 2016, e poi un'attività di inchiesta, in capo ad una Commissione dedicata, che ha messo in evidenza quali sono stati i limiti riguardanti la normazione riferita al risparmio, alla tutela del credito e agli organi di vigilanza, che hanno questa competenza quanto al risparmio e al credito.

Dobbiamo però stare attenti, come ho detto anche in Commissione quando abbiamo fatto il lavoro da redigenti, articolo per articolo: dobbiamo evitare che anche questo argomento venga divorato e deglutito dalla propaganda. Dobbiamo fare in modo che la Commissione non sia un obolo alla propaganda, ma svolga un'attività funzionale all'attività normativa, di cui il sistema Paese, l'economia, i cittadini - starei per dire anche l'assetto internazionale - hanno bisogno e necessità.

Dobbiamo fare in modo che la durata lunga della vita di questa Commissione non sia la durata lunga di una Commissione patibolo, tant'è che, durante l'esame in Commissione, non da soli, abbiamo proposto che la sua durata fosse di tre anni, per fare in modo che la parte restante del tempo fosse dedicata ad un lavoro da officina e da cantiere, che affrontasse davvero nella giusta direzione il vuoto, quanto alle norme che presidiano i diritti, perché anche coloro i quali vogliono comportarsi correttamente hanno bisogno di norme che facciano sì che, davanti ad un comportamento scorretto, ci sia la sanzione.

Ci siamo trovati documentalmente con l'ottimo lavoro fatto dal collega Marino, quando ha condotto sia l'attività conoscitiva, sia, per la parte che lo ha riguardato, l'attività di inchiesta, laddove ha saputo inquadrare i vuoti della normativa anche europea, che tornano, rispetto all'attività di questa Commissione nascita, così come quando ha saputo inquadrare il fatto che ci dovesse essere una procura dedicata rispetto alla fattispecie di reato, come è venuto fuori dal lavoro delle procure ed è venuto anche in evidenza dal lavoro della Commissione d'inchiesta. C'è bisogno di mettere mano anche al diritto penale dell'economia, per precisare le nuove fattispecie ma anche i giudici naturali competenti per territorio.

Ma perché siamo così interessati a fare in modo che la Commissione non sia una Commissione obolo e patibolo, ma una Commissione funzione, cantiere e officina? Perché stiamo parlando di un bene, il risparmio, che, come è già stato detto, vale molto dal punto di vista economico: ammonta infatti a 5.000 miliardi delle vecchie lire la consistenza del risparmio degli italiani. E, se mi permettete, farei anche una connessione con l'altro bene degli italiani nel loro essere persone fisiche, che hanno come proprio patrimonio il patrimonio immobiliare privato, che cuba altri 4.000 miliardi di vecchie lire, che possono avere anche un passaggio di valore da risparmio se trasformano la propria natura. Quindi abbiamo una consistenza molto importante, che addirittura ci fa dire che la sanezza della nostra economia molto dipende dalla consistenza dei risparmi degli italiani. Anche la Carta costituzionale ha cristallizzato questo ed è per questo che noi dobbiamo mettere mano alle norme, per evitare che si ripetano i fatti che sono accaduti.

Noi non siamo dei fotografi della realtà che accade. Noi dobbiamo essere dei cambiatori della realtà sbagliata che è intervenuta, per evitare il patimento dei risparmiatori, rispetto ai quali, per esempio, la legislatura pre-

cedente ha previsto il circuito istituto-norma-risorsa finanziaria, certo non capiente per intero, ma comunque quel tipo di procedimento andava attivato per risarcire i risparmiatori. E anche lì, si è voluto far passare inutilmente il tempo, per ragioni di appartenenza politica, perché troppe volte si vuole fare più uno per la propria parte politica, organizzando l'affanno alla comunità, agli italiani e alla collettività, solo perché magari quell'intuizione precedente era di coloro i quali prima hanno avuto responsabilità di Governo.

Noi dobbiamo fare in modo che questa Commissione produca, per esempio per quanto riguarda l'obbligo di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, affinché ci sia una continuità di informazioni di qualità, senza gelosia e senza dispettosità. Noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che le fondazioni bancarie, nel rispetto che dobbiamo anche per sentenza costituzionale, diano luogo a una condotta che aiuti la vita della comunità e anche le libertà comunitarie. Però, sulle fondazioni bancarie, noi abbiamo stabilito una riserva di norma nella missione della Commissione, per fare in modo che nel futuro non ci siano sorprese. Abbiamo stabilito, nel dibattito parlamentare e anche nella norma riferita alla vita della Commissione, che i crediti deteriorati non possono essere affidati al paese degli ombrelli; c'è bisogno di un soggetto che si faccia carico di affrontare il tema dei crediti deteriorati e c'è bisogno anche di ridialogare, per fare in modo che nasca una potenza ulteriore di premura normativa con l'Europa. C'è bisogno di creare, per quanto riguarda l'attività di coloro i quali assumono funzione di *board* e di vertice nelle realtà bancarie che amministrano il nostro risparmio, delle regole di ingaggio e di accesso che siano molto rigorose, che non solo escludano il conflitto di interesse, ma che verifichino anche la competenza come regola di accesso.

Tutto questo si può fare, sapendo però che la Commissione di inchiesta non nasce per prendere a sé la funzione dell'organismo giudiziario, che l'ordinamento italiano ha stabilito per altri. La Commissione di inchiesta speditivamente, con il potere dell'autorità giudiziaria, prende le informazioni e gli elementi per dare luogo a una modifica delle norme. È questo che noi vogliamo fare, che si dia per certo nel lavoro della Commissione. Saremo i guardiani di questa funzione cantiere, per evitare che diventi una Commissione patibolo che tutto versa sul tavolo della lotta politica e della propaganda. Votiamo a favore, come favorevolmente abbiamo istruito anche la vita dell'attività istruttoria in Commissione. Per questo il Gruppo del PD assume posizione favorevole e dichiara il proprio "sì" nel voto sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, noi riteniamo opportuno e utile che il Parlamento si doti, anche in questa legislatura, di una Commissione sulle banche, una Commissione che non deve svolgere

un'azione di supplenza al lavoro della magistratura, ma che deve aiutare il Parlamento a riflettere sulla legislazione vigente.

Il primo punto deve riguardare la capacità degli organi di vigilanza di svolgere correttamente e tempestivamente la funzione cui sono chiamati. Tutti e sette i casi di crisi bancaria affrontati dalla precedente Commissione hanno accertato un controllo non efficiente degli istituti preposti.

Il secondo punto è monitorare le trasformazioni del settore, con l'obiettivo di salvaguardare i principi di concorrenza alla base del mercato unico. Si tratta di un discorso che riguarda l'evoluzione del progetto di unione bancaria, ma anche la riforma del sistema di credito cooperativo. Per quest'ultimo, ogni intervento volto a rendere più efficiente e sicuro il sistema non può in alcun modo alterare la missione fondante delle banche di credito cooperativo e delle casse di risparmio, che è quella di strumento di supporto e crescita dei territori di cui sono espressione.

Allo stesso tempo, è importante che la Commissione affronti, sempre in un'ottica di supporto al lavoro che attiene all'intero Parlamento, il discorso della gestione delle attività deteriorate.

Così come bisogna lavorare su un altro *vulnus*: il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli tra autorità di vigilanza e banche vigilate. La solidità del sistema bancario, la tutela e la trasparenza nei confronti dei risparmiatori e dei piccoli investitori, la *governance* degli istituti di credito, il rispetto dei principi del libero mercato e le modalità di erogazione del credito sono temi tutti centrali, cui è importante che il legislatore dedichi un'attenzione alta e puntuale. Da qui passano non solo la tenuta del nostro quadro macroeconomico, ma anche la fiducia degli imprenditori e dei cittadini, quella fiducia che è preconditione di qualsiasi politica della crescita e dello sviluppo. Per questo, ben venga l'istituenda Commissione, con l'auspicio che sappia lavorare con intelligenza, in una logica propositiva e di miglioramento complessivo degli strumenti normativi per il settore.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario si era già costituita nella precedente legislatura. Il tempo di durata è stato limitato, per la scadenza naturale della legislatura stessa.

Pertanto, riteniamo opportuno che si costituisca una nuova Commissione, che non avrà scopi di indagine punitiva su ciò che è avvenuto. L'indagine ed eventuali condanne nei confronti di chi - colpevolmente e/o dolosamente - ha causato il collasso di tante banche italiane spetta alla magistratura, che auspichiamo faccia chiarezza individuando responsabilità e colpe, con i relativi provvedimenti giudiziari.

Spetta alla Commissione studiare e analizzare ciò che è avvenuto negli ultimi anni per essere in grado di portare poi in Aula quei provvedimenti che serviranno a regolamentare il sistema bancario, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività produttive sane che necessitano di capitali per svolgere la propria attività.

Mi sia consentita una piccola analisi di quanto accaduto negli ultimi anni. La crisi che colpisce l'Italia dal 2007 è di carattere finanziario e non economico. Porto all'attenzione dei colleghi una mia esperienza personale. Anni fa, noi imprenditori avevamo rapporti con piccole banche locali molto identitarie. Nel mio territorio, avevo a che fare con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, la Banca cattolica del Veneto, la Banca del Friuli e la Banca popolare della Provincia di Belluno, ciascuna delle quali era vista come un'istituzione solida, con a capo un direttore di filiale del posto, che conosceva tutti, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività commerciali e produttive che operavano nel territorio. A un certo punto, qualcuno ha detto che dimensioni piccole non potevano restare sul mercato, spingendo verso la fusione delle stesse. Inizialmente questo ha avuto effetti positivi, perché il valore delle azioni delle banche è salito, ma pochi anni dopo lo scenario è cambiato, sia per i risparmiatori, che per le aziende che chiedono capitali.

Nel giro di poco tempo siamo passati da una situazione in cui le attività commerciali vendevano persino rasoi e asciugacapelli a rate, e se decidi di costruirti una casa, la banca era disposta a finanziarti l'intervento anche con il 110-120 per cento del necessario, ad una situazione in cui i risparmiatori si sono ritrovati con i risparmi intaccati dalle perdite. Ricordiamo i *bond* argentini, i *subprime*, gli NPL, i crediti deteriorati. Alle aziende che necessitavano di capitali si è iniziato a parlare di Basilea 1 e Basilea 2, e i capannoni e le case che concedevano in garanzia per le banche non avevano più alcun valore, diminuendo così il credito alle aziende.

Emblematiche del passaggio da una situazione all'altra sono state le scene degli impiegati della Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni in mano dai loro uffici. Si diceva, per quelle banche, che erano troppo grandi per fallire: *too big to fail*; invece, da quegli episodi è partito l'effetto domino che ha sconquassato tutta l'economia mondiale, compresa la nostra. Analisi e studi per capire che cosa è successo, sia a livello macroeconomico che a livello locale, sono fondamentali. L'attività della Commissione sarà quindi propedeutica a una serie di norme che tornino a rassicurare i risparmiatori e a dare possibilità alle nostre aziende di reperire il capitale per la loro attività.

Per questo motivo, noi della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione siamo favorevoli alla costituzione della Commissione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

SCIASCIA (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-BP*). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi e colleghe, il provvedimento in esame, a lungo oggetto di valutazione da parte della 6ª Commissione, ripropone la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sull'operato delle banche, anzi del sistema bancario nazionale nel suo complesso, quindi anche sull'operato dei soggetti tenuti al controllo, *rectius* vigilanza, del sistema e delle agenzie di *rating*. Rammento che la gestione di specifici istituti ha comportato perdite rilevanti a carico degli azionisti e, fatto ancor più grave, dei correntisti, soggetti del tutto ignari delle linee di condotta, poi risultate negative, assunte dall'istituto.

La Commissione di cui si discute oggi è stata già costituita nella scorsa legislatura, ha iniziato ad operare il 27 settembre 2017 ed ha emesso una relazione finale in data 30 gennaio 2018 sulla base delle indagini effettuate nel breve periodo della sua esistenza.

Non mi soffermerò sull'esame specifico delle norme, limitandomi a due considerazioni. La prima è che l'istituzione della Commissione opererà per l'intera legislatura, avvalendosi anche della documentazione già acquisita dalla precedente Commissione. Il periodo di valenza, fino al termine legislatura, non ha rispecchiato le proposte emendative presentate dal Gruppo Forza Italia di limitare la durata ad un triennio, di modo che i lavori si concludessero sicuramente nell'arco della legislatura. Ci si augura ora che essa, una volta costituita, proceda spedita e termini il suo operato quanto prima possibile.

La seconda considerazione è che la Commissione, così come configurata, non dovrà aprire indagini sull'operato di singoli operatori, visto che sono già in essere indagini da parte della magistratura, sia sotto l'aspetto civile che sotto quello penale, ma dovrà far luce soprattutto sul perché il sistema bancario nazionale abbia subito un *trend* particolarmente negativo che, come già detto, non solo si è riversato su azionisti e correntisti, ma ha messo in cattiva luce il nostro sistema sul piano internazionale. *Mala gestio*, errori di sistema, leggerezze, crisi internazionale: a mio modesto avviso, per l'insieme delle cause ora indicato. Ma questo sarà il compito primario dell'istituenda Commissione.

Concludendo, così come indicato in Commissione, di cui ringrazio tutti i componenti per l'impegno profuso, dichiaro che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PARAGONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*M5S*). Signor Presidente, se io vi dicessi che il nostro mutuo è vegetariano? Mi potreste prendere per pazzo. Però è così: ci sono delle pubblicità che dicono che «Il nostro mutuo è vegetariano». Ce n'è un'altra, che è ancora più splendida: «Il mio mutuo ascolta Mozart». Posso mostrarlo (un tempo, quando andavo in televisione, facevo vedere in grafica queste pubblicità). Onestamente, è difficile capire il messaggio che si vuole mandare al cliente. Oppure, talvolta, è talmente chiaro che te lo dicono in

maniera sfacciata, come in questo caso: «Rinunciare a un desiderio? Nemmeno per sogno». Sì, effettivamente, basta indebitarsi e allora tutti i desideri diventano possibili. Il sottinteso è: tutto è possibile, anche i desideri che non sono desideri, basta indebitarsi.

Il problema è che quando sei indebitato e non reggi più la mole del peso dell'indebitamento, diventi un cattivo cliente. Proviamo a ricordare gli studi classici: «cattivo» in latino richiama il concetto di *captivus*, che era il prigioniero. Quando tu sei un cattivo pagatore diventi prigioniero di un sistema malato, di un sistema che è avvelenato. Ecco perché non siamo molto lontani da quello che diceva Stiglitz: «*blame the victim*», colpevolizza la vittima. È colpa tua, perché ti sei indebitato troppo, sei andato ben oltre quello che ti potevi permettere. Ed ecco perché questo è, come diceva Stiglitz, il male del neoliberalismo, è il male di un sistema finanziario che sta prendendo l'anima dei risparmiatori.

Cari colleghi, ci vogliono allora assolutamente chiarezza e trasparenza, quella chiarezza e quella trasparenza che per il MoVimento 5 Stelle sono imprescindibili e che sicuramente devono entrare dentro il cuore di questa Commissione, perché la Commissione deve pretendere chiarezza assoluta nel rapporto tra il sistema finanziario e i risparmiatori e certamente non si fa chiarezza con pubblicità dove, per esempio, i mutui ascoltano Mozart o addirittura con supermercati che diventano banche. Sì, perché l'altro giorno mi sono ritrovato l'offerta di un grande supermercato straniero che si propone come banca e ti propongono 9.000 euro, belli pronti e disponibili. Ho fatto una fotocopia in modo che possiate capire che questo inganno è alla portata di tutti.

Come dicevo, non è con l'inganno e non è con pubblicità dove i mutui ascoltano Mozart o i supermercati diventano banche, come le zucche si trasformano in carrozze, che si sconfigge quell'ignoranza finanziaria che, nello spirito del colpevolizzare la vittima, diventa la foglia di fico di maestri e furbini. Una comunicazione subdola e distorta alimenta l'ignoranza finanziaria. Ecco perché il MoVimento non può accettare assolutamente una comunicazione subdola che intossica la vita dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ogni tanto mi piace citare i nonni, perché mio nonno aveva la terza elementare e non sapeva distinguere tra azioni e obbligazioni, però, come tutti i nonni, ha fatto ricco questo Paese grazie alla cultura del risparmio. Mio nonno era come tanti nostri nonni e si fidava della banca, perché la banca faceva la banca e non era diventata un centro vendita di prodotti finanziari e prodotti assicurativi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Prodotti che, tra l'altro, sono diffusi con una incosciente logica, anzi illogica incoscienza, quel senso illogico che porta, appunto, l'indebitato moroso ad essere il cattivo e ad essere poi il *captivus*, cioè il prigioniero. Tanto più che poi, a fare l'esame dei cattivi, bisognerebbe rivedere alcune cosette: perché, per esempio, le truffe finanziarie non vengono raccontate come di dovere sui giornali, in televisione, dai telegiornali o dai *talk show*? Di che cosa hanno paura - per citare Guccini e il suo Cyrano - i «feroci conduttori di trasmissioni false»? Hanno paura che vengano chiuse? Ebbene, benvenuti nel club, mi verrebbe da dire: anche in Italia ci sono truffati che aspettano verità

e giustizia, per esempio, per la manipolazione dei tassi Libor ed Euribor, per cui grandi banche sono state condannate. Attenzione, però: sono state condannate perché avevano manipolato quei tassi, ma tutti i risarcimenti attendono ancora una risposta. Così come ci sono risparmiatori che sono stati truffati perché certi meccanismi finanziari, male utilizzati da pessimi personaggi, diventano le armi del delitto perfetto per smontare i risparmi di gente perbene.

Il Movimento 5 Stelle ha fatto la sua scelta: sta dalla parte di un sistema bancario che è sano e che quindi tutela il risparmio, così com'è scritto nella Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il controllo è il tema centrale e mi domando se ci volesse l'ennesimo scandalo per vedere le anomalie del mancato o insufficiente controllo da parte degli organi preposti. Il fenomeno delle porte girevoli non è soltanto quello che denunciavo e richiamavo, spesso anche qui in Aula, sulla commistione tra istituzioni e banche d'affari, da Barroso, ex Presidente della Commissione europea, a Saccomanni e Grilli, ex ministri; è anche un fenomeno che ha intossicato il sistema di relazioni, per esempio, nel caso delle banche venete.

Vi voglio leggere allora alcuni nomi che hanno fatto questo interscambio: Luigi Amore, che era stato il funzionario della vigilanza di Banca d'Italia e aveva firmato la verifica sulla Banca popolare di Vicenza, venne chiamato in Banca popolare di Vicenza come responsabile dell'*audit*; Andrea Monorchio, che per una lunga stagione è stato ragioniere generale dello Stato e diventerà primo consigliere della Banca popolare di Vicenza, poi il vice presidente: da controllore dei bilanci dello Stato è diventato poi uno dei collaboratori più stretti di Zonin, nei palazzi del potere romano; Antonio Fojadelli, già procuratore capo di Vicenza: in questo ruolo si occupò di un fascicolo riguardante Zonin, decidendo per l'archiviazione e tre anni dopo aver lasciato la magistratura, venne chiamato nel consiglio di amministrazione della Nordest Merchant SpA, che è la banca d'affari prima controllata e poi definitivamente incorporata nella Capogruppo Banca Popolare di Vicenza. E potrei andare avanti con Giuseppe Ferrante, ex ufficiale della Guardia di finanza, che è stato a capo del nucleo vicentino di polizia tributaria e poi responsabile della direzione antiriciclaggio della banca stessa.

Insomma, si potrebbe andare avanti per tanto tempo, al punto da chiedersi se tutto questo non sia incredibile. Certo, è incredibile e, proprio per questo, ho voluto citare alcuni nomi, scritti nero su bianco anche nel libro «Banche impopolari», di cui vi consiglio la lettura.

Questo genere di relazioni è parte della debolezza strutturale del sistema bancario. Le banche sono intrappolate in queste relazioni pericolose. Il grumo degli NPL, se visto in controluce, ci racconterebbe molte di queste relazioni e ci svelerebbe molto delle corsie preferenziali riservate ai soliti nomi e di operazioni finanziarie speculative spesso mascherate da crediti.

Sempre nelle reti relazionali vanno trovate le mappe di certe acquisizioni o fusioni il cui peso grava e aggrava i bilanci di banche importanti: fondi locusta e fondi avvoltoio non sono il bestiario di una natura selvaggia, ma gli untori dell'economia reale, cui è permesso di infettare liberamente.

A proposito di soggetti da rimettere a fuoco, vorrei spendere qualche parola sulle agenzie di *rating*. Giusto pochi giorni fa, ho letto un articolo su «Il Sole 24 ORE» che titolava: «Torna il clan del *rating*: bidoni con Tripla A. Banche, i bilanci gonfiati finiscono sotto tiro», e ancora uno di cui vi leggo alcuni passaggi, che mi sembrano interessanti: «Domanda da un miliardo e mezzo di dollari: è possibile dare un *rating*, senza accorgersi che il *bond* è di una mucca e non di un banchiere? È quanto si è chiesta la SEC dopo la scoperta nei *server* di Standard & Poor's di un messaggio un po' strano: "I nostri modelli di analisi non riescono a catturare la metà dei rischi di un derivato sui mutui: se ci chiedessero di valutare un *bond* strutturato da una mucca, daremmo un *rating* anche a quello"». Bene, questo messaggio ha convinto uno dei colossi a chiudere in gran fretta con un patteggiamento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. E sapete perché non possono essere perseguiti, soprattutto in America? Perché le loro sono delle opinioni e, siccome le opinioni sono espressamente e liberamente custodite, queste possono infettare il sistema economico.

Signor Presidente, il Parlamento si deve riappropriare della fase di controllo del controllore, perché l'indipendenza è garantita soprattutto dalla credibilità del sistema e la nostra crisi bancaria è una crisi di credibilità.

Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle dice «sì» alla Commissione d'inchiesta bicamerale sulle banche. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente.

Il mio voto è in piena coerenza con quanto ebbi modo di esprimere già nella passata legislatura. Da quando ebbi l'onore di essere Presidente della Camera ritengo che il proliferare delle Commissioni di inchiesta sia un assoluto atto di autolesionismo del Parlamento. Questo è un problema che riguarda tutto il sistema politico e legislativo, non riguarda la Commissione di inchiesta specificamente sulle banche. Purtroppo anche in questa legislatura le maggioranze cambiano ma questo orientamento rimane e si consolida: c'è un proliferare delle Commissioni di inchiesta su tutti i settori dello scibile umano. È chiaro che, quando le Commissioni di inchiesta diventano tante in termini numerici, il rischio è che esse costituiscano una sorta di camera di compensazione politica, diventino sede di processi paralleli e servano alle forze politiche per strumentalizzazioni di carattere politico, che niente hanno a che fare con il doveroso ruolo, anche di controllo, che il legislatore può e deve esercitare.

Il dibattito che c'è stato in quest'Aula mi conforta in queste opinioni perché sento parlare, in riferimento alla nuova istituzione di questa Commissione d'inchiesta, che ho presieduto nella scorsa legislatura, di «strumento di analisi» - cito testualmente - per cui non c'è bisogno di una Commis-

sione d'inchiesta. Ho anche sentito parlare di «comunicazioni subdole che inquinano il Paese»: probabilmente è assolutamente vero, ma anche per questo ci sono delle regole, non c'è la necessità di una Commissione d'inchiesta.

Il mio voto vuole solo segnare la coerenza rispetto a quanto ho già detto nella scorsa legislatura. Mi astengo dal voto, non voto contro. Naturalmente auguro ai componenti della Commissione di inchiesta, che ci sarà e che il Parlamento istituirà, di avere migliore fortuna e di smentire le mie, purtroppo, non positive previsioni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 690, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 494.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(535) CASTELLONE ed altri. – *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(92) BOLDRINI e IORI. – *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(Relazione orale) (ore 13,25)

Approvazione del disegno di legge n. 535

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 535 e 92.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, con il presente disegno di legge si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e si istituisce anche il referto epidemiologico, cioè si integrano e si mettono in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in alcune Province del territorio nazionale, e si crea un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati.

I tumori rappresentano il 27 per cento dei decessi in Italia, secondi soltanto alle malattie cardiovascolari; i dati raccolti dall'Associazione italiana di oncologia medica e dall'Associazione italiana dei registri tumori, riportano per il 2017 circa 369.000 casi di nuovi tumori, dei quali 192.000 negli

uomini e 177.000 circa nelle donne; ogni giorno in Italia, complessivamente circa 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno. Negli uomini prevale il tumore della prostata, seguito dal tumore del colon retto, dal tumore del polmone e dal tumore della vescica; nelle donne il tumore della mammella, quindi del colon retto, del polmone, della tiroide e del corpo dell'utero.

I registri tumori di popolazione rappresentano un importante strumento per il monitoraggio della patologia oncologica; in altre Nazioni europee la registrazione dei tumori avviene su scala nazionale, mentre in Italia esistono solo registri attivi in realtà loco-regionali, raccolti nell'AIR-TUM, Associazione italiana registri tumori, che, condividendo un archivio centralizzato, comprende 47 registri tumori generali e 4 registri tumori specializzati, per fasce di età o per specifica patologia tumorale: nel complesso, circa 36 milioni di italiani, pari a circa il 60 per cento della popolazione residente totale, vivono in un'area nella quale è presente un registro tumori di popolazione.

I registri tumori hanno una importante funzione descrittiva della diffusione del cancro in seno a una popolazione e della sua possibile correlazione con la esposizione a fattori di rischio, correlabili con inquinanti presenti nell'ambiente oppure riconducibili a specifici comportamenti individuali o sociali, abitudini o stili di vita, o ancora determinati da mutazioni genetiche ed epigenetiche; essi svolgono una importante funzione di orientamento delle scelte sanitarie, promuovendo e giustificando l'adozione di provvedimenti pubblici finalizzati sia alla rimozione primaria dei possibili fattori eziologici di malattia, sia all'effettuazione di interventi di prevenzione secondaria.

Questo disegno di legge, approvato in sede redigente dalla 12ª Commissione - come ho detto - prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico con riferimento, secondo la riformulazione operata dalla 12ª Commissione, ai singoli sistemi sanitari regionali e delle Province autonome. La Rete concerne altresì i registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'elenco A2 dell'allegato A al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

Al comma 1 dell'articolo 1, la 12ª Commissione ha inserito la finalità del coordinamento, della standardizzazione e della supervisione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché la finalità della validazione degli studi epidemiologici.

I commi 2 e 3, modificati dalla 12ª Commissione, demandano a un regolamento governativo, adottato su proposta del Ministro della salute, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete; delle modalità relative al trattamento di questi dati; dei tempi e dei modi per l'invio dei flussi dei dati; dei soggetti che possono avere accesso alla Rete; dei dati accessibili; delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; delle modalità con le quali siano garantiti agli interessati il diritto di accesso e gli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Detto regolamento governativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella rete è il Ministero della salute.

Il comma 5 pone alcuni problemi sulla valutazione del trattamento dei dati. Al riguardo, la 12ª Commissione ha aggiunto il principio di monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al filo di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministro della salute può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con soggetti qualificati sotto il profilo scientifico secondo le nozioni e le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 con gli enti e le associazioni privati diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali (riguardo a queste ultime, la 12ª Commissione ha inserito la condizione che gli enti e le associazioni in esame si dotino di un comitato scientifico) e infine con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i suddetti enti ed associazioni possano presentare al Ministro della salute proposte in relazione ad iniziative intese allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività della Rete in oggetto.

L'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017. La norma vigente prevede che l'aggiornamento periodico sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La novella fa riferimento invece ad un decreto del Ministro della salute.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico inteso al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione, come specificato dalla 12ª Commissione, alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto epidemiologico è definito dal comma 2 come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o anche a livello nazionale.

L'articolo 5 specifica che la raccolta ed il conferimento dei dati rappresentano un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

L'articolo 6 prevede una relazione annuale alle Camere da parte del Ministro della salute con dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei centri di riferimento regionali, centri anch'essi definiti dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, inserito dalla 12ª Commissione, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedano all'aggiornamento delle proprie normative in tema di sorveglianza sanitaria oncologica e adottino le iniziative necessarie affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende intervenire?

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 535, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto. Questo è un argomento importante e, per quanto ci riguarda, esprimiamo soddisfazione che il Parlamento e, in particolare, il Senato abbiano voluto porre l'attenzione su un tema così grande come quello delle patologie oncologiche, che rappresentano pur sempre il secondo gruppo di malattie, dopo quelle cardiovascolari, che colpiscono la popolazione nel mondo occidentale.

Credo che per quanto riguarda l'epidemiologia e la raccolta dati non siamo all'anno zero in Italia, anzi. È già stato specificato dalla relazione come nel nostro Paese esista una rete di registri di tumori ben organizzata (chi più, chi meno) nelle varie Regioni. Si tratta di una raccolta dati fondamentale per portare avanti la lotta alle malattie oncologiche. Come sappiamo, le tre armi che abbiamo, la prevenzione, la diagnosi e la cura, che rappresentano le tre fasi della battaglia alle malattie oncologiche, necessitano, però, per essere portate avanti con qualità e con successo, di una epidemiologia e di una raccolta dati la più precisa e ampia possibile. Pertanto, rafforzare la Rete dei registri dei tumori e creare un coordinamento ancora più organico a livello nazionale è senz'altro un obiettivo condivisibile. Da questo punto di vista, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV). (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

ERRANI (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, è stato fatto un ottimo lavoro, con la piena collaborazione di tutti i Gruppi. Sappiamo che nel nostro Paese purtroppo vi è una situazione molto diversificata sul territorio, tra diverse Regioni e all'interno delle stesse Regioni. Stiamo parlando di una patologia in crescita, che richiede un salto di qualità del nostro Paese. Questa è dunque una scelta fondamentale che, partendo dall'esperienza positiva dei 47 registri, del lavoro di molte, non poche, Regioni e delle associazioni, ci consente di proporci un obiettivo: fare un vero salto di qualità.

Il coordinamento e la Rete nazionale devono porsi l'obiettivo di costruire le condizioni per superare le differenze territoriali, che sono ancora gravi, di dare ulteriori strumenti per la ricerca, di favorire la sperimentazione e la qualità delle cure, di aiutare le verifiche sui cosiddetti farmaci innovativi. Questo è un punto molto importante perché abbiamo farmaci innovativi che costano anche il 2.000 per cento in più dei vecchi farmaci e non è detto che corrispondano esattamente agli scopi per cui questi farmaci vengono dati. Da questo punto di vista sarà poi necessario costruire un rapporto nuovo con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Di ciò discuteremo però su un altro piano.

Per quanto concerne la prevenzione, essa rappresenta forse la chiave fondamentale per affrontare il tema della lotta ai tumori. Il provvedimento a tale riguardo si pone l'obiettivo di raccogliere le esperienze migliori, di valorizzare le esperienze delle associazioni e di costruire un rapporto con il territorio, che credo sia molto importante.

I colleghi della Commissione sanno che sull'ultimo articolo ho espresso perplessità. Ritengo che un vero salto di qualità sia possibile solo se riusciremo a realizzare una reale cooperazione tra i sistemi regionali e il Ministero, da una parte, e il Parlamento, dall'altra. Diventano allora fondamentali i provvedimenti che il Ministero adotterà, il metodo attraverso cui li realizzerà, coinvolgendo le Regioni affinché esse siano protagoniste del salto di qualità. Penso che, laddove fatta l'intesa, una Regione non la porti avanti, sia giusto perfino il potere sostitutivo. Ma - ripeto - è fondamentale lavorare sulle intese se vogliamo raggiungere gli obiettivi. Diversamente non li raggiungeremo mai.

L'ultimo punto è purtroppo quello più problematico. Tutto questo non si fa senza risorse. L'idea secondo la quale si può fare il salto di qualità a risorse invariate è sostanzialmente destituito di fondamento.

Procediamo dunque. Sostengo convintamente il provvedimento al nostro esame, ma lavoriamo nella legge di bilancio per costruire le condizioni reali attraverso cui il disegno di legge possa raggiungere i giusti obiettivi che tutti noi condividiamo. *(Applaudi dal Gruppo Misto-LeU)*.

BOLDRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi in Assemblea è molto delicato. Ci occupiamo di un tema che tocca profondamente la nostra sensibilità perché purtroppo molti di noi sono entrati in contatto con questa patologia, se non direttamente con persone a noi vicine.

Il testo che oggi ci apprestiamo a votare per la quasi totalità racchiude i contenuti che avevo presentato anch'io in questa legislatura con il disegno di legge n. 92; nella precedente legislatura avevo seguito alla Camera la legge che, grazie a Dio, era stata lì votata all'unanimità; arrivata poi al Senato, non ha però potuto completare l'*iter* definitivo.

Ho visto che gli articoli sono stati approvati all'unanimità e mi auguro che anche per il voto finale vi sia l'intesa fra tutte le forze politiche, anche perché credo che un tema del genere sia davvero trasversale.

Sembra impossibile che il nostro Paese, così all'avanguardia su tanti farmaci innovativi e terapie rivolte a malati oncologici, non abbia ancora una Rete che tenga insieme tutti i registri esistenti, come già i colleghi hanno anticipato.

Devo dire che, grazie ai progressi della ricerca scientifica e ai passi avanti fatti nelle terapie oncologiche, possiamo affermare che di tumori si guarisce, per fortuna. Già nella ottava edizione che è stata pubblicata dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dall'Associazione ita-

liana di oncologia medica (AIOM) sappiamo che, grazie a queste terapie, molte persone hanno un proseguimento nella vita molto lungo dopo aver affrontato il tumore e questo grazie a tutte le scoperte che sono state fatte. Nel tempo abbiamo anche avuto strumenti significativi come il Piano oncologico nazionale 2011-2013 e il Piano nazionale della prevenzione in campo oncologico 2014-2018. Abbiamo una storia importante: chi può non ricordare il professor Umberto Veronesi, che ha fatto della lotta alla patologia tumorale un'avanguardia per tutto il nostro Paese.

Fatta questa premessa, dobbiamo però dire che, come ha già detto chi mi ha anticipato, non partiamo da zero. I registri tumori operano già da molto tempo sul nostro territorio, già dal 1967, tuttavia, come purtroppo spesso avviene in sanità - lo sappiamo - non tutte le Regioni o addirittura non tutte le Province si sono dotate di uno strumento così importante, creando una situazione eterogenea. In effetti, c'è stata un'accelerazione dal momento in cui è stata istituita l'AIRTUM, di cui abbiamo sentito parlare anche prima, che già dal 1997 ha messo le basi per creare i registri tumori. Pensate che nel 2011 i registri tumori presenti erano solamente 29 e coprivano il 35 per cento della popolazione italiana; ora, con gli ultimi dati esposti al Ministero della salute, più di 41 milioni di cittadini, pari al 70 per cento della popolazione, vivono in aree coperte dall'attività dei registri tumori accreditati. Tuttavia in molte aree non ci sono ancora e per questo con il presente disegno di legge vorremmo riuscire a incentivare ulteriori iniziative per nuovi registri che vengano poi accreditati.

Le informazioni raccolte dai registri tumori includono dati anagrafici e sanitari essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, per la ricerca delle cause del cancro, per la valutazione di trattamenti più efficaci e per la progettazione di interventi di prevenzione (proprio così, la prevenzione) per la programmazione delle spese sanitarie. Pertanto, se si vuole sorvegliare l'andamento della patologia oncologica, occorre che qualcuno si assuma il compito di andare a ricercare attivamente le informazioni, di codificarle, di archivarle, di renderle disponibili per studi e ricerche. Sapere come sta una comunità, passare dalla statistica sanitaria all'epidemiologia, consente di descrivere il profilo di salute di una popolazione ed è questa la finalità del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

I registri tumori raccolgono, valutano, organizzano, archiviano in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di neoplasia, le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza e sopravvivenza per le diverse neoplasie e mortalità, fornendo così un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nei diversi territori. Inoltre, fornendo dati di prevalenza a livello locale e stime di prevalenza a livello nazionale, i registri tumori sono strumenti indispensabili per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria in aree e popolazioni ad alto rischio e per indicare in modo dinamico quali aree della prevenzione primaria rafforzare.

L'esigenza di questo sistema efficace di raccolta sistematica di dati anagrafici sanitari ed epidemiologici è stata colta già tempo fa dal legislatore. Bisogna infatti ricordare che la legge Balduzzi, che considerava fondamentale il riconoscimento dei registri tumori in Italia, e che già l'articolo 12

del decreto-legge n. 179 del 2012 contiene al comma 10 la norma che istituisce, oltre al fascicolo sanitario elettronico (un altro strumento fondamentale per il nostro sistema sanitario), sistemi di sorveglianza nel settore sanitario, nonché i registri di mortalità, tumori e altre patologie, e trattamenti ai fini della prevenzione.

Con il disegno di legge in esame in effetti noi creiamo finalmente la Rete dei registri nazionali e regionali, nonché dei sistemi di sorveglianza completando quel disegno di legge che già nel 2012 aveva preso avvio. Come è evidente, il percorso non è stato di breve durata, ma con il provvedimento che ci apprestiamo a votare ci auguriamo venga dato un impulso ulteriore e decisivo a far sì che gli strumenti di conoscenza essenziali per la programmazione siano disposizione di tutti, *in primis* del sistema sanitario nazionale, ma anche dei cittadini di questo Paese, che potranno finalmente sapere se le diseguaglianze di trattamento o di sopravvivenza siano state ridotte, se i programmi di *screening* siano efficaci, se chi vive vicino una discarica o sotto una linea elettrica ad alta tensione o lavora in ambiente insalubre corre un rischio serio o più alto di ammalarsi di tumore.

Per questo il fattore tempo è determinante. Vorremmo recuperare i ritardi del passato, per cui spero che la legge possa avere una corsia preferenziale alla Camera dei deputati e che il regolamento previsto e i decreti attuativi vengano emanati in breve tempo, per un'attuazione concreta, finalmente, della legge.

Onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento rappresenti un passaggio importante per il nostro Paese, come confermato dall'ascolto in Commissione dei vari soggetti auditi. Auspico che il suo *iter* legislativo si concluda in tempi brevi e che trovi anche fondi specifici per il suo mantenimento.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, innanzitutto vorrei esprimere a nome del Gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'*iter* del provvedimento in esame e per il lavoro svolto con il supporto di tutti i membri della 12ª Commissione igiene e sanità. Siamo stati veloci, rapidi e incisivi, passando dalle parole ai fatti e approvando un importante provvedimento, che prevede l'introduzione a livello nazionale di uno strumento quale il registro tumori, indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Penso alle tante persone travolte da questo male, che ha caratterizzato il nostro secolo, e alle loro famiglie sempre e comunque coinvolte. Sono infatti circa 3,4 milioni le persone vive in Italia, nel 2018, con pregressa diagnosi di tumore.

Attualmente in Italia vi sono 47 registri tumori e 4 registri speciali, tutti sicuramente meritori per aver affrontato il tema della raccolta dei dati, finalizzati ad un'analisi conoscitiva dei dati epidemiologici riguardanti le neoplasie in Italia, ma con il limite di essere appunto 51 registri e di coprire solo il 63 per cento della popolazione nazionale.

Il provvedimento portato all'attenzione dell'Assemblea vuole superare questo limite, per arrivare all'istituzione della Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta dunque di uno strumento che ancora una volta va nella direzione della tutela e della protezione della cittadinanza tutta, mettendo le istituzioni nella possibilità di capire, verificare ed approfondire se una determinata situazione oncologica, in determinate zone del Paese, sia collegabile a dei determinati fattori di rischio, offrendo al legislatore nazionale la possibilità di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) tenuto conto dei dati raccolti, nonché di essere consapevole della bontà dei trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi.

Già nelle precedenti legislature e in particolare nella XVII la Commissione igiene e sanità del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania, denominata Terra dei fuochi. L'istituzione dello strumento contenuto nel provvedimento che ci accingiamo a votare è dunque esattamente in linea con quanto affrontato precedentemente. Già all'epoca, nelle conclusioni del suddetto studio, si rivelava l'importanza dei registri tumori, in quanto indice di un ruolo significativo per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale.

Con i registri tumori, infatti, si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare il luogo e l'esposizione ambientale, la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso, la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.

Nello specifico del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 enuncia in modo chiaro le finalità della rete nazionale dei registri tumori, ossia il coordinamento, la standardizzazione e la supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le finalità della validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituto del referto epidemiologico.

L'obiettivo è quindi creare un sistema integrato e unico dei flussi provenienti dai registri tumori esistenti, evitando duplicazioni di banche dati sanitarie, al fine di permettere serie politiche di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò detto, annuncio a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

RAUTI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, oggi ci troviamo finalmente in Aula (era un provvedimento a lungo atteso e rinviato) ad analizzare, a discutere e a votare un provvedimento giusto, molto giusto, teso a creare una Rete nazionale dei registri relativo dei tumori.

Voglio attirare l'attenzione dell'Assemblea su una patologia che continua a mietere vittime e mi permetto di sottoporre alla sensibilità di quest'Assemblea la particolare incidenza che questa patologia terribile ha sulla popolazione femminile. È di tutta evidenza statistica, infatti, che il tumore al seno è la prima causa di mortalità femminile e che siamo ancora molto indietro nel fronteggiare un altro fenomeno del quale si parla troppo poco, perché i numeri non sono tantissimi, ma è una situazione estremamente drammatica: mi riferisco al cosiddetto tumore metastatico, ovvero a quel tumore che da un organo si propaga agli altri. Si tratta evidentemente di un tumore cronico, rispetto al quale non c'è via d'uscita. Chi è vittima di questo purtroppo si trova spesso a dover lottare addirittura con pastoie burocratiche e a non poter accedere in modo proporzionale alla situazione che si trova a fronteggiare a tutti quei servizi che sarebbero dovuti ai pazienti.

Allora noi, con la Rete che oggi il provvedimento che ci apprestiamo a votare intende istituire, mettiamo finalmente un punto positivo su una situazione che vede anche la buona volontà, talvolta personalissima, di medici, primari e ricercatori; un punto da cui ripartire per investire maggiormente in termini di ricerca e di prevenzione, perché conosciamo tutti l'importanza di una diagnosi precoce nelle formazioni tumorali. Con questo registro si mette finalmente un paletto dal quale ripartire; c'è finalmente una messa a sistema di qualcosa che fino ad oggi viene affidato da un lato alla buona volontà e dall'altro all'intraprendenza di una Regione piuttosto che di un'altra. Con questo registro riusciremo anche a fronteggiare in modo più razionale gli aspetti di recidiva, perché avere un registro significa anche poter prendere in carico un paziente e accompagnarlo non solo durante il periodo di degenza, ma anche dopo, verso quel ritorno alla normalità che spesso è l'aspetto più frustrante (il post operatorio) per una persona che è stata operata. Il ritorno alla normalità, il ritorno al lavoro, il ritorno anche talvolta agli affetti; chi è passato attraverso questo cammino sa quanto sia difficile ritornare alla normalità e ricostruirla.

Fronteggiare i casi di recidiva significa un'assunzione di responsabilità e di presa in carico di pazienti che, purtroppo, magari dopo due, tre, quattro o cinque anni si ritrovano a rivivere questo incubo. Attraverso la Rete nazionale dei registri dei tumori potremo anche meglio fronteggiare e accompagnare le vittime. Stiamo introducendo, finalmente, una buona prassi.

Nonostante la materia, devo dire che sono contenta che oggi in quest'Assemblea venga portato all'attenzione di tutti noi e si vari un provvedimento così importante per la pelle e la salute di moltissimi - troppi - italiani.

Fratelli d'Italia dichiara il suo voto convintamente favorevole a questa iniziativa, che consentirà a tutti noi di fronteggiare questo fenomeno e ci metterà più dalla parte dei pazienti (in questo caso voglio usare la parola

«vittime») e più vicini anche a tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano nelle strutture ospedaliere in termini non solo di presa in carico dei pazienti, ma anche di ricerca, prevenzione e sensibilizzazione. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

STABILE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, da medico vorrei ricordare in quest'Aula la rilevanza delle patologie tumorali e, quindi, l'importanza di un loro monitoraggio affidabile, attendibile e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

In Italia il numero di persone ammalate di tumore, o che sono ancora seguite perché hanno avuto un tumore, sta aumentando progressivamente negli anni, il che - può sembrare paradossale - costituisce un dato positivo. Le persone con il tumore vivono infatti più a lungo. Tumori che una volta erano invariabilmente mortali in breve tempo, adesso sono guaribili o - addirittura - diventano malattie croniche con cui le persone possono convivere, spesso con una buona qualità di vita. Da qui, l'importanza dell'attenzione a questo importante tema sanitario.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che, dal punto di vista delle terapie e del trattamento dei pazienti, l'oncologia fa passi da gigante in tempi molto rapidi ed è in evoluzione continua. Questo è un ulteriore motivo per cui è importante che ci sia un monitoraggio che permetta di adeguare il sistema sanitario, costantemente e in tempi adeguati, al mutare delle patologie e delle prognosi dei malati.

Vorrei sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento in esame, il primo dei quali è l'omogeneità. La Rete nazionale dei registri dei tumori va a superare le iniziative locali che in precedenza erano sostanzialmente a carico dei professionisti, su base locale o tutt'al più regionale. Con il provvedimento anche i tumori rari, trascurati - diciamo così - nel dibattito scientifico più frequente, hanno pieno diritto di cittadinanza nella Rete nazionale dei registri dei tumori. Ciò permette di rivolgere una maggiore attenzione ad altri pazienti.

In generale, in un momento in cui il nostro sistema sanitario, che in precedenza era ritenuto tra i migliori al mondo, comincia a dare segni di deterioramento dovuti ai tagli e alle riduzioni operati, il provvedimento in esame, almeno nei suoi propositi, si muove in senso opposto, garantendo una migliore assistenza sanitaria, supportando la sanità pubblica per i cittadini e permettendo di valorizzare l'assistenza, la ricerca, la valutazione del sistema e, quindi, la successiva programmazione.

Altri aspetti positivi consistono nel coinvolgimento delle associazioni (ne esiste una rete vastissima) che, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, supportano la raccolta dei dati sui tumori e anche un atteggiamento improntato a solidarietà e aiuto ai pazienti su tutti i livelli.

Il provvedimento in esame, ancorché fortemente positivo, ingenera però alcune perplessità e dubbi sull'efficacia e sui tempi. Il previsto regola-

mento attuativo da emanare entro un anno dovrà trattare argomenti molto complessi e delicati quali, ad esempio, la messa a punto di un sistema che sia in grado di processare una moltitudine di dati, spesso personali e sensibili, quindi situazioni anche delicate. Sarà un sistema che richiederà tempo e che dovrà essere complesso messo in piedi in assenza di finanziamenti specifici.

Un altro aspetto riguardante i dati è quello relativo alla loro qualità. È inutile disporre di un sistema omogeneo a livello nazionale e raccogliere dati se questi ultimi sono approssimativi, di origine incerta e non sufficientemente precisi. La qualità pertanto potrà essere garantita esclusivamente con una formazione adeguata delle persone che dovranno immettere i dati nel sistema e successivamente trattarli.

Quindi quello che in questo momento non è definito dal provvedimento in discussione è un finanziamento specifico atto ad assicurare che i buoni propositi, che potrebbero sostenere fortemente questo aspetto della sanità pubblica, divengano realtà concreta. Il provvedimento in ogni caso getta le basi per un miglioramento a tutti i livelli nell'assistenza delle persone con problemi tumorali, quindi il voto di Forza Italia sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi abbiamo la possibilità di completare finalmente un *iter* che ci consentirà di dotare il Paese di uno strumento di fondamentale importanza per la prevenzione e il monitoraggio delle malattie oncologiche. Un *iter* che ha subito una battuta d'arresto nella scorsa legislatura quando il testo unificato approvato alla Camera è rimasto fermo in Commissione sanità al Senato senza mai approdare in quest'Aula.

Oggi abbiamo finalmente la possibilità di discutere e di votare un testo che, approvato all'unanimità in Commissione, deve diventare legge al più presto, perché non possiamo sapere quanto si sarebbe potuto fare se non si fossero persi anni; quanto le informazioni elaborate e messe a disposizione attraverso questa rete di raccolta dati avrebbero dato una spinta rivoluzionaria nel contrasto alle patologie neoplastiche; quanto si sarebbero rivelate indispensabili, quanto meno utili e di supporto alla ricerca, oltre che funzionali a una programmazione più ottimale degli interventi di prevenzione.

L'attuale disegno di legge riprende quanto già in buona parte proposto nel testo unificato, ma dall'*iter* tronco, della scorsa legislatura. Oggi, come allora, il fine resta il rafforzamento della capacità di prevenzione delle patologie tumorali e lo studio dei fattori di incidenza, soprattutto in campo ambientale. A beneficiarne saranno innanzitutto i troppi territori che ancora pagano situazioni ambientali complicate e a rischio elevato. Approvando questo testo, metteremo in rete i dati di tutti i registri regionali e dei sistemi di sorveglianza così da incrementare al massimo le attività di monitoraggio e di prevenzione dei tumori su tutto il territorio italiano.

Istituiremo una rete che avrà funzioni di coordinamento nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori, grazie alla quale sarà possibile indirizzare la programmazione sanitaria attraverso un'attenta verifica della qualità delle terapie, e quindi nel complesso dell'assistenza sanitaria. La Rete nazionale dei registri dei tumori rappresenterà uno strumento che darà una forte spinta alla ricerca scientifica, capitalizzando al massimo le risorse ed evitando gli sprechi. Con l'istituzione di un referto epidemiologico sarà possibile disciplinare l'elaborazione costante dei dati raccolti; si studierà su dati aggiornati, precisi ed elaborati con criteri scientifici, eliminando ogni più piccola scoria di approssimazione.

Con l'approvazione di questo testo, cari colleghi, ci dotiamo di un'opportunità unica per far decollare la ricerca e la salvaguardia della salute dei cittadini, della salute di noi tutti. Questo lo sa chi in quest'Aula ha combattuto e sconfitto un tumore, lo sa chi in quest'Aula è stato al fianco di chi ha lottato, di chi alla fine si è arreso e di chi invece, senza perdere la speranza, continua a lottare. Ed è la speranza che abbiamo il dovere e la responsabilità di nutrire, riaccendere e sostenere, alimentandola con i risultati. Per chi crede di avere la consapevolezza che i suoi giorni siano contati, anche un solo giorno in più è utile a radunare le forze per credere che non tutto è finito, che forse c'è ancora qualcosa da fare, che c'è uno studio, una ricerca, un elemento innovativo, una nuova terapia, un nuovo farmaco che allungherà i suoi giorni. E allora riaccendiamola in tutti noi questa speranza; facciamola crescere, alimentiamola, diamole in pasto dati certi, concreti, reali, frutto di un approccio empirico.

Il cancro non è questione di nomenclatura, non è definendo la malattia sgradevole, come ha sostenuto giorni fa un politico, che se ne viene fuori. Per vincere il cancro non possiamo concedere alcun barlume di approssimazione. Lo dobbiamo a tutti quei malati che ogni giorno soffrono e combattono, pur nella consapevolezza di quanto fioca sia la speranza. Lo dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a chi si è ritrovato sconfitto, una sconfitta spesso maturata solo al culmine di lunghe terapie e grandi sofferenze. Personalmente sento di doverlo anche a chi, come me, ha deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla ricerca perché il tumore possa un giorno realmente essere debellato e non da *slogan*, non da giochi lessicali, non trovandogli un nome nuovo che lo renda più gradevole, ma da terapie che siano il risultato di studi scientifici supportati da una serie di dati che fotografano una mappa con su indicate percentuali e cifre relative all'incidenza di specifiche neoplasie in determinati ambiti territoriali. Dove si muore? In che misura? Chi viene colpito più di altri e per quale specifica patologia tumorale? Quanto incide una vita trascorsa in aree contaminate, dove l'aria è satura di veleni, dove la terra, in eterna attesa di bonifica, copre e cela una coltre di residui di lavorazioni industriali che viaggiano sottoterra e sottotraccia, trasportati da falde che raggiungono campi coltivati e li abbeverano? Serve conoscere il nemico per sconfiggerlo e oggi il nemico ha le fattezze di dati nefasti che ci stimolano a tenere alta la guardia e a contrattaccare.

Una delle ultime fotografie scattate dall'AIOM, l'Associazione italiana di oncologia medica, indica che in Italia ogni giorno 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno infiltrante e circa 500 persone al gior-

no muoiono nel nostro Paese a causa di una neoplasia, rappresentando i tumori la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Sappiamo bene che l'arma più preziosa che abbiamo nella lotta alle malattie neoplastiche è rappresentata dalla prevenzione, necessaria e assolutamente prioritaria per l'approccio alla migliore cura possibile per il contrasto ai tumori. Ma la prevenzione non può e non deve limitarsi a un *test* e a una visita diagnostica. Per il perfezionamento della prevenzione devono concorrere numerosi fattori di studio perché si tratta di un processo partecipativo, con molti attori in campo, con competenze specifiche e numeri certi.

Con la Rete nazionale avremo finalmente la possibilità di studiare i dati su incidenza, mortalità e correlazione tra patologie oncologiche e fattori ambientali, soprattutto in alcune zone del nostro Paese con forte incidenza tumorale. Conosceremo la verità sulle morti della terra dei fuochi, la mia terra, e delle tante, troppe terre dei fuochi disseminate nel nostro Paese e sapremo come agire in maniera più efficace e incisiva.

La rete dei registri tumori italiani comprende oggi 47 registri tumori che coprono solo circa il 60 per cento della popolazione e perlopiù i dati in essi contenuti non sono aggiornati, tutt'altro. Basti pensare che nella provincia di Napoli l'ultimo aggiornamento risale al 2013, nella provincia di Salerno addirittura al 2011. Con questo testo prevediamo l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di tanti attori impegnati nello studio, nella lotta e nella prevenzione delle patologie tumorali. Saranno stipulati accordi di collaborazione gratuita con università, centri di ricerca pubblici e privati, enti e associazioni specializzate.

Perfezionando la qualità dei dati oncologici raccolti, colmeremo finalmente una lacuna del nostro Servizio sanitario nazionale: ogni anno avremo una fotografia aggiornata e dettagliata dello stato di salute di tutti i territori del nostro Paese. Un atto dovuto, atteso da troppi anni, nei confronti di chi soffre di questo male, di chi assiste quotidianamente malati di tumore e di chi, con senso di dovere e professionalità, potrà continuare a perfezionare il proprio lavoro di ricerca, che terrà conto di dati nuovi, aggiornati, precisi ed elaborati su scala nazionale, attraverso un costante monitoraggio dei fattori di rischio.

Ci sono materie sulle quali i numeri non si possono annunciare a caso, senza citare una fonte accreditata, rimandare a uno studio elaborato o tener conto dell'evidenza della scienza. Con la salute non si fa propaganda. Serve collaborazione istituzionale, ed è quanto invoco in quest'Aula.

Di fronte alla lotta ai tumori non possono che ammainarsi le bandiere, cedendo il passo a quel senso di responsabilità che deve guidare l'opera e il cammino di tutti noi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 535, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 92.

Delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE sono convocate per la loro costituzione martedì 13 novembre, secondo i seguenti orari: ore 9, delegazione Assemblea parlamentare OSCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14ª Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 10, delegazione Assemblea parlamentare InCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14ª Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 11, delegazione Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto; ore 13, delegazione Assemblea parlamentare NATO, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto.

Commissioni bicamerali, convocazione

PRESIDENTE. Comunico inoltre che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le seguenti Commissioni parlamentari bicamerali sono convocate per la loro costituzione mercoledì 14 novembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati: ore 9, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e Comitato parlamentare di controllo sull'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; ore 14, Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; ore 15, Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, convocazione

PRESIDENTE. Comunico infine che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio 2018, è convocata per la sua costituzione mercoledì 14 novembre, alle ore 8,30, nell'aula della Commissione difesa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho chiesto di fare quest'intervento convinto che l'argomento trattato s'inserisca perfettamente nella giornata giusta, dato che questa mattina abbiamo approvato il decreto sicurezza, che mi piace chiamare anche decreto antidelinquenti.

Bene, qualche giorno fa abbiamo assistito all'ennesima aggressione, agli ennesimi atti di vandalismo nei confronti di una sede della Lega. In questo caso sto parlando della sede di Livorno, che è stata completamente vandalizzata da persone che non avevano altro di meglio da fare che dare questo cattivo esempio di democrazia.

Ciò che è ancora più grave è che, in quel contesto, dei sedicenti centri sociali - che probabilmente andrebbero definiti in altro modo - hanno inneggiato a lungo con cori richiamanti una parte storica importante del nostro Paese. Il motivo più importante di questi cori lo ripeto vergognosamente. Mi vergogno di ripetere in quest'Aula quello che questi ragazzotti hanno avuto il coraggio di dire rivolgendosi a noi della Lega; in questo caso lo dico ai colleghi del Gruppo: «Nelle Foibe ci mettiamo pure voi». Lo ribadisco, un coro ripetuto a lungo: «nelle Foibe ci mettiamo pure voi». A parte che noi della Lega di andare nelle Foibe non ne abbiamo voglia, credo sia stato doveroso segnalare questo triste evento e, soprattutto, portare all'attenzione di molti l'atteggiamento di queste persone, che mi viene da definire dei parassiti asociali, che andrebbero trattati in un modo diverso rispetto a quanto è avvenuto fino ad ora. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non so fino a che punto possa essere valutato questo tipo di aggregazione come un qualcosa che si pone al di fuori della legge, ma se in questo Paese esistono realtà di questo genere, credo che sia opportuno che vengano presi dei provvedimenti. Lo dico nel giorno in cui è stato approvato l'importantissimo decreto sicurezza.

Concludo con l'auspicio che tutti vadano sulla retta via, comprese queste persone e che, magari, nella prossima legge di bilancio, sia riservato un capitolo per acquistare e regalare a questi signori delle zappe, così la smetteranno di fare questo mestiere e andranno a zappare la terra. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, ho sempre seguito da vicino il grande lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell'Arma dei carabinieri, in particolare nella mia provincia, Caserta. Conosco molti di loro, il loro senso del dovere, ma anche e soprattutto la passione e l'umanità che mettono nel loro lavoro. È un lavoro duro e difficile per garantire la sicurezza a noi cittadini.

È per questo che mi ha particolarmente addolorata la notizia di ieri sera della morte in servizio a Caserta del vice brigadiere Emanuele Reali.

Alla sua famiglia, soprattutto alla moglie e alle sue due piccole creature, vanno le mie condoglianze, quelle del MoVimento 5 Stelle e - sono certa - dell'Aula del Senato tutta.

Voglio affidare questo messaggio di cordoglio alle parole dei suoi colleghi e amici. «Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo silenzioso sacrificio di un appartenente all'Arma dei carabinieri nell'adempimento del proprio dovere. Il vice brigadiere Emanuele Reali, trentaquattrenne, sposato e padre di due bambine di quattro e di un anno, effettivo al Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Caserta, alle 4 del mattino di ieri ha salutato la sua famiglia, mentre ancora i figli dormivano ed è uscito di casa per partecipare alla cattura di cinque criminali che avevano perpetrato più di trenta rapine in abitazione e diciotto furti in tutta la Regione Campania e nel vicino Lazio. Al termine dell'operazione, conclusasi con l'arresto di tutti i destinatari delle misure, il lavoro di Emanuele non si è fermato... allertato dall'ennesimo furto in abitazione si è precipitato con i propri colleghi sul posto riuscendo nell'immediatezza a bloccare due dei quattro malviventi. Gli altri due sono riusciti però a scappare e per Emanuele il dovere ha superato la stanchezza, la voglia di tornare a casa dalla famiglia e insieme ai suoi colleghi ha trascorso l'intero pomeriggio a setacciare palmo a palmo la città di Caserta con l'obiettivo di catturare i criminali. Quando i malfattori, intorno alle 19 dello stesso giorno, sono stati notati nei pressi di un bar del centro cittadino, Emanuele e i suoi colleghi non hanno esitato a lanciarsi all'inseguimento dei malviventi, i quali hanno nuovamente tentato la fuga tra le macchine, nei condomini e palazzi della zona. Mentre due carabinieri riuscivano a bloccare uno dei due, Emanuele, incurante del pericolo, ha rincorso l'ultimo della banda che, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è lanciato oltre il muro di cinta che separa l'abitato dai binari della ferrovia. L'ennesimo slancio è stato però fatale per Emanuele, il treno in transito lo ha travolto spezzando la sua giovane vita.

È morto schiantato da un treno, Emanuele Reali, figlio unico di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna a cui mancherà come l'aria, padre di due bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno. È morto schiantato da un treno a Caserta, nell'adempimento del proprio dovere di carabiniere e di cittadino.

Emanuele, più volte encomiato per le sue operazioni di servizio, era un carabiniere esperto, da tredici anni in servizio nella provincia di Caserta, amato e apprezzato da tutti i suoi colleghi per la professionalità, la lealtà e la dedizione ai valori di giustizia e legalità.

Era giovane il trentaquattrenne Emanuele Reali, quanto l'entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio, lungo il binario di una ferrovia. Ed era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere. L'ennesima vittima di una guerra combattuta tutti i giorni, quella silenziosa contro il crimine. Per noi Emanuele Reali, vice brigadiere dei Carabinieri, sarà eternamente giovane e bello. Sarà per sempre un eroe». (*Prolungati applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo ricordo. Credo che, per episodi del genere, sia opportuno intervenire nelle fasi iniziali della se-

duta, per consentire la presenza di tutta l'Assemblea e non quella che purtroppo si riscontra a conclusione della seduta. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).*

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la seconda volta che prendo la parola in quest'Aula per porre all'attenzione vostra e delle istituzioni la situazione di Asia Bibi. Come sapete questa giovane madre pakistana è stata prosciolta dalla Suprema corte del Pakistan, ma purtroppo nulla è cambiato nella sua vita, perché a causa dei tumulti di piazza agitati dagli islamisti, il Governo pakistano ha deciso di trattenerla in Pakistan fino a che non sia aperto il richiesto procedimento di revisione della sentenza che l'ha prosciolta. Nel frattempo, il suo avvocato è dovuto fuggire dal Pakistan a causa delle minacce di morte e si trova in una località segreta. Il marito di Asia e i suoi figli, a loro volta, sono nascosti in una località segreta e da quella località segreta hanno fatto un appello al Governo italiano perché si dia finalmente ospitalità, salvacondotto e possibilità di salvezza a questa giovane donna e alla sua famiglia.

Sappiamo che il ministro Salvini e il ministro Fontana stanno lavorando sottotraccia, con tutta la delicatezza del caso, per risolvere questa vicenda internazionale e vogliamo garantire tutto il nostro sostegno al lavoro di questi due Ministri del nostro Governo. Allo stesso modo, tuttavia, riteniamo indispensabile che anche altre istituzioni diano segnali concreti di appoggio a questa donna, a questa madre e a questa famiglia. Innanzitutto, garantisco personalmente il mio sostegno all'iniziativa che si terrà martedì 13 novembre, dalle 14 alle 15, davanti al Campidoglio, nel quale si esporrà una fotografia di Asia Bibi. Inoltre, chiedo che altri Comuni e altre istituzioni sviluppino iniziative - le migliori possibili - per manifestare in questa situazione tutta la solidarietà del popolo italiano. *(Applausi)*.

Non possiamo permetterci che accadano cose del genere al mondo. Non è possibile che una donna e una famiglia vengano perseguitate per la loro fede. In questo senso chiedo che quanto prima sia convocata la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del nostro Senato, perché si possa dare, anche in quella sede, adeguata attenzione alla vicenda. *(Applausi)*.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo per mettere a conoscenza l'Assemblea dei fatti che sono avvenuti a Terni nelle ultime settimane. A fine agosto, il sindaco Latini ha disposto l'abbattimento di 44 pini marittimi in Via Lungonera Savoia per somma urgenza, sulla base

di due relazioni che ne dichiaravano la pericolosità e soprattutto dopo che un pino marittimo si era abbattuto su una casa, per fortuna senza vittime. Tutto secondo le regole e per tutelare quella sicurezza che più volte è stata purtroppo richiamata in quest'Aula. Ebbene, ieri i carabinieri forestali hanno sequestrato le carte in Comune sulla base di un esposto. Sia chiaro, noi riteniamo la cosa un atto dovuto, c'è sempre il massimo rispetto per l'azione delle Forze dell'ordine. Ciò che vorrei stigmatizzare è che quella continua richiesta di prevenzione che tutte le forze politiche hanno avanzato in quest'Aula dovrebbe portare a dei comportamenti coerenti sul piano istituzionale e politico. La cosa grave è che un intervento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità venga strumentalizzato dalle opposizioni, in questo caso a Terni, e si faccia della sicurezza dei cittadini un argomento di lotta politica.

Se in quest'Aula invochiamo interventi di prevenzione, sarebbe opportuno che tutti, al di fuori dell'Aula, si comportassero allo stesso modo. A titolo personale, quindi, e sono sicuro anche a nome di tutto il Gruppo della Lega, desidero manifestare piena vicinanza al sindaco di Terni Latini per il suo operato, perché siamo sicuri che la responsabilità che gli amministratori si prendono, anche in prima persona, molte volte è la prima difesa per le comunità e i cittadini anche di fronte ai rischi che vengono dalle calamità naturali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, in queste ultime giornate siamo stati tutti toccati da quanto c'è stato proposto dai vari organi di informazione e soprattutto le immagini hanno parlato. Chi provenendo dal Veneto, chi provenendo dalla Sicilia, in tanti abbiamo dovuto constatare come il nostro territorio sia diventato, purtroppo, luogo di morte oltre che luogo di sepoltura. Questo, però, è ancor più drammaticamente vero per il territorio da cui provengo, la Calabria, perché essa che vanta un'altimetria tra le più elevate d'Italia (questo è un dato che pochi ricordano) e pertanto ha anche il maggior numero di bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare. Questo significa che quando piove, e quando piove abbondantemente a causa delle trasformazioni climatiche, si ripetono eventi che sono sempre più preoccupanti. Cosa dovrebbe fare una sana politica? Mi è stato insegnato - e io umilmente ripeto - che compito della politica è prevenire piuttosto che curare. Noi calabresi abbiamo, oltre che circa 1.400 bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare, anche un commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. È una definizione bella, importante e altisonante per significare che il governatore della Regione Calabria, e cioè Mario Oliverio, ha la responsabilità di indicare l'ente - che può essere un ente locale, un Comune, una Provincia, la stessa Regione, un consorzio di bonifica - che avrà la responsabilità, soprattutto penale, di avviare le opere di pulizia necessarie per prevenire, appunto, alluvioni, esondazioni e tutto il resto.

Negli ultimi giorni, soprattutto sul versante ionico - ahimè già colpito in più occasioni nel recente passato - nella zona a nord di Catanzaro, ma anche nel Crotonese e in provincia di Cosenza, si sono avuti episodi che, per nostra fortuna, non si sono trasformati in tragedia.

L'invito che si fa da quest'Aula è rivolto a tutte quelle autorità che politicamente risultano responsabili e che, poi, non vorremmo dovessero rispondere penalmente per omissioni. Non c'è cosa più grave, infatti, che sapere che cosa si debba fare senza poi farlo. Mi rivolgo in questa sede a chi di dovere, quindi anche al soggetto attuatore (perché, oltre al commissario, abbiamo anche il soggetto attuatore, l'ingegner Zinno, una figura mitica nella Regione Calabria), affinché quanto doverosamente deve essere fatto sia fatto. Non si devono infatti ripetere le tragedie che recentemente abbiamo vissuto in Veneto, in Liguria o in Sicilia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

IORI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghi, quello per l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori è un provvedimento molto importante per la popolazione del nostro Paese. Quando una diagnosi di tumore irrompe improvvisamente nella vita di una persona, tutto il suo mondo, che fino a un attimo prima scorreva nella quotidianità, si modifica e viene sconvolto. Si modificano improvvisamente i vissuti del tempo, i progetti si interrompono, si trasformano le relazioni con le persone, con i familiari, con gli amici, con il lavoro. Tutto assume una prospettiva diversa. Si acuisce la percezione di precarietà dell'esistenza; sentimenti di sgomento o di rabbia dominano i giorni, accompagnati da interrogativi, delusioni, speranze, disperazione e le ansie di un calvario fisico ed emotivo coinvolgono sia la persona malata sia tutte le persone che le stanno vicine.

Oggi siamo stati chiamati ad approvare un provvedimento che tocca proprio la fragilità della nostra esistenza e che chiama in causa molti aspetti, fino a quelli più radicali del confine tra la vita e la morte.

Ogni anno purtroppo sono circa 370.000 le persone che si ammalano di patologie tumorali e ogni anno 180.000 di esse non ce la fanno a vincere la battaglia contro il male inguaribile. Ma noi vogliamo oggi dare concretezza alla parola «speranza», una concretezza nuova alle parole «prevenzione», «possibilità», «futuro», perché il numero di coloro che vincono la battaglia contro queste patologie oncologiche deve aumentare, così come la qualità della vita. Ancor più deve aumentare il numero di coloro che, grazie alla prevenzione, possano evitare questa esperienza drammatica.

Le attività di rilevazione epidemiologica sulla popolazione, ampiamente citate nel dibattito, sono alla base di qualsiasi organizzazione dei sistemi sanitari pubblici. È, infatti, del tutto evidente come la risposta sanitaria non possa in alcun modo prescindere dalla conoscenza dettagliata dell'incidenza e della prevalenza delle singole patologie, anche integrata dagli indici di mortalità e di sopravvivenza in relazione alle aree geografiche,

ai fattori genetici, ambientali e comportamentali, ai fini dell'appropriatezza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria.

Questo provvedimento è la conclusione di un lungo *iter*, iniziato nella scorsa legislatura, ma è anche l'inizio di una nuova stagione per conoscere lo stato di salute dei territori del nostro Paese; una stagione iniziata dall'Air-tum, l'Associazione italiana registri tumori, che però ha conosciuto troppe eterogeneità e non ha visto nascere in tutte le Regioni del nostro Paese uno strumento così importante, che invece da ora dovrà accrescere la nostra sicurezza sanitaria.

La creazione di uno strumento di raccolta sistematica di dati aiuta a migliorare la prevenzione, così come le campagne di informazione aiutano a modificare gli stili di vita dei singoli e la qualità ambientale dei luoghi di lavoro, soprattutto nelle situazioni più a rischio. Questo strumento sarà un vantaggio per tutti i cittadini, un dispositivo utile per il servizio sanitario, consentirà di stabilizzare gli interventi di prevenzione e rendere più precoce, più competente e più umana la presa in carica del malato, perché in questo settore il cammino della scienza medica deve procedere di pari passo con la sua umanizzazione. Si è affermato cioè oggi che il diritto alla salute è il bene supremo per ogni cittadino. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Morra e Ostellari).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 8 novembre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanza e interrogazioni
- II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento *(alle ore 15)*

La seduta è tolta *(ore 14,42)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

CORREZIONI ALL'EMENDAMENTO 1.900 RECEPITE DAL GOVERNO

All'articolo 32-*bis*, recante Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del

personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica ed il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.";

al medesimo articolo 32-*bis*, al comma 3, sostituire la parola: "riduzione" con la parola: "utilizzo" e sostituire le parole: "disponibili per le" con le seguenti: "destinate alle";

al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera *a*), premettere la seguente: *0a*): dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,".

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 54.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

Per il testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, si rinvia all'Atto Senato 840.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 2 del 2 novembre 2018 e all'Annesso I del 5 novembre 2018. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 55.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (690)

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;

d) analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;

e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da un'at-

tenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;

f) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

h) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio;

i) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;

l) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

o) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali;

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e i prodotti finanziari utilizzati;

2) i criteri di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei *manager*, nonché la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali,

siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;

5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;

6) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

7) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

q) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;

r) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

s) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano;

t) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;

u) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

v) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

Approvato

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

Approvato*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Approvato*(Organizzazione interna)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori (494)

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.
3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda

un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;

c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;

d) la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;

e) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

f) la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;

g) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;

h) il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;

i) il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti;

l) la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

n) le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente, la sana e prudente gestione degli istituti stessi;

o) gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

p) i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;

q) l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

r) il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «*credit default swap*», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

s) la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;

t) l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 690.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (535)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;

b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;

d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

f) prevenzione primaria e secondaria;

g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;

h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;

l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.

3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Tren-

to e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

Approvato

(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli *standard* scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

Approvato

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico

delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

Approvato

(Conferimento dei dati)

1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

Approvato

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Approvato

(Norme transitorie e finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (92)

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;

i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; moni-

torare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e alle associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3

marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 535 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 690. Articolo 1	213	212	001	211	000	106	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 2	223	222	002	220	000	111	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 3	225	224	002	222	000	112	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 4	229	228	002	226	000	114	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 5	230	229	002	227	000	114	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 6	231	230	002	228	000	115	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 690. Articolo 7	228	227	002	225	000	113	APPR.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 690. votazione finale	250	249	004	245	000	123	APPR.
<u>9</u>	Nom.	Disegno di legge n. 535. Articolo 1	225	224	000	223	001	113	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 2	225	224	000	223	001	113	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 3	231	230	000	230	000	116	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 4	228	227	000	227	000	114	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 5	232	231	000	231	000	116	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 6	234	233	000	233	000	117	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 7	235	234	000	234	000	118	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 535. Articolo 8	234	233	001	232	000	117	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 535. votazione finale	236	235	000	235	000	118	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

55ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Novembre 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
De Vecchis William	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dell'Olio Gianmauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dessi Emanuele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Micco Fabio					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Nicola Primo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Piazza Stanislao	F	F	F	F	F	F	F	F									F
Donno Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F								F	F
Errani Vasco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Evangelista Elvira Lucia	F	F	F	F	F	F		F									
Faggi Antonella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fantetti Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Faraone Davide	F	F	F	F	F	F	F										
Fattori Elena	F	F	F	F	F	F	F										F
Fazzolari Giovanbattista																	
Fazzone Claudio								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fede Giorgio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano								F									
Ferrara Gianluca								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Florida Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fregolent Sonia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fusco Umberto	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Galliani Adriano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gallicchio Agnese	F	F	F	F	F	F	F	F						F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	
Garruti Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gaudiano Felicia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ghedini Niccolò																	
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Gabriella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	

55ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Novembre 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	F	F	F	F	F	F	F	F			F		F	F	F	F	F
Pillon Simone	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirro Elisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pisani Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F									F
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F
Pizzol Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Presutto Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Puglia Sergio	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	F	F	F									
Quarto Ruggiero	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rampi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rauti Isabella								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Renzi Matteo																	
Riccardi Alessandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Richetti Matteo								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ripamonti Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rivolta Erica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Rojc Tatjana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romani Paolo																	
Romano Iunio Valerio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ronzulli Licia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Rossi Mariarosaria																	
Rossomando Anna																	
Rubbia Carlo																	
Rufa Gianfranco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ruspanini Massimo																	F
Russo Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Saccone Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santangelo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Santillo Agostino	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F
Saponara Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Saviane Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sbrollini Daniela																	
Schifani Renato	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Sciascia Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F

55ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Novembre 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Segre Liliana																	
Serafini Giancarlo								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Siclari Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sileri Pierpaolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Siri Armando																	
Solinas Christian	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stabile Laura		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stancanelli Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tesei Donatella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Testor Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
Toffanin Roberta		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Totaro Achille	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Trentacoste Fabrizio	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Turco Mario	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vaccaro Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F									F
Vallardi Gianpaolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F		F	F	F
Vanin Orietta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vitali Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vono Gelsomina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Zaffini Francesco	F	F	F	F	F	F	F										
Zanda Luigi Enrico																	
Zuliani Cristiano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 690:

sull'articolo 7, i senatori Trentacoste e Bruzzone avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 535:

sugli articoli 1 e 2, il senatore Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Battistoni, Bogo Deledda, Boldrini, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Comincini, Conzatti, Crimi, De Poli, Fazzone, Giammanco, Giarrusso, Malan, Merlo, Monti, Napolitano, Parente, Pittella, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sbrollini, Siclari, Siri e Testor.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Molteni Nicola, Grimoldi Paolo, Molinari Riccardo, D'Uva Francesco, Cantalamessa Gianluca, Salafia Angela, Belotti Daniele, Bianchi Matteo Luigi, Bisa Ingrid, Boniardi Fabio Massimo, Cavandoli Laura, Crippa Andrea, Di Muro Flavio, Gobbato Claudia, Invernizzi Cristian, Marchetti Riccardo Augusto, Maturi Filippo, Paolini Luca Rodolfo, Potenti Manfredi, Ribolla Alberto, Saltamartini Barbara, Tateo Anna Rita, Tombolato Giovanni Battista, Turri Roberto, Lucchini Elena

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (925)

(presentato in data 07/11/2018)

C.392 approvato dalla Camera dei deputati

(assorbe C.460);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (926)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1123 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (927)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1125 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (928)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1126 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (929)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1127 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pillon Simone, Urraro Francesco

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (922)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo,

Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rossellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi via internet (923)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rossellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido (924)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Rauti Isabella, Zaffini Francesco, Balboni Alberto, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Garnero Santanchè Daniela, Urso Adolfo, Maffoni Gianpietro

Disposizioni in materia di riconoscimento degli operatori sanitari quali pubblici ufficiali e di prevenzione e gestione del rischio legato alla violenza sui luoghi di lavoro (930)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Perosino Marco, Berutti Massimo Vittorio, Tiraboschi Maria Virginia, Pichetto Fratin Gilberto, Castiello Francesco

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo (931)

(presentato in data 07/11/2018).

Interrogazioni

LANNUTTI - *Al Ministro della giustizia* -

(3-00350) (Già 4-00539)

DE BERTOLDI, CIRIANI - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

sono sempre più numerosi i casi in cui coppie omosessuali chiedono la trascrizione in Italia dell'atto di nascita di un figlio nato all'estero con il metodo della fecondazione eterologa o, addirittura, della maternità surrogata;

come noto, l'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, vieta espressamente l'accesso alle tecniche di procreazione mediamente assistita a coppie dello stesso sesso, mentre l'articolo 12 vieta il ricorso alla surrogazione di maternità, nonché alla sua organizzazione o pubblicizzazione;

la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non estende a queste la disciplina sulle adozioni, vietando anche la cosiddetta *stepchild adoption*, vale a dire la possibilità per ciascun membro della coppia di adottare il figlio dell'altro;

queste pratiche sono, dunque, vietate in Italia e questo spinge le coppie formate da persone dello stesso sesso a recarsi all'estero per poter avere dei figli;

nell'aprile 2018, addirittura, per la prima volta in Italia, un bambino nato nel territorio nazionale è stato ufficialmente registrato come figlio di due madri;

nel corso degli anni, gli ufficiali di stato civile si sono trovati di fronte al compito di effettuare la trascrizione di tali atti di nascita, lasciati soli da una normativa lacunosa e da interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e spesso arbitrarie, oscillanti tra dichiarazioni di contrarietà all'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale e dal complesso dell'ordinamento giuridico e, all'opposto, di esigenze di tutela dell'interesse del minore, nel senso del riconoscimento allo stesso del "diritto a conservare lo *status* di figlio";

l'orientamento di molte pronunce giurisprudenziali sembra prescindere dal fatto che la normativa italiana tutela il diritto del bambino ad avere due genitori di sesso diverso e che il codice civile, laddove disciplina il riconoscimento dei figli, contempla unicamente le ipotesi di quelli nati in costanza di matrimonio, istituto riservato dal nostro ordinamento esclusivamente alle coppie eterosessuali, o del "figlio nato fuori dal matrimonio" che può essere riconosciuto "dalla madre e dal padre";

considerato che le decisioni dei giudici sembrano sottovalutare l'importanza della figura maschile unitamente a quella femminile nell'armonico

sviluppo psicofisico e quindi relazionale del minore (funzione ampiamente attestata dalla psicologia dello sviluppo e pacifica in giurisprudenza sino a non molto tempo fa),

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo riguardo alla questione complessiva evidenziata e, in ogni caso, quali iniziative intenda assumere per colmare la lacuna normativa che crea incertezze interpretative sulla possibilità di registrare o trascrivere atti relativi a pratiche vietate espressamente per legge in Italia.

(3-00351)

BERARDI, BERNINI, MALAN, MALLEGGNI, GALLONE, MOLES - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

dalla lettura del disegno di legge di bilancio per il 2019, che ha iniziato il suo esame alla Camera dei deputati, risulta che per il settore del pubblico impiego sono state stanziati nuove risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle amministrazioni statali del triennio 2019-2021. Tali risorse, che vanno calcolate al netto delle entrate contributive e fiscali che generano, risultano pari a 700 milioni nel 2019, un miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021;

mentre per le assunzioni di personale del settore statale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sono stati appostati 230 milioni nel 2019, 570 milioni nel 2020 e 760 milioni nel 2021;

quindi poche risorse. Mentre si annunciano grandi risorse assegnate, sempre nel disegno di legge di bilancio per il 2019, a un apposito Fondo contenente oltre 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Peraltro, con la singolare iniziativa di stanziare risorse in *deficit*, cioè chiedendo soldi agli italiani attraverso l'emissione di nuovo debito pubblico;

questo è tutto quello che si può trovare, nella legge che appunto destina le risorse ai vari comparti della pubblica amministrazione, in cui sono comprese anche le assunzioni per i fondamentali comparti delle forze di Polizia;

peraltro, va ricordato che i rinnovi contrattuali, cui ora si fa fronte, erano stati deliberati durante la XVII Legislatura;

poche migliaia di assunzioni nei comparti della pubblica sicurezza, a fronte di una carenza di organico di quasi 25.000 unità;

a questi si aggiungono 850 nuovi Vigili del fuoco nel 2019, in un Paese che ogni giorno mostra le proprie enormi carenze da un punto di vista idrogeologico e la propria incapacità a rispondere agli imprevedibili fenomeni meteorologici, costringendo il Corpo dei Vigili del fuoco ad intervenire su emergenze che potevano essere evitate;

mentre le promesse erano state altre e sembrano ora smentite dai numeri presenti nel disegno di legge di bilancio;

sembra che, rispetto alle promesse di miliardi, manchino risorse economiche e risorse umane per colmare quei vuoti di organico che servono a fronteggiare un bisogno crescente di sicurezza;

anche il decreto cosiddetto Salvini (Atto Senato n. 840), approvato dal Senato, rischia di diventare una scatola vuota in assenza delle risorse finanziarie appropriate;

in mancanza di risorse umane difficilmente si riuscirà a fare fronte a una richiesta di sicurezza che viene dai territori e che, nonostante il calo degli arrivi di migranti, deve fare i conti con ampie situazioni di degrado urbano e di mancanza di controllo del territorio da parte dello Stato;

si è in presenza anche di un quadro di numeri di assunzioni e di *turnover* che preoccupa, se si pensa ad altri comparti del settore pubblico, come quello della magistratura, quello della scuola e quello della sanità;

ci sono interi settori che, a causa della mancata programmazione per sostituire coloro che giustamente hanno raggiunto l'età pensionabile, metteranno i cittadini di fronte a nuove situazioni di criticità con mancanza di medici, insegnanti e magistrati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un piano preciso per programmare ed affrontare in modo organico gli enormi problemi che derivano da una pubblica amministrazione spesso organizzata male, al di là dei vuoti di organico, dove ancora non esiste un sistema premiale e di sanzioni appropriato a un Paese che è la settima potenza mondiale.

(3-00352)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Ministero dell'interno, per il tramite delle questure, è delegato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al rilascio del passaporto elettronico sul territorio nazionale mentre il Ministero degli esteri conserva la competenza esclusiva al rilascio del medesimo documento all'estero;

il Ministero dell'interno ha istituito, negli ultimi anni, una procedura informatica che snellisce le verifiche presso la questura competente dei requisiti ostativi all'emissione del passaporto, sperimentando anche procedure che prevedono il collegamento informatico al casellario giudiziale per ridurre ulteriormente i tempi di verifica;

anche il Ministero degli affari esteri, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso un processo di rinnovamento, investendo sull'uso della tecnologia per semplificare le pratiche burocratiche e ridurre il più possibile i tempi di attesa per la fornitura dei servizi consolari;

nell'ottica di rendere un servizio ai cittadini e di semplificare il loro rapporto con la pubblica amministrazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione con Poste

italiane SpA che, dopo una sperimentazione ad esito positivo, ha previsto l'attivazione del servizio in tutto il territorio nazionale;

il servizio attivato, facoltativo e a pagamento per l'utente, prevede il superamento del tradizionale sistema del ritiro del passaporto presso gli uffici della Polizia di Stato, sostituito dal recapito diretto, tramite posta assicurata, presso il domicilio indicato dal titolare: l'utente paga il servizio direttamente in contrassegno al momento della ricezione della busta contenente il passaporto, per un importo di 9,05 euro;

inoltre, al momento della richiesta di attivazione del servizio, al cittadino viene altresì rilasciata una ricevuta sulla quale è riportato il numero relativo alla busta, che potrà essere utilizzato per monitorare le fasi della trasmissione del libretto attraverso il portale di Poste italiane;

nonostante lo snellimento delle procedure di trasmissione della richiesta e di ricezione del passaporto, sono rimaste, invece, invariate tutte le incombenze preliminari: è necessario presentare un contrassegno telematico da 73,50 euro, da acquistare in una rivendita di valori bollati, nonché la ricevuta del versamento di 42,50 euro, effettuato esclusivamente presso gli uffici postali, mediante bollettino di conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

sebbene siano gli unici costi da pagare per la richiesta del passaporto, poiché dal 24 giugno 2014 la tassa annuale del valore di 40,29 euro è stata definitivamente abolita, si tratta di adempimenti che, a prescindere dal costo, costituiscono un appesantimento burocratico relativamente ai tempi complessivi dell'intera procedura di rilascio del passaporto, a svantaggio del cittadino;

da anni ormai, l'intera attività amministrativa pubblica è incentrata sulla messa in atto di un processo di sburocratizzazione generale che, sulla base dei criteri di economicità e di efficacia, snellisca gli adempimenti a carico del cittadino, favorendo la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e semplificando il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i privati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che non sia ipotizzabile un'ulteriore semplificazione dell'intero procedimento, mediante uno snellimento altresì delle procedure relative all'espletamento delle incombenze preliminari, ad esempio prevedendo uno sportello unico presso il quale sia possibile effettuare, contestualmente, i pagamenti relativi agli importi dovuti, che al momento sono da effettuare in due luoghi distinti, e, se del caso, ritirare altresì il documento richiesto.

(3-00353)

MARCUCCI, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

il testo fondamentale sul quale si reggono il Governo e l'incerta maggioranza Lega-Movimento 5 stelle riservava un intero paragrafo alle politiche per la famiglia;

la promessa di servizi di asilo nido in forma gratuita è forse la proposta in tema di famiglia che ha fatto conseguire i maggiori consensi sui giornali ai due *partner* del contratto di governo, Salvini e Di Maio. Naturalmente solo "per le famiglie italiane", come è stato scritto alla fine nel contratto, a dimostrazione di quanto un'ideologia che appare agli interroganti discriminatoria verso gli stranieri sia l'unico vero collante dell'attuale maggioranza di cui l'odierna approvazione del "decreto insicurezza" è la più tangibile e riprovevole manifestazione;

fatto sta che gli asili nido gratuiti non li hanno visti nemmeno le famiglie italiane, che fronteggiano ogni anno i continui aumenti delle rette comunali, a dimostrazione che negare i diritti a qualcuno è solo il primo passo per negarlo a tutti i cittadini. Ma gli interroganti si chiedono che cosa in fondo ci si possa aspettare da forze politiche che fanno un vanto di escludere bambini di 6 anni dalla mensa scolastica per il luogo di nascita dei loro genitori. Ad opinione degli interroganti la proposta si è poi rivelata per quello che è: propaganda ai danni dei bambini e delle loro mamme in molti casi costrette, in mancanza di servizi adeguati, a lasciare il loro posto di lavoro per prendersi cura dei loro bambini;

nel contratto di governo si era promesso di "introdurre politiche efficaci per la famiglia, per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro". Ed invece, secondo gli interroganti, come se non bastasse la promessa mancata degli asili nido gratuiti, si è fatto ancora di peggio: si sono introdotti elementi per rendere più difficile la vita alle donne e alle famiglie, essendo altrimenti incomprensibile il mancato rifinanziamento del congedo di paternità, che costituiva uno strumento importante per promuovere l'uguaglianza di opportunità, in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione vita-lavoro, specialmente per le donne;

valutato che, a giudizio degli interroganti:

sarebbe inutile dichiarare che la politica adottata nella manovra di bilancio dal Governo e dal Ministro in indirizzo in materia di famiglia ha un'impostazione "maschilista", come ha fatto recentemente notare il presidente dell'INPS: vista la composizione dell'attuale Esecutivo e l'orientamento culturale dello stesso Ministro ciò sarebbe forse visto come un apprezzamento;

considerare la previsione di affidare terreni agricoli in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021, solo rigorosamente per coppie sposate, come una misura per favorire la crescita demografica rivela la condizione illusoria nella quale vive una parte dell'Esecutivo, che forse non ha solo nostalgia di un gretto familismo patriarcale di antica memoria, ma pensa di trovarsi ancora in un Paese pre-

valentemente agricolo e di piccola proprietà contadina, come negli anni '20 del secolo scorso;

a un tale Governo e ad un tale Ministro bisogna chiedere conto delle promesse e della propaganda, fatta a detrimento delle famiglie italiane, per pretendere che alle politiche annunciate nel contratto di governo corrispondano concreti provvedimenti legislativi,

si chiede di sapere:

quali siano le misure per gli asili nido gratuiti, promessi nei mesi scorsi, prima nel contratto di governo e poi, a più riprese, in dichiarazioni sui giornali dai ministri Salvini e Di Maio;

quali siano le misure previste per l'innalzamento dell'indennità di maternità;

quali siano le proposte di agevolazione alle famiglie promesse nel contratto di governo, come i rimborsi per asili nido e *baby sitter* per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro;

quali siano le proposte per una fiscalità di vantaggio, tra cui la prefigurata "IVA a zero", promessa alle famiglie per i prodotti neonatali e per l'infanzia;

in quale provvedimento collegato alla manovra finanziaria sarà previsto il premio economico a maternità conclusa per le donne che rientrano al lavoro e gli sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le madri dopo la nascita dei figli;

in che cosa consistano, infine, le politiche per le donne, gli anziani e la terza età e il sostegno alle periferie, annunciate nel contratto di governo e poi dimenticate nel disegno di legge di bilancio per il 2019.

(3-00354)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CAUSIN, TOFFANIN, BARBONI, PAPATHEU, RIZZOTTI, DE POLI, BERARDI, TESTOR, ALDERISI, FANTETTI, LONARDO, BATTISTONI, CONZATTI, MODENA, BINETTI, MASINI, PICHETTO FRATIN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con nota del 28 ottobre 2018 il presidente della Regione Veneto ha richiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato in data 29 ottobre lo stato di mobilitazione nazionale, a causa degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della regione Veneto;

gli eventi meteorologici con intense precipitazioni piovose e con raffiche di vento fino a 180 chilometri orari, che dal 28 ottobre si sono susseguiti per più giorni, hanno interessato tutto il territorio veneto, con particolare intensità nella provincia di Belluno, causando la morte di 3 persone, nonché ingenti danni e disastri per tutta la popolazione delle zone;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane, soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di acquedotti, fognature e gas. Interi comuni si trovano ad oggi con problematiche relative ai servizi di pubblica utilità;

al momento attuale le aree più colpite risultano, oltre alla provincia di Belluno, la valle di San Lucano, gioiello Unesco, ora rasa al suolo; quelle dell'altopiano di Asiago, del massiccio del Grappa e le zone del Veneto orientale attraversate dal Piave e dal Tagliamento;

l'area montana era già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

ad oggi risulta il quadro seguente: le utenze scollegate tra Belluno e Venezia sono ancora 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante, per circa 50 chilometri di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano in 400 chilometri; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del ponte sul Piave a Ponte della Priula; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stata rasa al suolo, comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, con perdita di materiale sabbioso nei 120 chilometri di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ettari, mentre 10.000 ettari per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

milioni e milioni di euro investiti in piste ciclabili, in percorsi illuminati e tabellati, sono scomparsi con le piene dei torrenti;

l'ecatombe di copertura boschiva di fatto espone interi e vasti versanti alla potenziale instabilità: l'assenza di copertura boschiva e dell'apporto alla stabilità del versante che può dare l'insieme degli apparati radicali aumenta potenzialmente il rischio in aree che fino ad ora erano considerate stabili, proprio perché coperte da imponenti foreste. Tale rischio potrà essere valutato solo successivamente alla rimozione della massa legnosa caduta;

per quanto riguarda le colture, le più colpite in Veneto sono la soia e la semina del frumento. Quanto alla pesca, i danni derivano dal fermo imposto ai pescherecci dai forti venti e dalle mareggiate, ma si temono perdite sensibili anche per la mitilicoltura: parecchi impianti *offshore* risultano compromessi, se non annientati, dalla violenza del mare. Nelle ultime ore risulta anche che la pressione del fiume Po in piena abbia provocato il cedimento dell'argine della Busa di Tramontana, che separa la laguna del Barbamarco dal Po di Pila, causando così uno sconvolgimento dell'*habitat* lagunare con seri rischi per la produzione delle vongole, importante sostentamento di quella zona;

considerato che:

il Governo, nella persona del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, non intenderebbe richiedere il prestito di 800 milioni per opere contro il dissesto idrogeologico, che erano stati concordati con la Banca europea degli investimenti (Bei) dalla *task force* "Italia Sicura", sciolta a luglio;

secondo le più recenti stime, il fabbisogno finanziario in relazione al dissesto idrogeologico dovrebbe essere di almeno un miliardo all'anno,

si chiede di sapere:

con quali iniziative di massima urgenza e secondo quali priorità il Governo intenda affrontare le emergenze territoriali per mettere in sicurezza la popolazione e far riprendere le attività;

dove intenda reperire i fondi da stanziare nel disegno di legge di bilancio per il 2019 per far fronte all'emergenza e al problema del dissesto idrogeologico in Veneto;

quali siano le linee programmatiche sulla prevenzione del dissesto idrogeologico da adottare per la prossima azione del Governo.

(3-00355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il Sud* - Premesso che:

furono il Giro d'Italia e la vittoria del mitico Gino Bartali ad evitare la guerra civile che stava per esplodere dopo l'attentato a Togliatti;

il Giro da sempre ha unito l'Italia e gli italiani. Assistere oggi a un Giro che si dimezza, lambendo a malapena il Sud con una sola tappa a San Giovanni Rotondo è, come osservato dalla stampa quotidiana, "uno scempio e un tradimento", riflettendosi nel dimezzamento del Giro stesso l'immagine di un Paese spezzato e diviso;

il Mezzogiorno d'Italia costituisce, sempre come rappresentato dalla stampa quotidiana, un'area "che si spopola e dimagrisce fino a diventare scheletrica, raggiungendo il punto più basso della sua decrescita infelice: non c'è area in Europa più spopolata, più grande e depressa che questa";

negli ultimi 15 anni il Sud ha perduto un milione circa di abitanti e ben 200.000 laureati, per la cui formazione si sono investiti circa 30 miliardi di euro, e finirà per perdere, secondo le previsioni, altri 5 o 6 milioni di residenti entro il 2050;

l'accorciamento del Giro d'Italia fa perdere una opportunità, non certo secondaria, di valorizzare le regioni meridionali, facendo conoscere le bellezze delle aree interne, privandole di un'occasione importante di collegamento al resto del Paese e all'Europa e rimuovendo lo stato di "segregazione topografica" in cui versano così definito già nell'800 da un grande meridionalista, Giustino Fortunato, della cui autorevole voce non resta che un'eco flebile e remota;

la legge n. 158 del 2017 a favore dei piccoli comuni, pur non contenendo specifiche disposizioni riguardo al Giro d'Italia, fa obbligo di un insieme di iniziative omogenee, tra cui misure per la diffusione della stampa quotidiana, per la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, per le produzioni cinematografiche dirette alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione delle risorse culturali delle aree interne del Mezzogiorno, a fini di contrasto dello spopolamento e di tutela delle comunità con disagio insediativo, per la più parte presenti lungo la dorsale appenninica meridionale; misure, peraltro, rimaste al momento inattuata,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare che una significativa, emblematica manifestazione sportiva, qual è il Giro d'Italia, che ha sempre coinvolto unitariamente l'intero Paese, venga nel 2019 ridimensionata da manifestazione di portata nazionale a manifestazione di portata soltanto territoriale, escludendo ben sette delle otto regioni meridionali e derogando, in violazione del legittimo affidamento delle comunità del Mezzogiorno, a una prassi risalente e consolidata.

(4-00814)

ASTORRE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulano o rinnovano contratti di locazione secondo la modalità "concertata", nei comuni ad alta tensione abitativa;

il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede, ogni 24 mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni;

l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha esteso anche per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta (cedolare secca) al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei comuni con carenze di disponibilità abitative, di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, anche nei comuni ad alta tensione abitativa come individuati dal CIPE;

considerato che l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato effettuato con deliberazione del CIPE del 13 novembre 2003,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e come intenda intervenire, al fine di predisporre l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, in ossequio alla disciplina normativa di riferimento, ai sensi della quale a tale aggiornamento deve provvedersi ogni ventiquattro mesi.

(4-00815)

MONTEVECCHI, MANTOVANI, LANZI - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nell'ambito della strategia generale di riorganizzazione dell'attività il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia ha predisposto il progetto per la realizzazione di nuova sede da ubicare nel territorio del comune di Rubiera (Reggio Emilia). Nel 2012 si è avviata la procedura di approvazione del progetto in Comune;

le opere in progetto riguardano la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Consorzio agrario provinciale e degli spazi annessi: area cortiliva, parcheggi di pertinenza e pubblici e relative strade di accesso, area da destinare a verde privato e a verde pubblico;

l'area di sedime su cui verrà realizzato l'intervento edilizio confina a sud/sud-est con la strada provinciale 85 di via Fontana, a nord con la strada comunale di via Rivone, a ovest con la strada ciclopedonale Fontana-Rubiera, a sua volta adiacente al canale di bonifica denominato "canale di Carpi";

sulla zona in cui dovrebbe sorgere la nuova sede insistono vincoli paesaggistici perché zona agricola di tutela di insediamenti storici e culturali non urbani;

in merito alla realizzazione della nuova sede interprovinciale all'interno del comune di Rubiera con delibera n. 68 del 13 marzo 2012, la Giunta della Provincia di Reggio Emilia ha emesso parere negativo riportando una serie di vincoli inerenti al terreno su cui deve nascere la nuova sede del

Consorzio e specificando che si tratta di una zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale e ricadente all'interno "dell'Area di notevole interesse pubblico del Parco del fiume Secchia soggetta a tutela ai sensi del decreto legislativo n 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel parere si osservava altresì che "Il Piano Regolatore Generale condiziona la nuova costruzione delle attrezzature di servizio all'agricoltura in territorio rurale al fatto che supportino direttamente il ciclo produttivo delle aziende del territorio, condizione che non viene riscontrata nel caso del progetto di cui sopra trattandosi piuttosto di attività commerciale attinente all'hobbistica e al tempo libero più che alla produzione agricola";

inoltre nella medesima delibera la Provincia richiedeva di verificare se esistessero "le condizioni per una diversa localizzazione" in cui realizzare la sede del consorzio, optando per un territorio "meno delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico e preferibilmente in zona produttiva o commerciale";

acquisito il parere negativo da parte della Provincia, il Comune di Rubiera, dati i vincoli paesaggistici elencati si rivolgeva alla Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

con nota prot. 8821 del 31 maggio 2013, contraddicendo il parere espresso dalla Giunta provinciale di Reggio Emilia, la Sovrintendenza esprimeva parere favorevole e, ignorando di fatto i vincoli citati, definiva l'intervento come compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento ponendo una serie di condizioni relative alla sua realizzazione;

a giugno 2014 la Provincia con la delibera n. 111 escludeva, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto affermava: "gli interventi previsti non determinano impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate una serie di prescrizioni";

considerato che, a parere degli interroganti:

la realizzazione del progetto aumenterebbe in modo eccessivo le cubature di superficie costruita in una zona di particolare pregio paesaggistico e di notevole interesse pubblico quale quella del parco del fiume Secchia;

in tutta la zona non vi è altro edificio che per caratteristiche, dimensioni e peculiarità estetiche possa essere paragonato a quello in oggetto, per cui l'intervento risulterebbe avulso dal contesto e la realizzazione impatterebbe in modo invasivo sul paesaggio, stravolgendone profondamente le caratteristiche e precludendone la fruizione;

la nuova sede troverebbe una collocazione sicuramente più adeguata e molto meno impattante in termini di consumo di suolo nell'area in cui già sorge il Consorzio agrario di Campogalliano, che ha un'ampia disponibilità di edifici per ospitare la nuova sede;

i cittadini che abitano in quest'area hanno più volte espresso contrarietà alla realizzazione del progetto manifestando il loro dissenso anche costituendo il comitato "Spostiamo il consorzio", che ha provveduto a una raccolta firme depositate in Comune. L'edificio progettato per la sede del consorzio sarebbe infatti adiacente a una pista ciclabile, di fianco a canali e torrenti e adiacente a un'area residenziale;

oltre ai vincoli descritti, il terreno su cui il progetto dovrebbe essere realizzato ha una conformazione tale per cui la realizzazione sarebbe ostacolata tanto dall'accesso dei mezzi quanto dalla mancanza di spazio, qualora ci fosse la necessità di ampliare gli edifici;

il progetto prevede, inoltre, lo stoccaggio di cereali nonché un'area commerciale che andrà a incidere negativamente sulle attività commerciali presenti sul territorio. Inoltre, all'interno della struttura dovrebbe svolgersi attività di vendita e conservazione di fitofarmaci incompatibile con i vincoli presenti sull'area;

considerato altresì che:

la costruzione *ex novo* sull'area richiesta occuperebbe 20.000 metri quadri di terreno ad alta vocazione agricola, precludendone definitivamente l'utilizzo;

risulta agli interroganti che non sia stato effettuato alcuno studio di fattibilità;

si stima che la realizzazione su quest'area avrà tra i suoi effetti anche un notevole aumento del traffico dei mezzi pesanti e agricoli sulla viabilità ordinaria della zona in un comune come Rubiera, già fortemente vessato da traffico e inquinamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per garantire che siano rispettati i vincoli paesaggistici e di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali siano le motivazioni e i criteri in base ai quali la Sovrintendenza abbia ritenuto di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto, senza tenere conto dei vincoli paesaggistici e di tutela insistenti sul territorio, nonché del parere negativo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia;

quali siano le ragioni per cui la Giunta della Provincia di Reggio Emilia abbia escluso il progetto dalla valutazione ambientale strategica.

(4-00816)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il quotidiano "la Repubblica", edizione di Milano, di lunedì 5 novembre 2018, riporta la notizia della chiusura, prevista entro la metà di novembre, del centro di accoglienza straordinaria di via Corelli a Milano, al fine di eseguire dei lavori per trasformare la struttura in Cie, centro di identificazione ed espulsione;

nel 2013, dopo un incendio, proteste e sommosse, l'allora Cie venne chiuso;

ad oggi l'*hub* ospita circa 420 profughi ed è la realtà in cui circa 80 persone lavorano per rendere quel centro il luogo dell'integrazione;

appare del tutto evidente che, qualora il centro di accoglienza dovesse chiudere, le 420 persone si troverebbero senza un luogo dove poter essere ospitate, poiché cambierà la destinazione d'uso del luogo che verrà adibito all'identificazione ed all'espulsione, e questo ricadrebbe interamente sull'amministrazione comunale;

la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli è una scelta politica del Ministro dell'interno, nonché ex consigliere comunale della città di Milano;

l'amministrazione comunale necessiterebbe, per far fronte all'emergenza abitativa e di accoglienza, di ulteriori costruzioni e, laddove non vi fosse più la necessità di avere un centro di accoglienza straordinaria, il plesso potrebbe essere adibito a luoghi deputati alla residenza temporanea per senzatetto o altre emergenze abitative,

si chiede di sapere:

come il Ministro dell'interno intenda sistemare 420 esseri umani e perché voglia smantellare i centri di accoglienza;

se pensi che la struttura di via Corelli a Milano possa essere messa a disposizione delle varie emergenze abitative che la città presenta;

come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda tutelare 80 dipendenti che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, a causa non di una crisi economica o di una delocalizzazione, ma di una scelta politica.

(4-00817)

PRESUTTO, ORTOLANI, ACCOTO, PESCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, TURCO, LANZI, ANASTASI, NATURALE, RICCIARDI, QUARTO, VACCARO, PUGLIA, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, LOMUTI, GAUDIANO, LEONE, BOTTO, GARRUTI, ANGRISANI, LANNUTTI, DI NICOLA, DI GIROLAMO, MARINELLO, MAUTONE, DI MICCO, DRAGO, GUIDOLIN, D'ANGELO, ABATE, GIANNUZZI, CROATTI, CASTELLONE, LUCIDI, DE LUCIA, DONNO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con delibera n. 626/2008, l'Autorità portuale di Napoli (ora Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale) approvava il progetto esecutivo della darsena di levante dell'importo complessivo di 154.000.000 euro di cui 123.047.877,60 per lavori a base di appalto (120.549.780,42 euro per lavori soggetti a ribasso d'asta, e 2.498.097,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre alle somme a disposizione;

a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'associazione temporanea di imprese Trevi SpA, è stato stipulato il contratto d'appalto n. 6604 del 12 ottobre 2011, registrato il 18 ottobre 2011 all' Agenzia delle entrate Napoli 3 al n. 452/2 per l'importo di 85.376.070,94 euro al netto del ribasso d'asta del 31,25 per cento sull'importo dei lavori;

considerato che, risulta agli interroganti:

dagli elementi riportati a consuntivo nella relazione finale e nel certificato di collaudo (approvato con delibera n. 74 del 5 marzo 2018), si evince l'andamento anomalo dell'appalto e, in particolare, vengono in rilievo i seguenti profili di violazione del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni): anomala dilatazione dei tempi contrattuali e disapplicazione delle penali; mancata dichiarazione della fattispecie normativa nella delibera n. 183/2015, cioè della variante; reiterata procedura di accordo bonario *ex art.* 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed evidente incompatibilità di alcuni membri della commissione *ex art.* 240; atto aggiuntivo n. 6902/2012: violazione della *par condicio* dei partecipanti alla gara;

in particolare Trevi si è aggiudicata l'appalto offrendo una consistente riduzione dei tempi previsti in progetto: 480 giorni rispetto a 1.020. Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono accumulati ritardi che hanno comportato l'ultimazione dei lavori dopo ben 1.700 giorni. Tuttavia, la stazione appaltante non ha applicato le penali previste dal contratto ma ha, addirittura, concesso diverse proroghe non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati in atti;

ad ogni giorno di ritardo corrisponde una penale contrattualmente prevista di circa 54.851,65 euro pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale divenuto di 109.703.307,34 euro. Le penali complessive non possono superare il 10 per cento dell'importo contrattuale pari a circa 10.900.000 euro (ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) che equivale ad un ritardo di massimo 200 giorni. Anziché avviare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale ha rinunciato a tale credito con un grave danno erariale;

il progetto definitivo aveva ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa (tra cui anche quella da parte della commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Il progetto esecutivo, validato e posto a base di gara, ha presentato, invece, gravi difformità rispetto a quello definitivo in merito al materiale da utilizzare per il riempimento dell'intercapedine della cassa di

colmata. Nel progetto definitivo era previsto l'utilizzo del materiale di cava. In quello esecutivo, invece, veniva previsto il riutilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del molo e, quindi, a costo zero. Tale riutilizzo del materiale costituiva, tra l'altro, un elemento premiante in sede di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara;

invece, dalla "necessità di rimodulare il bilancio delle terre", come riportato nella relazione del responsabile unico del procedimento allegato alla delibera n. 183/2015, sembra emergere proprio la necessità di rimediare a tali difformità progettuali, tra l'altro mai contestate dall'Autorità di sistema portuale. La variante approvata con delibera n. 183 del 3 giugno 2015 è costata circa 17 milioni di euro;

inoltre la prima proposta di accordo bonario, presentata in data 30 maggio 2016 dalla commissione nominata con delibera n. 437 del 29 dicembre 2015, conteneva una richiesta di circa 9.900.000 euro non ritenuta accoglibile dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori (relazione congiunta del 31 maggio 2016) in quanto basata su elementi non riscontrabili e non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati;

dalla relazione si può desumere anche la reale entità economica della prima proposta di accordo bonario che viene quantificata in ben oltre 20.000.000 euro. A conclusione della procedura, l'Autorità di sistema portuale ha emesso in data 12 settembre 2016 due delibere che, sebbene distinte, si riferiscono proprio agli elementi non accoglibili descritti nella relazione. Con la delibera n. 286/2016 si riconosce all'associazione temporanea di imprese Trevi un importo di 5.537.476,54 euro per accordo bonario e, contestualmente, con la delibera n. 287 del 12 settembre 2016 viene ratificata la concessione di una proroga del tempo utile contrattuale di ben 428 giorni (ben superiore al massimo consentito di 200 giorni). Nell'esito finale, tra l'altro, risulta evidente la dicotomia tra le posizioni del direttore dei lavori, contrario alle proroghe, e il responsabile unico del procedimento, che finisce per concederle. Tutto ciò si traduce in un mancato risparmio e credito per l'Autorità di circa 23.476.506,20 euro (penale giornaliera moltiplicata per 428 giorni). A tacitare le ulteriori richieste, l'Autorità ha, infine, approvato con delibera n. 46 del 20 febbraio 2016 una transazione riconoscendo all'associazione temporanea di imprese un ulteriore importo di 1.550.817,52 euro oltre alla mancata applicazione della penale;

per la nomina dei componenti della commissione per l'accordo bonario, di cui alla delibera n. 437/2015, sono emersi palesi e diversi profili di incompatibilità tra cui anche alcuni rilevati anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere n. 0026724 del 5 ottobre 2016;

altresì, l'atto aggiuntivo rep. n. 6902 del 24 dicembre 2012 ha comportato una riduzione della soglia di computo degli stati di avanzamento lavori da 8 milioni a 5 milioni di euro e ha riconosciuto il pagamento del 50 per cento del materiale a piè d'opera. Ciò si traduce in una violazione della *par condicio* nei confronti delle altre imprese partecipanti che hanno presentato la propria offerta sulla base dell'obbligo di contabilizzazione ogni 8 mi-

lioni di lavori eseguiti e senza che fosse prevista alcuna anticipazione del 50 per cento dei pagamenti per il materiale acquistato;

l'anomala e controversa gestione dell'appalto ha comportato un maggior costo dell'opera di ben 24 milioni di euro, una rinuncia del credito per mancata applicazione di penali di circa 11 milioni, e un risultato finale che non risponde alle aspettative iniziali, in quanto è stata realizzata una cassa di colmata non rispettosa dei limiti di permeabilità del tufo imposti dalla normativa e, quindi, parzialmente inadatta all'accoglimento dei materiali del dragaggio e suscettibile di recare pregiudizio alla salubrità dell'ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di verificare la condotta e la legittimità dell'operato dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale in riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006;

se intenda adoperarsi per sollecitare l'intervento dell'ANAC per i profili di competenza in relazione agli esiti dell'istruttoria avviata sull'appalto di cui al fascicolo n. 3739/2016, nonché l'intervento della Procura della Corte dei conti per la valutazione dei danni erariali derivanti dalla condotta dell'Autorità;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adoperarsi per valutare l'inquinamento ambientale che deriverebbe dalla dispersione di sostanze inquinanti dovuta alla parziale permeabilità della vasca di colmata;

se siano state rilasciate autorizzazioni in variante al decreto di VIA già emesso per consentire l'utilizzo della seconda vasca di colmata;

se ad oggi, considerate le autorizzazioni rilasciate, sia possibile l'utilizzo della cassa di colmata a bassa permeabilità per contenere sabbie provenienti dai fondali del porto di Napoli e se sia possibile inserirvi il materiale dragato dal porto di Napoli, notoriamente molto inquinato.

(4-00818)

MANGIALAVORI - Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), ha, di fatto, "smantellato" le Province, privandole di risorse economiche, ma mantenendo in capo alle stesse compiti e responsabilità di primo piano;

a seguito dell'entrata in vigore della legge, un numero consistente di dipendenti impiegati nelle Province è stato ricollocato nelle diverse amministrazioni pubbliche;

più della metà del personale in servizio presso la Provincia di Vibo Valentia è stato trasferito, sia presso la Regione Calabria, sia presso i Ministeri;

alcuni lavoratori trasferiti presso il Ministero della giustizia ed operanti con qualifica di "operatori giudiziari" sia presso il Tribunale di Vibo Valentia, sia presso la Procura della Repubblica avrebbero in essere contratti *part time* in aperta violazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del pubblico impiego che, all'articolo 57, comma 2, prevede che: "Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno";

al 31 dicembre 2017 risultavano impiegati presso il Tribunale di Vibo Valentia 5 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, e presso la Procura della Repubblica 6 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, superando, quindi, ogni limite previsto dal contratto collettivo;

non è possibile a giudizio dell'interrogante che all'interno della pubblica amministrazione, specie nei presidi di legalità, ci siano contratti di lavoro illegittimi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per porre rimedio alla situazione problematica esposta in premessa.

(4-00819)

LOMUTI, CRUCIOLI, D'ANGELO, LANNUTTI, DI NICOLA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

alcuni dei fatti riportati nella presente interrogazione sono stati già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo della XVII Legislatura, 4-06370 e 4-06628, a prima firma del senatore Buccarella, dirette al Ministro *pro tempore* della giustizia, ai quali ci si riporta integralmente, tenendo conto che gli stessi non hanno mai ottenuto alcuna risposta;

inoltre, la questione che si intende sottoporre con il presente atto, fu evidenziata già dall'on. Zazzera (IDV) nel 2010 (AC 4-07339);

sul punto, un articolo della testata "TarantoBuonaSera" del 13 luglio 2016 riporta un allarmante quadro riferito alla circoscrizione del Tribunale di Taranto, nella quale ci sarebbero circa 750 case all'asta, con l'effetto inevitabile della perdita della propria abitazione per numerose famiglie;

per quanto riguarda il Tribunale di Taranto, nel corso degli ultimi anni, diversi cittadini hanno lamentato abusi e violazioni di legge da parte di magistrati chiamati a decidere le loro controversie, con grave nocumento per i loro diritti;

i suddetti atti di sindacato ispettivo, infatti, riportano casi emblematici di cittadini oppositori a procedimenti di esecuzione immobiliare che lamentano procedure anomale, se non illegittime, da parte degli organi decidenti e di loro ausiliari, appartenenti al Tribunale di Taranto;

in particolare, gli atti ispettivi citati riportavano i casi dei signori Montemurro, Provveduto, Bello, Spera, e dei coniugi Notarnicola;

le doglianze riguardano vendite a prezzo vile, mancato rispetto delle procedure, rigetto di ricorsi giuridicamente immotivati o con anomala repentinità, quasi inesistenza di turnazione dei magistrati che si occupano di aste, denunce (anche penali) inerenti a un vero e proprio "sistema" aste nel Tribunale tarantino, condotte discutibili o inclini a favorire le banche;

nell'atto 4-06628 veniva riportata la denuncia penale del signor Delli Santi, depositata presso la Questura di Taranto in data 23 settembre 2016 (inviata per conoscenza anche al Ministro *pro tempore* della giustizia), nella quale, premettendo il suo stato di fallito ed esecutato da ben 30 anni, avrebbe lamentato che presso il Tribunale di Taranto esistono meccanismi che creerebbero un sistema (da lui definito "criminale, consolidato ed efficace") finalizzato ad espropriare i falliti ed esecutati. Inoltre, nella denuncia, sarebbe stata evidenziata l'esistenza di una rete di collegamenti tra i tribunali di Taranto e Potenza, per cui, a suo dire, le denunce che giungono presso il Tribunale e la Procura potentina sarebbero destinate all'insabbiamento ed all'archiviazione, così come era stato evidenziato nel precedente atto di sindacato ispettivo 4-06370 in riguardo alla vicenda della signora Spera;

la gravità dei fatti è stata evidenziata anche dalla testata *on line* "Basilicata24" attraverso un articolo del 4 novembre 2016, che, descrivendo il sistema illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari, ha anche prodotto un video di conversazione avvenuta presuntivamente nello studio di un curatore fallimentare, da cui si ricaverebbe che un ausiliario di un magistrato avrebbe richiesto all'imprenditore, per conto del magistrato, una somma di denaro di circa 20.000 euro per chiudere ogni questione, con tanto di fissazione di incontro successivo con il magistrato stesso presso il quarto piano del Tribunale di Taranto;

sempre la testata *on line* lucana, nelle date del 18 marzo 2017 e 20 marzo 2018, ha pubblicato due interviste all'avvocato Anna Maria Caramia, del foro di Taranto, simbolo delle denunce riportate nel presente atto di sindacato ispettivo riguardanti i tribunali di Taranto e Potenza, nelle quali, oltre a riportare alcuni dei casi già descritti, si evidenzia un'evoluzione *in peius* della situazione. Lo stesso legale sarebbe intervenuto più volte sulla non astensione dei magistrati tarantini delle sezioni esecuzioni e fallimenti nei casi di amicizie o inimicizie, nonché sulle trattazioni anche in altre fasi dello stesso magistrato che si era già occupato della questione in giudizi e gradi aventi ad oggetto le stesse questioni. Consta agli interroganti che l'avvocato Anna Maria Caramia sia destinataria di due esposti all'ordine degli avvocati su istanza del presidente del Tribunale di Taranto e del presidente dell'ordine degli avvocati. Ella ha motivo di ritenere che le suddette azioni siano frutto della volontà di impedirle di continuare la propria azione a difesa dei vessati da parte del tribunale;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

dai fatti esposti si evincerebbero importanti anomalie occorse nell'ambito delle procedure fallimentari e di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Taranto, così come per la chiusura della magistratura potentina competente a valutare gli esposti presentati contro i colleghi tarantini;

purtroppo, nel nostro Paese, si registra un importante numero di omicidi-suicidi dovuti alla crisi ed alla facilità con cui viene tolta ai cittadini la prima casa, con la conseguenza di spingere anche le persone anziane a covare e a realizzare azioni estreme;

a giudizio degli interroganti, tali anomalie, impongono che sia disposta un'ispezione, senza ritardo, presso gli organi di giustizia che abbiano trattato le questioni evidenziate, in particolare presso il Tribunale e la Procura di Taranto, sezione distaccata della Corte di appello di Taranto e presso il Tribunale e la Procura di Potenza,

si chiede di sapere se ricorrano i motivi per intraprendere le opportune iniziative ispettive previste dall'ordinamento presso gli organi deputati all'applicazione del diritto e al funzionamento della giustizia nel tarantino e nel potentino, con particolare riferimento al Tribunale di Taranto, alla Procura di Taranto, alla sezione distaccata di Taranto della Corte di appello, al Tribunale di Potenza e alla Procura di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione di necessari provvedimenti a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

(4-00820)

LONARDO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'interrogante, senza mai ricevere risposta, ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sullo stato della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento che, per effetto del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2017 (così come confermato dal decreto n. 8 del 2018), viene a costituirsi in virtù dell'unificazione dell'ospedale "Rummo" di Benevento e dell'ospedale "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti, avendo la Regione Campania, con decreto del commissario *ad acta* n. 70 del 1° agosto 2018, approvato l'atto aziendale della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento;

nel pomeriggio del 6 novembre 2018, si è svolta a palazzo Santa Lucia (sede della Giunta della Regione) una riunione con la struttura tecnica e la direzione salute alla presenza dei direttori generali dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, al termine della quale la Regione ha deciso di istituire nel presidio di Sant'Agata de' Goti un pronto soccorso in deroga quale zona disagiata, come prevede il decreto ministeriale n. 70 del 2015. Già in serata è stata inviata questa proposta al Ministero della salute;

l'assemblea dei sindaci della provincia di Benevento ha chiesto alla struttura commissariale, alla Giunta regionale, alla direzione generale per la

tutela della salute, alla direzione generale dell'azienda ospedaliera, alla direzione generale della ASL BN, per quanto di rispettiva competenza, affinché le stesse con ogni azione e provvedimento, preordinato e conseguente, relativo allo stabilimento Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ricompreso nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, in deroga a quanto previsto nel piano ospedaliero di cui al predetto decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2018, si attivassero al fine di realizzare: il mantenimento del pronto soccorso al Sant'Alfonso Maria de' Liguori con rientro nel circuito delle emergenze del 118; il mantenimento sulle 24 ore del presidio di continuità territoriale (SAUT) a Limatola; il potenziamento delle postazioni fisse di primo soccorso territoriale (PSAUT) degli ex ospedali di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo; il potenziamento strutturale, logistico e funzionale dell'ex azienda ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, con l'apporto di nuove professionalità, nelle fasce carenti, con ricaduta qualitativa e quantitativa prestazionale, riportando il Rummo quale punto di riferimento dell'intero Sannio e delle aree limitrofe; la costituzione di un gruppo di lavoro composto da sindaci, o loro delegati, rappresentanti delle varie aree provinciali per le problematiche sanitarie del territorio,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere in ordine a tali richieste, sollecitandone l'immediata realizzazione.

(4-00821)

A N N E S S I

Emendamento 1.900

1.900
IL GOVERNO

AS 840

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma *1-bis* sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1-quinques. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ».



ALLEGATO

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113

<p><i>All'articolo 1</i></p> <p><i>Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», al primo periodo sostituire le parole: «eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile» con le seguenti: «particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante» e al secondo periodo sostituire la parola «eccezionale» con la seguente: «particolare»</i></p>
<p><i>Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», inserire le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è»</i></p>
<p><i>Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati»</i></p>
<p><i>Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis»</i></p>
<p><i>All'articolo 2</i></p> <p><i>Dopo il comma 2, inserire i seguenti:</i></p> <p><i>«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</i></p> <p><i>2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»</i></p>
<p><i>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</i></p> <p><i>2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.»</i></p>
<p><i>All'articolo 3</i></p> <p><i>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</i></p> <p><i>«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"»</i></p>
<p><i>All'articolo 4</i></p> <p><i>Al comma 1, le parole: «o in quelli» sono soppresse</i></p> <p><i>Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona»</i></p>
<p><i>All'articolo 5</i></p>

Affari Legislativi - Ufficio I - Coordinamento e affari generali - Prot. Uscita N.0015065 del 06/11/2018



Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

”2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso”.

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

”6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen”»

All'articolo 6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio



2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 7

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Paesi di origine sicuri)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che



quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter";

f) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente:

"Art 28-ter.

(Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter"

All'articolo 8

Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».

All'articolo 9

Al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) "domanda reiterata": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la



Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2''»

Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e»,

dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».

All'articolo 10

Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

''c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca''»

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3''»

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».

All'articolo 12

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali'';

a-ter) il comma 3 è abrogato»

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2 le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente".

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non



<p>accompagnati'».</p> <p><i>Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:</i> «m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"; 2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"»</p>
<p><i>Dopo il comma 5, inserire il seguente:</i> «5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».</p>
<p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 12-bis. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».</p>
<p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 12-bis. 1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».</p>
<p><i>All'articolo 14</i></p>
<p><i>Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:</i> «a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente: "Art. 9.1 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».</p>
<p><i>Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.</i></p>
<p><i>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</i> «2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».</p>
<p><i>All'articolo 15</i></p>
<p><i>Al comma 1, premettere il seguente:</i> «01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».</p>
<p><i>Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:</i> a) nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»; b) al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».</p>



Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis. 11

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

"Articolo 4-ter.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il Procuratore nazionale antimafia e



antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di 20 unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.".

All'articolo 17

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».

All'articolo 18

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.».

All'articolo 19

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma»

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.



(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

All'articolo 20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

All'articolo 21

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.



4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:



"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizza l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

All'articolo 22

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

All'articolo 23

1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "ingombra una strada ordinaria o ferrata" aggiungere le seguenti; "ad eccezione dei casi previsti dal comma successivo";

2) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente: "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.";



3) al comma 2, dopo le parole "del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66" aggiungere le seguenti: ", e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

«Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). -

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i



ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il 18 mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214 - (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.”;

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-bis.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico



registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la 20 tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo».

All'articolo 24

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

All'articolo 26

Al comma 1, le parole "nonché al prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto".

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predisponde il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:



a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

All'articolo 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

All'articolo 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di 22



collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

”7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.

b) all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ”Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca



amministrativa ai sensi dell'articolo 213”;

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”».

All'articolo 30

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30. - (Modifiche all'articolo 633 del codice penale). - 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”».

Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma», con le seguenti: «633, secondo comma».

All'articolo 31

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente”».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della Regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della Regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1 Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di



reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della Regione e degli Enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

- 3.2 Alla scadenza del termine dei novanta giorni, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'Autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto, un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
- 3.3 Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
- 3.4 Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
- 3.5 Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della Regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili,



nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle Regioni e dagli Enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6 Avverso il programma di cui al comma 3.5, è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'Amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.”.

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 aprile 2017, n. 48.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>>.

All'articolo 32

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno – Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del 24 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1 quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate



al comma 1, la mera assegnazione al Nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattica-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai



componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili per le spese di funzionamento della sede didattica residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

All'articolo 35

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nonché limitazioni degli orari vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

«ART.35-bis

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a due milioni di euro per l'anno 2018 e a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad

Affari Legislativi - Ufficio I - Coordinamento e affari generali - Prot. Uscita N.0015065 del 06/11/2018



- assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
 - a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
 3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno
 4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

*“ ART. 35-bis
(Videosorveglianza)*

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 14 del 2017, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”, della Missione “Ordine pubblico e sicurezza”, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

*“ ART. 35-bis
(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16,*

Affari Legislativi - Ufficio I - Coordinamento e affari generali - Prot. Uscita N. 0015065 del 06/11/2018



comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»

All'articolo 36

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della progressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti».

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: ";", e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca



venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore”».

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti: « 2-bis) alla lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";

b) alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";

c) alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia."»

Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

”10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)”».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

All'articolo 36

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

”Art. 51-bis.



(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al Registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993».

All'articolo 37

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

All'articolo 38

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura)

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al Libro II, Capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

b) all'articolo 13, al comma 3, sostituire le parole: “centoventi giorni” con le seguenti: “ventiquattro mesi”.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: “sei” è sostituita dalle seguenti: “ventiquattro”.

c) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari; da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare.”;

d) all'articolo 19, al comma 1, lett. d), aggiungere in fine le seguenti parole: “I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti



membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla”;

- e) all'articolo 19, dopo il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d)”;
- f) all'articolo 20, al comma 1, le parole: “trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.

All'articolo 39

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola “22” è inserita la seguente “22-bis,” e le parole “15.681.423”, “57.547.109” e “59.477.109”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “21.851.194”, “75.028.329”, “84.477.109” e le parole “e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti “, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027”.
- b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
 - « a-bis). quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;
 - a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia”;
- c) alla lettera c), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».

Al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

